Sezione I

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2027, 2028 e 2029, sono indicati nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE E IN MATERIA FISCALE

CAPO I
MISURE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

ART. 2.
(Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 31 dicembre 2029.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano fino al 31 dicembre 2029.

3. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

ART. 3.
(Esenzione dalla tassa automobilistica e dalla tassa di circolazione per specifiche tipologie di veicoli, motocicli e ciclomotori)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato. L'esenzione si applica relativamente ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade a decorrere dalla predetta data.

2. Per le autovetture, l'esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a una o più autovetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio, aventi potenza non superiore a 80 kW. Qualora sussistano più autovetture agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a una sola di esse ed è applicata all'autovettura avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata all'autovettura per la quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa, l'esenzione è riconosciuta all'autovettura la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.

3. Per i motocicli l'esenzione spetta alle persone fisiche che risultano soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente a uno o più motocicli alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, a condizione che non risultino soggetti passivi della tassa automobilistica relativamente ad alcuna autovettura avente potenza pari o inferiore a 80 kW. Qualora sussistano più motocicli agevolabili, l'esenzione è riconosciuta con riferimento a uno solo di essi ed è applicata al motociclo avente la minore potenza, espressa in kW. In caso di pari potenza, l'esenzione è applicata al motociclo per il quale risulta dovuto, in assenza dell'agevolazione, l'importo meno elevato della tassa automobilistica. In caso di parità di importo della tassa l'esenzione è riconosciuta al motociclo la cui targa precede le altre secondo l'ordine alfanumerico crescente.

4. Per i ciclomotori l'esenzione spetta alle persone fisiche che non beneficiano delle esenzioni di cui ai commi 2 e 3. Qualora risultino più ciclomotori agevolabili, l'esenzione è riconosciuta al ciclomotore il cui numero di telaio precede gli altri secondo l'ordine alfanumerico crescente.

5. La legittima fruizione di una delle esenzioni di cui ai commi da 1 a 4 non consente che le successive variazioni relative al possesso di autovetture, motocicli e ciclomotori comportino il riconoscimento di ulteriori esenzioni per il medesimo anno.

6. Al fine di garantire la certezza della posizione tributaria del contribuente il gestore del Pubblico registro automobilistico (PRA), nella tenuta dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (ANTA), provvede alla fornitura agli enti impositori di tutti i dati necessari per la corretta applicazione delle norme di esenzione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147. Allo scopo di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, agli enti impositori e al gestore del PRA, i dati relativi ai ciclomotori e all'assicurazione dei veicoli.

7. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'accordo di cui al primo periodo è concluso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

8. In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 e di cui al comma 7 e allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto un trasferimento complessivo pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.316,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.338,8 milioni di euro per l'anno 2029 e a 2.361,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, a titolo di compensazione della riduzione del gettito derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 e del comma 7 del presente articolo. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma, nei cui bilanci sia acquisito, in tutto o in parte, il gettito della tassa automobilistica, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto degli accordi di cui al comma 7, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. L'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, è abrogato. Per le autonomie speciali di cui al comma 7 restano fermi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, fino alla data di efficacia degli accordi previsti dal medesimo comma 7.

10. A decorrere dall'anno 2027 è riconosciuto un contributo annuale, pari alla spesa sostenuta per il pagamento della tassa automobilistica dovuta per ciascun anno e nel limite massimo di euro 385,71, in favore dei nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo, relativamente a una sola autovettura, della quale un componente del nucleo familiare risulti soggetto passivo della tassa

automobilistica, omologata da sei a nove posti, alimentata, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e avente potenza non superiore a 133 kW.

11. Qualora nel nucleo familiare di cui al comma 10 risultino più autovetture, il contributo è riconosciuto con riferimento a quella omologata da sei a nove posti avente la minore potenza, espressa in kW, e non si applicano agli altri veicoli le esenzioni di cui ai commi da 1 a 4.

12. Il contributo di cui al comma 10 è riconosciuto dall'INPS e non concorre al computo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Al fine della corretta determinazione del contributo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'INPS le necessarie informazioni.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità per l'attribuzione del contributo di cui ai commi da 10 a 12, nonché i criteri di verifica dei requisiti e le procedure di concessione, controllo e recupero delle somme indebitamente percepite.

14. Ai fini della corresponsione del contributo di cui ai commi da 10 a 13 è autorizzata la spesa di euro 18.342.000 annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 4.

(Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e misure in materia di elettrodomestici)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 371, 372 e 373 sono abrogati;

b) al capo I del titolo I della parte IV, è anteposto il seguente: «Capo 01 – Disposizioni transitorie ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche - Art. 360-bis - Misure temporanee sulla detrazione per l'adozione di misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies.1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) – 1. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2027 per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data del 6 giugno 2013 o per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta e media pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 2003, n. 105, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura indicata al comma 4, degli importi rimasti a carico del contribuente entro il limite complessivo di spesa di cui al comma 5.

2. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

3. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta, per tutte le tipologie di interventi agevolati, nella misura fissa del 36 per cento delle spese innalzata al 50 per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

5. La detrazione di cui al presente articolo spetta fino a un ammontare complessivo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare o, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, di euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

6. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

7. Qualora gli interventi di cui al comma 1 determinino il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore e siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 maggio 2006, n. 108, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al presente articolo spettano all'acquirente delle unità immobiliari, nella misura percentuale indicata al comma 4 applicata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'ammontare massimo di spesa di cui al comma 5.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Art. 360-ter - Misure temporanee sulla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 1, commi da 344 a 349, legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 24, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 1, comma 48, secondo e terzo periodo, legge 13 dicembre 2010, n. 220; articolo 14, commi 1, 2, 2.1, 2-bis, 2-quater, 2quater.1, 2-quinquies, 2-septies, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90; articolo 1, comma 88, legge 28 dicembre 2015, n. 208) – 1. Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2027, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato A, numero 2), lettera a), tabella 3, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2008, n. 66, spetta una detrazione dall'imposta lorda, nella misura indicata al comma 4, degli importi rimasti a carico del contribuente entro il limite complessivo di spesa di cui al comma 5.

2. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 5, la detrazione prevista al comma 1 si applica anche alle seguenti spese sostenute e rimaste a carico del contribuente:

a) spese per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, nell'allegato B, numero 2), tabella 2, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2008, n. 66;

b) spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

c) spese per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013; interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Sono in ogni caso escluse dalla detrazione le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili;

d) spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

e) spese per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, riportati nell'allegato B, numero 2), tabella 2, annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 marzo 2008, n. 66;

f) spese per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311;

g) spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti che producano un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 settembre 2011, n. 218, pari almeno al 20 per cento;

h) spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

i) spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 luglio 2015, n. 162;

l) spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, che consentano di verificare i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, di verificare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti e di effettuare l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

3. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

4. La detrazione di cui al presente articolo spetta, per tutte le tipologie di interventi agevolati nella misura fissa del 36 per cento delle spese innalzata al 50 per cento nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

5. La detrazione di cui al comma 1 spetta fino a un ammontare complessivo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare o, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente articolo consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

6. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. La detrazione fiscale di cui al presente articolo è concessa con le modalità di cui all'articolo 17 del presente testo unico e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, nonché di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, possono essere dettate ulteriori disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.

8. La detrazione è riconosciuta nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, o, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto e asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare e i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, o per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. L'attestato di cui alla presente lettera non è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere b) e c) e, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, lettera e).

9. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, lettere a) e i), è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui alla citata lettera i). L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni, nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La non veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

10. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione

sui risultati degli interventi al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui al presente articolo, già attivo, e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo. Art. 360-quater - Misure temporanee sulla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e per l'arredo degli immobili ristrutturati (articolo 16, comma 1, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) – 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 17, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel citato articolo 17, comma 1, sostenute nell'anno 2027, a esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per l'anno 2027 è elevata al 50 per cento delle spese nel caso in cui le medesime siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2027 per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro 5.000. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, o siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».

d) all'articolo 376, comma 1:

1) la lettera iiiiii) è soppressa;

2) alla lettera qqq), le parole: «articolo 1, commi 35», sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1, commi 24, lettera c), 35».

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 107 e 108, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il fondo di cui al comma 109 della medesima legge n. 207 del 2024, è rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2027. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per

l'erogazione del contributo di cui al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

ART. 5.
(Modifiche al regime della c.d. "cedolare secca")

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'articolo 360-quater, è inserito il seguente:

«360-quinquies. Misure relative al regime della c.d. "cedolare secca" – 1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2027, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 200 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui agli articoli 203, 204 e 206 con l'aliquota del 21 per cento, ridotta al 10 per cento per i canoni di locazione di unità immobiliari ubicate nei comuni capoluogo di città metropolitana. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2027, qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, né ai contratti stipulati da un conduttore che non utilizza l'immobile locato esclusivamente per l'esercizio di un'arte o professione o di un'impresa commerciale.

2. Per i canoni di locazione dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2031 in relazione ai contratti di cui all'articolo 203, comma 2, quarto periodo, stipulati nell'anno 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi contemplata è ridotta al 5 per cento.

3. L'aliquota di cui al comma 2 è ridotta all'1 per cento se, all'atto della stipula, il conduttore ha un'età inferiore a 36 anni.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai canoni di locazione derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027 di cui al comma 2, fermo restando il limite temporale di cui al medesimo comma.

5. Le disposizioni dei commi da 2 a 4 non sono applicabili al contratto stipulato nell'anno 2027, qualora alla data del 30 settembre 2026 risulti in corso un contratto non scaduto tra le stesse parti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, e nel caso in cui, a seguito dell'interruzione anticipata del predetto contratto, il locatore stipuli, nell'anno 2027, un nuovo contratto per lo stesso immobile, con uno o più soggetti che, alla data del 30 settembre 2026, erano residenti o domiciliati nell'immobile o che appartengono al medesimo nucleo familiare del precedente conduttore.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano ai contratti prorogati o rinnovati nell'anno 2027.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'articolo 360-quinquies, è inserito il seguente: «360-sexies. Disposizioni in materia di imposte sostitutive sugli incrementi retributivi disposti in attuazione dei rinnovi contrattuali – 1. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell'anno 2027, aventi una decorrenza fissata negli anni 2025, 2026 e 2027 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con un'aliquota del 5 per cento. L'imposta sostitutiva di cui al primo periodo si applica soltanto ai

lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell'anno 2026, non superiore a euro 33.000. Fermo restando quanto previsto al primo periodo per gli incrementi retributivi aventi una decorrenza fissata negli anni 2025 e 2026, nel caso in cui nel corso del 2027 risulti sottoscritto un nuovo rinnovo contrattuale, l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applica pro quota agli incrementi retributivi con riferimento ai mesi di applicazione dei due contratti, escludendo il cumulo delle quote annuali riferite al periodo di imposta 2027. Restano esclusi gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti, ai quali continua ad applicarsi l'articolo 19, comma 1, lettera b).».

ART. 7.

(Disposizioni in materia di imposte sostitutive sul trattamento accessorio del lavoro dipendente)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'articolo 360-sexies, è inserito il seguente:

«Art. 360-septies. Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio del lavoro notturno, espletato nei giorni festivi o soggetto a turnazione (articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199) – 1. Per gli anni 2026 e 2027, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai CCNL.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le attività di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a 40.000 euro. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Ai fini del limite annuo di cui al comma 1 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 228. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente.».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 10 e 11 sono abrogati.

ART. 8.

(Misure in favore dei lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, dopo le parole: «per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026» sono inserite le seguenti: «e per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027»;

b) al comma 19, le parole: «periodo d'imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti: «periodo d'imposta precedente quello dell'erogazione»;

c) al comma 20, le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente».

ART. 9.

(Modifiche alle aliquote IRPEF e alle soglie del regime forfettario)

1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per l'anno 2027, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dal comma 1, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a euro 28.000, 23 per cento;

b) oltre euro 28.000 e fino a euro 55.000, 33 per cento;

c) oltre euro 55.000, 43 per cento.».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 232, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, il limite di cui alla lettera a) del comma 1 è elevato a euro 100.000.»;

b) all'articolo 235, comma 2, lettera c), le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«comma 1-bis»;

c) all'articolo 238, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 115.000, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e a euro 100.000, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.».

3. Per l'anno 2027, il limite di cui all'articolo 233, comma 1, lettera f), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, è elevato a euro 35.000.

ART. 10.

(Regime fiscale dei dividendi corrisposti a lavoratori)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 228:

1) alla sotto-rubrica, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2025, n. 199» sono inserite le seguenti «; articolo 6, comma 1, terzo periodo, legge 15 maggio 2025, n. 76»;

2) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi da 4 a 9, per gli anni 2025, 2026 e 2027 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76, per un importo non superiore a euro 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 376, dopo la lettera pppppp), è inserita la seguente: «pppppp-bis) articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 15 maggio 2025, n. 76;»;

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 13 è abrogato.

CAPO II
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ART. 11.
(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, dopo il Capo I, è inserito il seguente: «Capo I-bis – Disposizioni transitorie comuni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società»;

b) dopo l'articolo 363 è inserito il seguente:

«Art. 363-bis. Misure in favore delle imprese del settore agricolo (articolo 1, comma 44, secondo periodo, legge 11 dicembre 2016, n. 232) – 1. Per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.».

c) all'articolo 376, comma 1, lettera eeeee), dopo le parole: «19,», sono inserite le seguenti:

«44,».

ART. 12.
(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali)

1. Alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento dei costi di competenza sostenuti in ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing relativi all'utilizzo di beni strumentali immateriali di cui all'allegato F annesso al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, senza l'applicazione del limite di cui al comma 10 del medesimo articolo 3 e del limite di cui all'articolo 63, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui

al presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1.

ART. 13.

(Riapertura termini assegnazione agevolata, trasformazione ed estromissione)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'articolo 364, è inserito il seguente:

«Art. 364-bis. Riapertura dei termini per l'assegnazione agevolata, la trasformazione e l'estromissione – 1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2027, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 45, comma 2, primo periodo, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2026 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre

2026. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2027 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento, o del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

3. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

4. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 299, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, o, in alternativa, ai sensi del primo periodo del presente comma, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

5. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1 e da 5 a 8. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.

6. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2027, con i criteri di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 30 settembre 2026, poste in essere dal 1° gennaio 2027 al 31 maggio

2027. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2027.».

ART. 14.

(Rivalutazione beni immobili d'impresa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'articolo 364-bis, è inserito il seguente:

«Art. 364-ter. Rivalutazione dei beni immobili d'impresa – 1. I soggetti indicati nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, a esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025.

2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente articolo, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

4. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 7.

5. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con la misura del 8 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

7. Le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 devono essere versate in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13

aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dall'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

9. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, in relazione ai beni di cui al comma 1. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 4.».

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA, INTERMEDIARI FINANZIARI E IMPRESE DEL SETTORE ENERGETICO

ART. 15.
(Modifica delle aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «aliquota dello 0,4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,8 per cento»;

b) all'articolo 46, comma 1, quarto periodo, le parole: «aliquota dello 0,04 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota dello 0,08 per cento».

ART. 16.
(Disciplina fiscale degli utili percepiti da enti non commerciali)

1. All'articolo 153, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole:

«nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 45 per cento».

2. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.

ART. 17.
(Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

1. Al titolo III della parte II del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il capo VI, è inserito il seguente:

«Capo VI-bis Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali Art. 307-bis (Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali)

1. I redditi di cui all'articolo 76, comma 1, lettere da d) a i), posseduti dalle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale fuori dal territorio dello Stato e che sono state ivi residenti per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta antecedenti il trasferimento, sono assoggettati ad imposizione secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alle rispettive tipologie di reddito.

2. I redditi di cui al comma 1 sono assoggettati all'imposizione solo se il trasferimento comporta la perdita della potestà impositiva dello Stato e a condizione che il valore normale complessivo dei relativi beni e diritti sia almeno pari a 800.000 euro alla data di cui al successivo comma 3, primo periodo.

3. L'imposta è determinata sulla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti alla data dell'ultimo giorno del periodo d'imposta antecedente a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale e il relativo costo o valore d'acquisto assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 77, comma 7. I redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nell'elenco di cui all'articolo 71, comma 4, lettera c), del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e dalle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati, sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.

4. L'imposta è versata entro centottanta giorni dalla data in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale. In caso di trasferimento della residenza fiscale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato o territorio diverso da uno Stato membro dell'Unione europea con il quale siano in vigore accordi che consentono un adeguato scambio di informazioni e accordi di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari aventi portata analoga a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE, il contribuente può optare per il differimento del versamento dell'imposta al momento successivo in cui sono effettuate le operazioni di trasferimento dei beni e dei diritti ai sensi del comma 5, previo versamento, entro il medesimo termine, di un acconto pari al 50 per cento dell'imposta dovuta e prestazione di idonea garanzia. Il differimento opera per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale in caso di trasferimento in uno Stato membro dell'Unione europea e per i dieci periodi d'imposta successivi negli altri casi.

5. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 4, l'imposta relativa ai beni e diritti successivamente ceduti è applicata, in caso di cessione a titolo oneroso, sul minore tra il reddito maturato alla data di cui al comma 3 e la differenza positiva tra il corrispettivo della cessione e il costo o valore d'acquisto fiscalmente riconosciuto. In caso di cessione a titolo gratuito ovvero di trasferimento a favore di società o enti direttamente o indirettamente controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nonché dei familiari di cui all'articolo 5, comma 5, e delle società o enti da questi direttamente o indirettamente controllati, l'imposta è applicata sul reddito maturato determinato ai sensi del comma 3. Dall'imposta dovuta in relazione a ciascuna operazione è scomputato l'acconto versato ai sensi del comma 4.

6. L'imposta non è dovuta per i beni e diritti non ceduti entro il periodo di differimento di cui al comma 4. L'imposta non è altresì dovuta per i beni e diritti trasferiti per causa di morte durante il periodo di differimento, nonché per quelli non ceduti in caso di ritrasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato durante il medesimo periodo. Le somme versate in eccedenza sono rimborsate.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società semplici e ai soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5, che non esercitano imprese commerciali, nonché agli enti non commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c).

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 307-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, introdotto dal comma 1, si applicano ai soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027.

ART. 18.
(Incremento addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita)

1. Alla parte IV, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo I è ridenominato «Disposizioni transitorie a fini dell'imposta sul reddito delle società»;

b) le partizioni: «Capo II – Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese delle assicurazioni», «Capo III – Deducibilità dell'imposta municipale unica (IMU)» e «Capo IV – Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali» sono soppresse;

c) dopo l'articolo 362 è inserito il seguente:

«Art. 362-bis. Incremento addizionale IRES per il settore finanziario - 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 86, comma 2, è incrementata di 3 punti percentuali. Il primo periodo non si applica agli Istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo, l'aliquota di cui all'articolo 86, comma 1, per le società e gli enti che svolgono attività assicurativa di cui all'articolo 120, è applicata con una addizionale di 3 punti percentuali.

3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 126, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 124, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 124 dello stesso testo unico, assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 278, commi 1, 3, 4 e 5, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Le imposte anticipate di cui al primo periodo non rilevano altresì ai fini della differenza di cui all'articolo 280, comma 2.

5. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al medesimo comma 1 per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello successivo spetta una detrazione pari a euro 200.000. Fino a concorrenza dell'addizionale di cui al comma 2 spetta una detrazione pari a euro 200.000.

6. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al presente articolo.».

2. All'articolo 52, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «a partire dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2025 e all'1,285 per cento per il 2026 e per gli anni successivi».

ART. 19.

(Modifiche al regime delle deduzioni delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il settore finanziario ed energetico)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «90 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:

«30 per cento»;

2) al comma 5, le parole: «ivi indicata» sono sostituite dalle seguenti: «del 90 per cento».

b) all'articolo 7, comma 1, lettera a), le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«30 per cento».

2. Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del comma 1, lettere a), numero 1), e b), per ciascun periodo d'imposta a partire da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 spetta una detrazione pari a euro 90.000.

3. All'articolo 118 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. Le spese di pubblicità o per servizi aventi analogo contenuto, sostenute dagli intermediari finanziari, con esclusione degli Istituti di moneta elettronica iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei due successivi.».

4. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. All'articolo 105, comma 16, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, le parole:

«97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «96 per cento».

ART. 20.

(Modifiche al regime della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

1. All'articolo 362 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole: «di una quota pari al 3,80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «della quota pari al 6,32 per cento»;

b) al comma 13, le parole: «di una quota pari al 12,36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «della quota pari al 20,58 per cento»;

c) al comma 14, le parole: «di una quota pari al 9,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «della quota pari al 15,83 per cento»;

d) al comma 15, lettera b), le parole: «42 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

ART. 21.

(Disposizioni in materia di aliquota IRAP per le imprese del comparto energetico)

1. Per i soggetti esercenti, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO indicati nella tabella di cui all'allegato 2 alla presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aumentata:

a) di 5 punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;

b) di 3 punti percentuali per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027 e per il successivo.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, l'incremento di aliquota di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 febbraio 2026 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, non si applica ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al:

a) 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1, lettera a);

b) 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

4. È fatto divieto ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo di traslare, direttamente o indirettamente, sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela, anche mediante l'incremento di commissioni e altri oneri, il maggior carico fiscale derivante dall'applicazione delle medesime disposizioni.

ART. 22.

(Revisione del regime di deduzione dei costi per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)

1. All'articolo 168, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, la percentuale di cui al primo periodo è elevata al 90 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o ibridi e all'80 per cento nel caso di veicoli diversi dai precedenti.»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, il limite di euro 18.075,99 di cui al quarto periodo è elevato a euro 35.000 per gli autoveicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica o ibridi e a euro 25.822,84 nel caso di autoveicoli diversi dai precedenti; per i medesimi autoveicoli il limite di euro 3.615,20, previsto per i costi di locazione e di noleggio, è elevato a euro 5.164,57;».

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI GIOCHI E PRODOTTI DA FUMO

ART. 23.

(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «1 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 euro» e le parole: «100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 euro».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2027, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono fissate, rispettivamente, al 25 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e al 9,60 per cento delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente comma sostituiscono quelle previste dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, programmati in modo da assicurare una percentuale di restituzione in vincita delle somme giocate non inferiore al 70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2027, si applica la riduzione al 20 per cento della misura del prelievo erariale unico prevista dal comma 2 del presente articolo, nelle more della sostituzione con apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente remoto, al fine di salvaguardare il gettito erariale e il valore delle concessioni, nonché di contrastare il gioco illegale e di garantire una equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi pubblici.

ART. 24.

(Interventi in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro)

1. All'articolo 110, comma 7, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la parola: «quelli» sono inserite le seguenti: «meccanici ed» e le parole «un euro» sono sostituite dalle seguenti: «due euro».

2. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, installati prima del 1° gennaio 2003, nonché quelli meccanici ed elettromeccanici di cui all'articolo 28-ter, comma 4, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, aventi le caratteristiche degli apparecchi di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 7 del predetto articolo 110, se ancora installati alla data del 31 dicembre 2026, possono essere mantenuti in esercizio previa presentazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da parte del proprietario, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la tipologia e l'ubicazione dell'apparecchio, la conformità dell'apparecchio e dei giochi in esso contenuti alle vigenti regole tecniche e la presenza di dispositivi idonei a garantirne l'immodificabilità ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il proprietario è tenuto, altresì, a versare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la somma una tantum di euro 1.000 per ciascun apparecchio, secondo le modalità indicate dalla medesima Agenzia, in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2027.

3. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al comma 2, il nulla osta temporaneo già rilasciato per la messa in esercizio degli apparecchi di cui al medesimo comma, cessa di avere efficacia e gli apparecchi sono confiscati. In caso di ubicazione degli apparecchi in un luogo diverso da quello dichiarato in sede di autocertificazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500. Qualora le caratteristiche degli apparecchi risultino difformi rispetto a quelle dichiarate in sede di autocertificazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 110, comma 9, lettera c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 25.

(Giochi senza vincita in denaro erogati come contenuto digitale su piattaforme online)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

«c-quater) quelli che, installati unicamente in sale dedicate, denominate sale Local Area Network (LAN), offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme on line. Rientrano tra i predetti apparecchi, qualora installati nelle predette sale, le console di gioco e i simulatori con licenze d'uso specifico e i personal computer, purché rispondenti alle caratteristiche di cui alla presente lettera e siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di gioco, la formazione di classifiche e per la realizzazione del gioco simultaneo a distanza, nonché per l'aggiornamento delle memorie elettroniche e per operazioni di monitoraggio e controllo funzionali al gioco. Per finalità di controllo, sulle apparecchiature con architettura di tipo PC utilizzate per il gioco, la cronologia delle attività on line compiute è conservata per almeno 5 anni in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tutti gli apparecchi sono univocamente identificati e, per ognuno di essi, è indicato il numero di postazioni di gioco collegate. Ai predetti apparecchi non si applicano i commi 3, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le caratteristiche tecniche degli apparecchi e le modalità di identificazione, registrazione e controllo degli stessi.».

b) dopo il comma 7.1., è inserito il seguente:

«7.2. L'esercizio delle sale e l'installazione degli apparecchi di cui alla lettera c-quater) del comma 7 sono subordinati al rilascio delle autorizzazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi durata biennale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le condizioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni, nonché le cause di sospensione, decadenza e revoca, per gli apparecchi, le piattaforme on line, i giochi offerti e le sale dedicate, previo versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun apparecchio di gioco utilizzato, 1.000 euro per ciascuna sala dedicata, 2.000 euro per ciascun gioco offerto, 10.000 euro per ciascuna piattaforma on line utilizzata. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono, altresì, disciplinate le modalità di partecipazione ai tornei, la quota massima per la partecipazione e il valore massimo dei premi, determinati anche in relazione al numero dei partecipanti, nonché l'eventuale contributo dovuto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per le attività di controllo, nel limite massimo dell'otto per cento delle quote di partecipazione. Con i medesimi provvedimenti sono disciplinati i requisiti e le caratteristiche delle piattaforme utilizzabili, dei giochi e delle sale, nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) le piattaforme on line consentono l'accesso da remoto esclusivamente ai giochi di cui alla lettera c-quater) e conservano, ai fini di controllo, la cronologia delle attività on line intercorse tra la piattaforma e gli apparecchi ad essa collegati per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i giochi sono classificati con l'indicazione dell'età consigliata e della tipologia di contenuti, secondo il sistema di classificazione Pan European Game Information (PEGI) o altro sistema equivalente, e sono provvisti di licenze d'uso specifiche per l'utilizzo negli esercizi aperti al pubblico;

c) le sale ospitano esclusivamente apparecchi di cui al comma 7, lettera c-quater);

d) l'accesso alle sale è consentito anche ai minori di anni 18, garantendo la possibilità di utilizzo esclusivamente dei giochi compatibili con la fascia di età di appartenenza, sulla base della classificazione del sistema Pan European Game Information (PEGI) o altro sistema analogo;

e) le sale devono avere un numero minimo di apparecchi o postazioni di gioco installati non inferiore a 20;

f) le sale garantiscono caratteristiche minime di organizzazione degli spazi in grado di consentire la percezione dello scorrimento del tempo;

g) nelle sale non è consentita la raccolta di scommesse di qualsiasi tipo.».

2. All'articolo 28-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-quater), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la misura dell'imponibile medio forfettario annuo, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, è pari a 15.000 euro per ciascun apparecchio o per la singola postazione di gioco, qualora l'apparecchio consenta l'accesso a più postazioni. Per i grandi simulatori e le relative singole postazioni di gioco la misura dell'imponibile medio forfettario annuo è pari a 25.000 euro.».

3. Ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-quater), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica l'aliquota indicata al punto 2 della Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'Allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

4. Al fine di consentire la prosecuzione transitoria delle attività delle sale con apparecchi che offrono giochi di pura abilità e intrattenimento, senza vincita in denaro, come contenuto digitale erogato mediante accesso da remoto a piattaforme on line, già operanti sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente articolo, il gestore della sala, entro sessanta giorni dalla medesima data, presenta una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) la ragione sociale e la sede legale, nonché le eventuali sedi operative;

b) l'indirizzo e le dimensioni della sala nella quale è esercitata l'attività;

c) gli estremi della licenza di pubblica sicurezza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

d) l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e l'assenza di informative o interdittive antimafia;

e) il numero di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7), lettera c-quater), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le relative postazioni presenti nella sala;

f) la qualificazione delle piattaforme di gioco on line e i relativi giochi offerti.

5. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4, ferma restando l'effettuazione dei controlli di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle verifiche previste dal decreto legislativo n. 159 del 2011, consente la temporanea prosecuzione dell'attività della sala, previo pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di adozione, da parte della medesima Agenzia, dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 110, comma 7, lettera c-quater) e comma 7.2. del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che dovranno essere adottati entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 26.

(Proroga delle concessioni di gioco pubblico)

1. Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati, e le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2029.

2. Per la proroga delle concessioni in materia di scommesse, i concessionari versano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli oneri concessori in due rate, con scadenza rispettivamente il 30 aprile e il 31 ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Gli oneri concessori sono determinati in euro 14.250 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e in euro 8.550 annui per ciascun diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei medesimi prodotti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.

3. Per la proroga delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento è dovuto un corrispettivo proporzionato alla durata della proroga e commisurato alle quote di mercato di ciascun concessionario, determinato, per l'intera durata della proroga, in euro 150 per ciascun nulla osta relativo agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, posseduto alla data del 30 novembre 2026, e in euro 7.500 per ciascun diritto riferito agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, rilasciato alla stessa data. Il corrispettivo è versato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli in nove rate, con scadenza il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di ciascun anno del periodo di proroga. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono determinate le garanzie economiche che i concessionari sono tenuti a prestare, commisurate, secondo criteri di proporzionalità, adeguatezza e sostenibilità, agli oneri concessori dovuti e alla durata della proroga.

ART. 27.

(Corrispettivo per la proroga delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo)

1. Al fine di assicurare la continuità della raccolta del gioco, delle relative funzioni di presidio pubblico e delle connesse entrate erariali, nelle more della riforma organica in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico su rete fisica, le concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, aventi scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogate fino al 31 dicembre 2029 alle seguenti condizioni:

a) per il proseguimento provvisorio delle concessioni relative al gioco del Bingo, ciascun concessionario corrisponde un'indennità, commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell'anno immediatamente precedente a quello per il quale l'importo è dovuto, da versare mensilmente entro il decimo giorno del mese successivo. Ai fini della determinazione dell'indennità, il fatturato annuo è articolato in ottantuno scaglioni. Per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, l'indennità è pari a euro 6.500 per il primo scaglione, relativo a un fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l'indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L'indennità massima, pari a euro 14.500, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà dell'importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti.

b) Ai fini della lettera a), per fatturato si intende il valore complessivo delle cartelle di gioco del Bingo acquistate dal concessionario e vendute nella relativa sala nel corso dell'anno precedente a quello per il quale le indennità sono dovute.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1047, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata. Per le concessioni della raccolta del gioco del Bingo prorogate ai sensi dell'articolo 1, comma 1047, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 1096, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dell'articolo 1, comma 1130, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 1, comma 124, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'indennità dovuta per il proseguimento provvisorio della concessione è commisurata al fatturato prodotto per ciascuna concessione nell'anno immediatamente precedente a quello per il quale l'importo è dovuto. Ai fini della determinazione dell'indennità, il fatturato annuo, determinato secondo quanto previsto al comma 1, lettera b), è articolato in ottantuno scaglioni. Per il primo scaglione l'indennità è determinata per ciascun mese ovvero per ciascuna frazione di mese superiore a quindici giorni, nella misura di euro 3.250, in caso di fatturato annuo non superiore a euro 1.200.000. Per gli ottanta scaglioni successivi, ciascuno con incremento di fatturato annuo di importo pari a euro 200.000 rispetto al precedente, l'indennità è aumentata di euro 100 rispetto a quella prevista per lo scaglione immediatamente precedente. L'indennità massima, pari a euro 11.250, si applica in caso di fatturato annuo superiore a euro 17.000.000. Per le frazioni di mese pari o inferiori a quindici giorni, l'indennità è dovuta in misura pari alla metà dell'importo mensile determinato ai sensi dei periodi precedenti.

3. Le indennità di cui al comma 2 sono versate con le modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Gli importi già versati in eccedenza rispetto a quelli dovuti, per i periodi soprarichiamati, sono imputati, fino a concorrenza, ai pagamenti relativi alle successive mensilità. Gli importi a debito per i periodi soprarichiamati potranno essere rateizzati sino ad un massimo di 12 rate mensili.

4. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala Bingo più vicina» sono sostituite dalle seguenti:

«a una distanza minima stradale di 15.000 metri dalla sala Bingo più vicina».

ART. 28.

(Proroga della concessione delle lotterie a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza)

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogata fino al 31 dicembre 2029. Per la proroga della concessione il concessionario versa all'entrata del bilancio dello Stato gli oneri concessori, nella misura pari a 188 milioni di euro, in due rate, pari ciascuna alla metà della predetta somma, con scadenza rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre 2027.

ART. 29.

(Istituzione estrazione aggiuntiva gioco del Lotto e Superenalotto)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimenti direttoriali adottati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 dicembre 2025, n. 214, istituisce un'estrazione settimanale aggiuntiva del gioco del Lotto e del gioco del SuperEnalotto, nonché dei giochi opzionali e complementari, da espletarsi nella giornata del mercoledì.

2. Qualora l'estrazione settimanale aggiuntiva di cui al primo comma coincida con una festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone, con proprio provvedimento, il differimento dell'estrazione, al primo giorno feriale successivo oppure, in casi eccezionali, l'anticipazione al primo giorno feriale precedente, assicurando in ogni caso la regolare successione dei concorsi e delle relative estrazioni.

ART. 30.

(Abolizione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

1. Ai fini del coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2026, i commi 126, 127 e 128 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono soppressi.

ART. 31.

(Lotteria dei corrispettivi)

1. Al fine di assicurare l'attribuzione in modalità istantanea dei premi della lotteria dei corrispettivi di cui all'articolo 78 del testo unico allegato al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata all'apertura di uno o più conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei relativi premi.

2. Qualora i premi di cui al comma 1 siano di importo inferiore a quello previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il pagamento è effettuato previa esibizione del titolo, senza obbligo di identificazione del vincitore.

ART. 32.

(Definizione delle pendenze del versamento una tantum ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. Per la definizione del debito residuo dei concessionari della gestione della rete telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, derivante dall'applicazione per l'anno 2015 dell'articolo 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, l'importo residuo ancora dovuto e non versato all'Erario dai concessionari alla data di entrata in vigore del presente articolo è corrisposto nella misura ridotta determinata ai sensi del comma 3, mediante il versamento di tre rate di pari importo, con scadenza rispettivamente il sessantesimo, il centoventesimo e il

centottantesimo giorno successivo alla comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 10 giugno 2027.

2. Possono accedere alla definizione i concessionari che presentano apposita istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4 e che, con riferimento alle somme oggetto della definizione, prestano acquiescenza alle pronunce giurisdizionali emesse nei loro confronti e rinunciano ai giudizi pendenti, alle impugnazioni già proposte e alla proposizione di nuovi giudizi nei confronti dello Stato e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nei rapporti interni alla filiera restano fermi il criterio di ripartizione dell'onere economico previsto dall'articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015 e il diritto di ciascun operatore di agire in regresso, pro quota, nei confronti degli altri operatori della medesima filiera.

3. L'importo residuo dovuto da ciascun concessionario che aderisce alla definizione agevolata di cui al presente articolo, è ridotto mediante l'applicazione di una percentuale determinata moltiplicando il grado di assolvimento dell'importo originariamente dovuto per una percentuale massima di riduzione, individuata in misura tale che la riduzione complessivamente riconosciuta ai concessionari non ecceda il 20 per cento dell'ammontare complessivo residuo. Il perfezionamento della definizione comporta, limitatamente alla posizione del concessionario aderente e nei soli rapporti con l'Erario, l'estinzione delle obbligazioni relative al prelievo per l'annualità 2015 e la rinuncia dell'Erario alla riscossione degli interessi maturati sulle somme definite. Sono fatte salve le somme già definitivamente acquisite all'Erario per le quali non si fa luogo a rimborso.

4. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza di definizione, le modalità di comunicazione dell'importo dovuto e quelle di versamento delle rate. Il concessionario deposita nei giudizi pendenti l'atto di rinuncia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'importo dovuto e trasmette all'Agenzia la relativa documentazione. La definizione si perfeziona con il tempestivo e integrale versamento delle tre rate e con il deposito degli atti di rinuncia. Le spese dei giudizi oggetto di rinuncia sono compensate.

5. In caso di mancato pagamento di una delle rate entro il termine previsto, il concessionario decade dai benefici di cui al presente articolo. Nei suoi confronti sono avviate le procedure di riscossione dell'intero importo originariamente dovuto, comprensivo degli interessi, al netto delle somme già versate, che restano definitivamente acquisite e sono imputate al debito originario. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle posizioni già integralmente definite alla data della sua entrata in vigore.

ART. 33.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39-octies:

1) al comma 3, lettera a), le parole: «per l'anno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 35,50 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;

2) al comma 5: 2.1) alla lettera b), le parole: «per l'anno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, euro 49 il chilogrammo convenzionale e, a decorrere dal 1° luglio 2027»; 2.2) alla lettera c), le parole: «euro 165,50 il chilogrammo per l'anno 2027 ed euro 169,50 il

chilogrammo a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «euro 165,50 il chilogrammo dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 ed euro 169,50 il chilogrammo a decorrere dal 1° luglio 2027»;

3) al comma 6, le parole: «per l'anno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027, in 221 euro per 1.000 sigarette e, a decorrere dal 1° luglio 2027»;

b) all'articolo 39-terdecies, al comma 3, le parole: «al 41 per cento per l'anno 2027 e al 42 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 41 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 42 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;

c) all'articolo 62-quater, comma 1-bis, le parole: «al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento e al 15 per cento dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027;

d) all'Allegato I, alla voce "Tabacchi lavorati":

1) alla lettera b), le parole: «per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 28 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;

2) alla lettera c), le parole: «per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 48 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;

3) nella lettera d), le parole: «per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dal 1° luglio 2027»;

e) all'articolo 62-quater.2:

1) al comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1, effettuata in violazione del primo periodo, si applica, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»;

2) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante o all'importatore che, in violazione del comma 16, vende a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende a distanza, in violazione del comma 16, i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.»

f) all'articolo 62-quinquies:

1) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il produttore e il fornitore nazionale, di cui al comma 4, sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4-ter. Il rappresentante fiscale di cui al comma 4, designato dal

produttore o fornitore di cui al medesimo comma 4, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 4-quater. Il produttore e il fornitore nazionale prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e, comunque, non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348. 4-quinquies. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 64, la decadenza dall' autorizzazione di cui al comma 4-bis o al comma 4-ter è pronunciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli qualora il soggetto autorizzato perda il possesso dei requisiti soggettivi previsti rispettivamente dai medesimi commi 4-bis e 4-ter o venga meno la garanzia di cui al comma 4-quater. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e dell'imposta sul valore aggiunto, è disposta la revoca dell'autorizzazione. 4-sexies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 4-bis e 4-ter per i soggetti già censiti ai fini dell'imposta e per i nuovi soggetti obbligati.»;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante o all'importatore che, in violazione del comma 6, vende a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 30.000. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende a distanza, in violazione del comma 6, i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000.».

ART. 34.
(Riordino delle disposizioni concernenti le modalità di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina)

1. Al fine di assicurare maggiore omogeneità dei canali di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti del tabacco e della nicotina e rafforzare l'efficacia delle attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62-quater:

1) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e della commercializzazione dei medesimi prodotti devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 2 e 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67. L'autorizzazione di cui al presente comma non è cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con la titolarità delle rivendite di cui al comma 5 e con l'autorizzazione di cui al comma 5-bis.»;

2) al comma 4: 2.1) dopo le parole: «versamento dell'imposta di consumo,» sono inserite le seguenti: «anche mediante l'utilizzo di sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali,»; 2.2) le parole: «anche in caso di vendita a distanza» sono soppresse;

3) al comma 5-bis, la lettera c) è soppressa;

4) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

«5-quater. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1-bis nelle tariffe di vendita è stabilito con provvedimento della Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per materia, da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Agenzia. 5-quinquies. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, il prezzo di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quello richiesto dal fabbricante. Qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori del territorio dell'Unione europea, le richieste di cui al periodo precedente sono presentate dall'importatore che ne abbia l'esclusiva di importazione ovvero dal rappresentante munito di apposito mandato conferito dal fabbricante. 5-sexies. Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, è di novanta giorni per i procedimenti di cui al comma 5-quater e di quaranta giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 5-quinquies. 5-septies. Con provvedimento della Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per materia, da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, sono stabilite le tariffe di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1-bis. Le componenti del prezzo di vendita al pubblico diverse dall'imposta di consumo e dall'imposta sul valore aggiunto sono liberamente determinate tra le parti. 5-octies. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1-bis in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 2, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale. 5-novies. I titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 5-bis si approvvigionano dei prodotti di cui al comma 1-bis esclusivamente presso i depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.»;

5) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre con provvedimento di urgenza, in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione.»;

6) Dopo il comma 7-quinquies è inserito il seguente:

«7-sexies. In attuazione dell'articolo 21, comma 6, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è vietata l'immissione sul mercato di componenti o elementi che, venduti separatamente o in combinazione tra loro, per caratteristiche costruttive, modalità di assemblaggio o destinazione d'uso, siano idonei ad aumentare il volume inalabile dei serbatoi e delle cartucce monouso oltre i limiti previsti dal medesimo articolo 21, comma 6, lettera a), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.

6. È consentito lo smaltimento delle scorte dei componenti e degli elementi di cui al presente comma fino ad esaurimento delle stesse, entro e non oltre il 31 dicembre 2027. A tal fine, le scorte di cui al periodo precedente possono essere trasferite dai depositi di distribuzione ai punti vendita entro e non oltre il 1° giugno 2027».

b) all'articolo 62-quater.1:

1) al comma 2, la lettera c) è soppressa;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 16.»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 4-ter, le parole: «di cui ai commi 3, 4 e 4-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4-bis»;

5) al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

6) al comma 6: 6.1) le parole: «di cui ai commi 3, 4 e 4-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4-bis»; 6.2) dopo le parole: «o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.» è inserito il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, l'Agenzia

delle dogane e dei monopoli può disporre con provvedimento di urgenza, in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione.»;

7) al comma 9: 7.1) le parole: «sono tenuti il rappresentante di cui al comma 2, lettera c), e» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto»; 7.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso adempimento è tenuto il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis), titolare di un deposito situato nel territorio nazionale, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che il medesimo soggetto intende immettere in consumo nel territorio nazionale.»;

8) al comma 13, la lettera c) è soppressa;

9) dopo il comma 13-bis.2 sono inseriti i seguenti:

«13-ter. I titolari dell'autorizzazione alla vendita di cui al comma 13 si approvvigionano dei prodotti di cui al comma 1 esclusivamente presso i depositi autorizzati indicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 13-quater. L'autorizzazione alla vendita dei prodotti di cui al comma 1 non è cumulabile, in capo al medesimo soggetto, con le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4-bis. 13-quinquies. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 4-bis, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.»;

10) al comma 16: 10.1) dopo le parole: «Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati,»; 10.2) le parole: «di cui ai commi 3, 4 e 4-bis», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4-bis»; 10.3) dopo le parole «nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili» sono inserite le seguenti: «, anche mediante l'utilizzo di sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali»

c) all'articolo 62-quater.2:

1) al comma 2, lettera b), il numero 2) è soppresso;

2) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I depositi utilizzati ai fini della fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti previsti dalla determinazione direttoriale di cui al comma 18.»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 6, il secondo periodo è soppresso;

5) al comma 7, le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5»;

6) al comma 8: 6.1) le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5»; 6.2) dopo le parole: «o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 6.» è inserito il seguente periodo: «Nei casi di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre con provvedimento di urgenza, in via cautelativa, la sospensione dell'autorizzazione.»;

7) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti di cui al comma 1 in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano si avvale di un soggetto autorizzato ai sensi del comma 3, titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.»;

8) al comma 18: 8.1) alla lettera a), le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5» e sono, in fine, aggiunte le seguenti: «, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati»; 8.2) alla lettera d), dopo le parole: «le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili» sono inserite le seguenti: «, anche mediante l'utilizzo di sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali»;

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le disposizioni attuative concernenti le modalità di vendita dei prodotti di cui agli articoli 62-quater, comma 1-bis, e 62-quater.1, comma

1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui agli articoli 62-quater, comma 5-bis, e 62-quater.1, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo i seguenti criteri:

a) garanzia dell'adeguatezza dell'assortimento dei prodotti rispetto alla domanda riferibile alla propria rivendita;

b) garanzia della neutralità dell'esposizione e dell'offerta dei prodotti verso il pubblico, tenuto conto delle caratteristiche oggettive degli stessi e del loro grado di diffusione nel mercato di riferimento. In ogni caso, divieto di modalità di esposizione ovvero di offerta riconducibili in via esclusiva ovvero prevalente a un singolo marchio o produttore;

c) divieto di associare o condizionare la vendita dei prodotti ai consumatori alla vendita o alla cessione gratuita di altri prodotti;

d) limitazione delle attività informative rivolte al pubblico alle informazioni sulle caratteristiche dei prodotti, unicamente dirette ai consumatori adulti;

e) divieto di accordi di esclusiva tra i rivenditori e i produttori ovvero tra i rivenditori e i distributori;

f) divieto di accettare incentivi, premi, servizi supplementari, di qualunque natura e genere e da qualsivoglia soggetto, direttamente legati al raggiungimento di quote di mercato o di obiettivi di volume;

g) garanzia dell'attuazione del divieto di vendita dei prodotti ai minori, anche mediante l'individuazione e l'adozione di tecnologie elettroniche per l'accertamento della maggiore età, senza oneri a carico dei fabbricanti, dei distributori e dei rivenditori;

h) coerenza delle modalità di esposizione e vendita, presso tutti gli esercizi autorizzati, con quelle previste per i rivenditori di generi di monopolio in materia di tabacchi lavorati.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, commercializzati in via esclusiva presso le rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, secondo disposizioni attuative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti, ai fini di cui al comma 5, le modalità di contestazione delle violazioni, i criteri di graduazione delle sanzioni disciplinari e le procedure di sospensione, decadenza e revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 62-quater, comma 5-bis, e 62-quater.1, comma 13, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2, che non siano ritenute di natura e gravità tali da comportare la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 62-quater, comma 5-bis, e 62-quater.1, comma 13, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può infliggere una pena pecuniaria disciplinare da un minimo di euro 5 ad un massimo di euro 258. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni di cui al periodo precedente nei casi di violazione abituale o persistente delle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2. L'abitualità si realizza quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il titolare ne commetta un'altra, pure della stessa indole, nei sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti. La persistenza si verifica allorquando, entro un biennio, il titolare abbia commesso quattro trasgressioni, anche di indole diversa, per ciascuna delle quali sia stata irrogata una pena pecuniaria disciplinare.

6. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il secondo periodo è soppresso.

7. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, dell'articolo 62quater.1, commi 3 e 4-bis, e dell'articolo 62-quater.2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, restano valide. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al periodo precedente adeguano i relativi depositi alle disposizioni introdotte dal presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano titolari sia dell'autorizzazione di cui all'articolo 62-quater, comma 2, sia dell'autorizzazione di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, adeguano la propria organizzazione alle disposizioni introdotte dal presente articolo entro il termine di cui al periodo precedente. Decorso tale termine, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è disposta la sospensione delle autorizzazioni non conformi alle disposizioni di cui al presente articolo fino all'avvenuto adeguamento. Con i provvedimenti di cui al comma 8 sono stabiliti le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 3), e lettera c), numero 3), nonché il relativo regime transitorio.

8. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità e i termini per l'attuazione del presente articolo.

CAPO V
MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E ALTRE MISURE FISCALI

ART. 35.
(Ritenuta d'acconto nelle transazioni business to business)

1. All'articolo 38, comma 1, quinto periodo, del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'1 per cento a decorrere dall'anno 2029», sono sostituite dalle seguenti: «con un'aliquota dell'1 per cento per l'anno 2028 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2029».

ART. 36.
(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

1. All'articolo 5, comma 7, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole «superiori a euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiori a euro 30.000».

ART. 37.
(Modifiche all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote annuali utilizzabili in compensazione nell'anno 2027 dei crediti d'imposta, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del medesmo decreto-legge n. 34 del 2020, sono a loro volta ripartite in dieci rate annuali di pari importo. Le disposizioni del primo periodo non si applicano alle quote annuali relative alle spese per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

2. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Utilizzo in compensazione dei crediti spettanti ai sensi dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) - 1. I crediti spettanti ai sensi dell'articolo 24-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 3, per ciascun soggetto beneficiario e per ciascun periodo di riferimento, entro il limite dell'importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'Agenzia delle entrate e disponibile al momento della presentazione della delega di pagamento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative del comma 1, con particolare riguardo alla comunicazione, mediante procedure automatizzate, dei

crediti e delle relative variazioni, rettifiche, sospensioni o revoche, all'aggiornamento dell'importo disponibile, al controllo automatizzato delle deleghe di pagamento, allo scarto di quelle recanti compensazioni eccedenti il predetto importo e alla relativa comunicazione al soggetto che ha trasmesso la delega. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 5, commi 5 e 6.

3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità e i termini di trasmissione e aggiornamento delle informazioni, le specifiche tecniche delle procedure automatizzate e le ulteriori disposizioni attuative di carattere tecnico.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle deleghe di pagamento presentate a decorrere dalla data fissata dal decreto di cui al comma 2.».

3. All'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini del contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti, in caso di cessazione della partita Iva ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, è inibita la possibilità di acquisire e cedere crediti d'imposta, anche di natura agevolativa. Gli eventuali atti effettuati in violazione del presente divieto si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge.».

ART. 38.

(Misure per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria)

1. Al fine di rafforzare le azioni per l'emersione dei veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e la corrispondenza dei dati contenuti negli archivi pubblici dei veicoli all'effettiva consistenza del parco circolante, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia nonché degli altri soggetti individuati con il decreto di cui al comma 3, procede, con periodicità almeno trimestrale, al raffronto dei dati contenuti:

a) nella banca dati delle coperture assicurative di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110, adottato ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

b) nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) nei dati relativi alle revisioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

d) nel sistema informativo del pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ivi compreso il registro dei veicoli esteri di cui all'articolo agli articoli 93-bis e 94, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

e) nel registro unico telematico dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

2. Il raffronto di cui al comma 1 è volto ad implementare l'individuazione dei veicoli per i quali non risulta registrata una copertura assicurativa in corso di validità, né una delle deroghe di cui all'articolo 122-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, e può essere utilizzato ai fini dell'adozione delle opportune iniziative per la regolarizzazione delle posizioni assicurative e comunque per la messa a disposizione delle posizioni agli organi competenti per i controlli e per l'accertamento delle violazioni previste a legislazione vigente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle imprese e del made in Italy, sentiti, per i profili di competenza, l'Automobile Club d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e

acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative ed operative dei commi 1 e 2, ivi incluse quelle concernenti: i flussi informativi e i formati dei dati; gli identificativi comuni e le modalità di amministrazione e gestione, nonché di consultazione telematica, anche da parte degli organi di polizia stradale, degli elenchi redatti ai sensi del comma 2; le modalità di interoperabilità tra le banche dati di cui al comma 1, anche mediante la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le iniziative per il rafforzamento dell'implementazione delle medesime; nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché agli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative di cui al medesimo comma 3, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. A decorrere dal 1° marzo 2027 l'intestatario del documento unico di circolazione può chiedere, per le targhe di cui all'articolo 100, comma 8, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, una specifica combinazione numerica, alfabetica o alfanumerica. Il corrispettivo, a carico del richiedente, per il rilascio di ciascuna targa personalizzata di cui al primo periodo è fissato per le persone giuridiche, le società e le imprese in euro 10.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in 5.000 euro, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027, e per le persone fisiche in euro 1.000, per le richieste presentate fino al 31 maggio 2027, e in euro 500, per quelle presentate a decorrere dal 1° giugno 2027. Al corrispettivo deve aggiungersi il costo di produzione destinato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e la restante quota a titolo di maggiorazione destinata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire con il provvedimento di cui al comma 7.

6. La specifica combinazione di cui al comma 5 è utilizzabile per un solo veicolo, individuato con il numero di telaio, al quale è abbinata, con possibilità, da parte dello stesso titolare, di nuovo abbinamento, in tutti i casi di alienazione o radiazione del veicolo precedente abbinato. I soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991 n. 264, previa verifica con il centro di elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasportiDirezione generale della Motorizzazione civile che la combinazione richiesta non sia già stata utilizzata, immatricolano il veicolo e rilasciano il documento unico di circolazione, nonché una targa provvisoria con le caratteristiche di cui all'articolo 102, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992. Alla consegna delle targhe di cui al comma 6 provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio del documento unico di circolazione nelle more del quale è consentita la circolazione previa apposizione al veicolo della targa provvisoria di cui al secondo periodo. La targa rilasciata non è alienabile.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, necessarie a recepire le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Nel medesimo termine di sessanta giorni di cui al primo periodo, sono altresì stabilite, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, le modalità di rilascio della targa personalizzata e le necessarie disposizioni attuative ed operative.

8. Le maggiori entrate derivanti dal comma 5, al netto di quelle previste al terzo periodo del medesimo comma, sono destinate a un apposito fondo da istituire, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

9. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti:

a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;

b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui alla lettera a), ivi compresa l'identificazione del codice unico di progetto (CUP);

d) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.

ART. 39.

(Riduzione dell'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda si detrae il 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'imposta lorda si detrae il 19 per cento»;

b) all'articolo 109, comma 5, le parole: «A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 19 per cento».

ART. 40.

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole:

«dal 1° gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio».

ART. 41.

(Armonizzazione dei termini per le agevolazioni fiscali relative all'acquisto della prima casa)

1. Alla nota I) all'articolo 1, parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro diciotto mesi dall'acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dall'acquisto»;

b) al comma 4, ultimo periodo, le parole: «entro un anno dall'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dall'alienazione»;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: «entro un anno dall'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dall'alienazione»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d'imposta spetta anche quando l'alienazione dell'immobile precedentemente posseduto avviene dopo l'acquisto della nuova abitazione, entro il termine previsto dal comma 5.».

2. Le disposizioni di cui comma 1 si applicano anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge per i quali, a tale data, non sono ancora decorsi i termini previgenti.

TITOLO III
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA, ASSISTENZA SOCIALE, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ, TERZO SETTORE E DISABILITÀ

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ART. 42.
(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;

2. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, come modificati dal comma 1 del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, è incrementata di 29,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 54,9 milioni di euro per l'anno 2029;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, è incrementata di 110,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 205 milioni di euro per l'anno 2028 e di 94,3 milioni di euro per l'anno 2029;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, è incrementata di 30,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 61,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 30,8 milioni di euro per l'anno 2029.

3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche alle trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, senza soluzione di continuità con i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dal 1° maggio 2026 al 30 novembre 2026.»;

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Il beneficio contributivo di cui al comma 2-bis è riconosciuto nel limite di spesa di 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 90,1 milioni di euro per l'anno 2028 e di 45,1 milioni di euro per l'anno 2029. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis.».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 43.

(Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di donne lavoratrici e giovani)

1. All'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, qualora i nuovi assunti siano lavoratrici madri o di età inferiore ai 36 anni, il coefficiente di maggiorazione di cui al comma 14 è pari, rispettivamente all'80 per cento e al 40 per cento.».

2. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo.

ART. 44.

(Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'articolo 360-septies, è inserito il seguente:

«Art. 360-octies. Flat tax incrementi reddituali giovani lavoratori - 1. I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, con esclusione delle pensioni di cui al comma 2, lettera a), del predetto articolo, percepiti nell'anno 2027 dai lavoratori del settore privato sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota dell'uno per cento al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore è nato successivamente al 31 dicembre 1997;

b) il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, nel periodo d'imposta, non è superiore a euro 28.000.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica su una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno, comunque non superiore a euro 2.500, pari alla differenza tra quest'ultimo e il reddito normalizzato dell'anno precedente. Per reddito normalizzato dell'anno precedente si intende il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente rapportato al numero di giorni lavorati nell'anno precedente e moltiplicato per il numero dei giorni lavorati nell'anno.

3. Con una comunicazione scritta al sostituto d'imposta ovvero in sede di dichiarazione dei redditi il lavoratore può optare per l'applicazione delle regole generali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

4. Nei confronti dei lavoratori che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non avendo esercitato l'opzione di cui al comma 3 non si applicano i benefici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, di cui all'articolo 1, commi 10 e 18 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di cui all'articolo 227 e 229 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e di cui all'articolo 6, della presente legge.

5. In caso di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 la somma a titolo di trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spetta, alle condizioni ivi previste, ai lavoratori che ne beneficerebbero se optassero per l'applicazione delle regole generali di tassazione ai sensi del comma 3.

6. Ai lavoratori ai quali si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 spetta, alle condizioni ivi previste, la somma di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

7. I sostituti d'imposta di cui all'articolo 33 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 all'atto dell'erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio l'ammontare soggetto alla medesima. Qualora in tale sede l'imposizione sostitutiva si riveli non spettante o spettante su un importo inferiore, i medesimi sostituti d'imposta provvedono alla determinazione e al recupero delle imposte dovute tenendo conto dell'imposta sostitutiva applicata. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore a euro 60, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

8. Su richiesta scritta del lavoratore, i sostituti d'imposta applicano durante l'anno, provvisoriamente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali e in sede di conguaglio, se spettante, applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 tenendo conto delle imposte già trattenute.

9. I benefici previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dagli articoli 225, 226 e 246 del citato testo unico delle imposte sui redditi e dall'articolo 8, comma 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

10. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

11. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

ART. 45.
(Modifiche alla disciplina dei fringe benefit per i giovani lavoratori)

1. All'articolo 53, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:

«Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Per il periodo d'imposta 2027, in deroga a quanto previsto dalla prima parte del terzo periodo, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al quarto periodo è elevato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti che non hanno compiuto 31 anni nonché per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.».

ART. 46.
(Rafforzamento della funzionalità dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della formazione continua e della riqualificazione professionale, individua misure volte a sostenere l'adattamento del capitale umano all'introduzione e alla diffusione dei sistemi di

intelligenza artificiale, favorendo l'occupabilità, le transizioni professionali, l'aggiornamento delle competenze e la prevenzione dell'obsolescenza professionale, con particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti agli effetti della trasformazione tecnologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, istituito dall'articolo 12 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

ART. 47.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.

2. È prorogato, per l'anno 2027, l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di dodici mesi. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 9,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 13,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato per l'anno 2027, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2027, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente comma sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente comma decadono dal trattamento integrativo se rifiutano, senza giustificato motivo, di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le previsioni di cui al quarto periodo si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di

trasporto pubblici. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

6. È prorogato, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, con oneri a valere del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in considerazione della limitata disponibilità finanziaria del Fondo bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il trattamento di cui al primo periodo è autorizzato secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economie e finanze n. 45 del 16 gennaio 2025. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS assicura il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa riferiti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l'anno 2027. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8. Per l'anno 2027 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2027, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. È prorogato, per l'anno 2027, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, recante "Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate", alle condizioni stabilite dal predetto articolo 1 per una durata massima di complessivi dodici mesi e nel limite di spesa un milione per l'anno 2027, con oneri a valere del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale assicura il controllo e il monitoraggio, anche in via prospettica, degli oneri conseguenti, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite delle disponibilità finanziarie assegnate. L'INPS provvede, altresì, a trasmettere almeno semestralmente il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10. È prorogato, per l'anno 2027, il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa 30 milioni di euro per l'anno 2027 con oneri a valere del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale assicura il controllo e il monitoraggio, anche in via prospettica, degli oneri conseguenti, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite delle disponibilità finanziarie assegnate. L'INPS provvede, altresì, a trasmettere almeno semestralmente il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. È prorogata, per l'anno 2027, la misura di sostegno al reddito di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della medesima legge n. 145 del 2018, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018. La precitata indennità è riconosciuta in continuità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dai primi due periodi, valutati in 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a centoquattordici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a centotrentotto mesi»;

b) al comma 7, dopo le parole: «7.417.100 euro per l'anno 2026» sono aggiunte le parole «, nonché pari a 6.731.700 euro per l'anno 2027 e a 6.881.900 euro per l'anno 2028»

13. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, secondo periodo, le parole «i cinquantaquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i settantotto mesi»;

b) al comma 998, dopo le parole «e di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026» sono aggiunte le seguenti «, nonché di euro 2.420.400 per l'anno 2027 e di euro 2.475.200 per l'anno 2028».

14. Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari complessivamente a euro 9.152.100 per l'anno 2027 e a euro 9.357.100 per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 48.
(Misure in materia di lavoro nel settore artigianato)

1. All'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«Al fine di sostenere la crescita imprenditoriale e occupazionale, l'impresa iscritta da almeno sette anni, in modo continuativo, all'albo di cui all'articolo 5 conserva la qualifica di impresa artigiana anche qualora superi i limiti di cui al primo comma per effetto di nuove assunzioni o di

acquisizioni di aziende o di rami d'azienda effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2027, purché non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa di cui al primo comma, lettera a): un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 27 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa di cui al primo comma, lettera b): un massimo di 11 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 15 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa di cui al primo comma, lettera c): un massimo di 38 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 19; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 48 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l'impresa di cui al primo comma, lettera d): un massimo di 10 dipendenti;

e) per l'impresa di cui al primo comma, lettera e): un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 17 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. La disposizione di cui al terzo comma si applica a condizione che l'impresa mantenga, per i mesi successivi al superamento dei limiti di cui al terzo comma medesimo, un numero di dipendenti non inferiore a quello raggiunto alla data del superamento. Ai fini del primo periodo non si computano le riduzioni di personale dovute a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. In caso di mancato mantenimento del livello occupazionale, l'impresa perde la qualifica di impresa artigiana acquisita ai sensi del terzo comma, a decorrere dalla data in cui si è verificata la riduzione.».

ART. 49.
(Trattamento sostitutivo della retribuzione nel settore della pesca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 1° marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, è riconosciuto un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al presente comma afferisce alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali di cui al comma 7.

2. Ai fini del diritto al trattamento sostitutivo i lavoratori devono possedere una anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni alla data di presentazione della domanda, maturata presso il datore di lavoro che richiede la prestazione, anche su più unità navali. Il requisito di anzianità di lavoro effettivo non è richiesto per le sospensioni dal lavoro dovute ad intemperie stagionali. Per gli armatori e proprietari armatori il requisito si intende soddisfatto qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'iscrizione alla relativa gestione pensionistica.

3. Il trattamento sostitutivo è dovuto per sospensioni dal lavoro a causa di intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, aventi il carattere della transitorietà, quali fenomeni infettivi e attacchi parassitari rilevanti, mancanza di lavoro e perdita di commesse, perdita consistente del prodotto e per provvedimenti delle autorità nazionali ed europee. La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti. La transitorietà della situazione aziendale sussiste quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di prestazione, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, l'accesso al trattamento sostitutivo è garantito per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Lo stesso trattamento non è dovuto per le festività non

retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione, nonché per le giornate in cui i lavoratori sospesi si dedichino ad altre attività remunerate.

5. L'importo del trattamento sostitutivo della retribuzione è pari all'ottanta per cento della retribuzione media giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate ed è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. L'importo mensile del trattamento non può superare l'importo massimo giornaliero risultante dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non si applica, limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni, ai trattamenti concessi per intemperie stagionali. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo della retribuzione spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

6. Per l'ammissione al trattamento sostitutivo della retribuzione i datori di lavoro presentano in via telematica all'INPS la domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le giornate richieste e allegata l'eventuale documentazione comprovante la mancanza di lavoro, perdita di commesse o la perdita consistente del prodotto. Il datore di lavoro documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. La domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall'inizio della sospensione. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel terzo periodo, l'eventuale trattamento sostitutivo della retribuzione non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all'integrazione salariale, l'impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita. Il trattamento sostitutivo della retribuzione è concesso dall'INPS, che ne stabilisce modalità e criteri di erogazione, ed è erogato direttamente ai beneficiari. Il provvedimento di concessione o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. In caso di supplemento di istruttoria, l'INPS può richiedere all'impresa di fornire, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di sostitutivo della retribuzione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.

7. A carico delle imprese di cui al comma 1 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di due punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti e della retribuzione convenzionale per gli armatori e i proprietari armatori di cui al medesimo comma 1. A carico dei datori di lavoro che presentano domanda di trattamento è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a quattro punti percentuali della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate. Il contributo addizionale non è dovuto per trattamenti concessi per intemperie stagionali.

8. I periodi di trattamento sostitutivo della retribuzione sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferito il trattamento. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti di cui al medesimo comma 1 cessano di essere iscritti al fondo di cui all'articolo 29, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di versare la relativa contribuzione. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è abrogato. È altresì abrogato l'articolo 31 della legge 7 maggio 2026, n. 70.

ART. 50.
(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento del trattamento di fine servizio)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Con effetto dal 1° gennaio 2028, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2028, il termine di nove mesi di cui al primo periodo è rideterminato in sei mesi; lo stesso termine di nove mesi è rideterminato in tre mesi con effetto dal 1° gennaio 2029, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2029. Con effetto dal 1° gennaio 2030, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, alla liquidazione dei trattamenti di cui al primo periodo l'ente erogatore provvede a decorrere dalla data di cessazione fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente comma.».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2031, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, il limite di 50.000 euro di cui alle lettere a) e

b) del comma 6 è rideterminato in 60.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2031, in 70.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2032, in 80.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2033 e in 90.000 euro qualora i predetti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2034. Con effetto dal 1° gennaio 2035, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data e limitatamente ai casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, non trovano applicazioni le disposizioni di cui al comma 7.».

ART. 51.
(Ape sociale)

1. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2027 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 6 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2027. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2027, di 370 milioni di euro per l'anno 2028, di 350 milioni di euro per l'anno 2029, di 300 milioni di euro per l'anno 2030, di 170 milioni di euro per l'anno 2031 e di 30 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

ART. 52.

(Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 da destinare al finanziamento di interventi, da adottare con successivo provvedimento legislativo, diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali.

ART. 53.

(Misure in favore degli anziani)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, un fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di euro 300 per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria, definiti con il decreto di cui al quarto periodo. La Carta di cui al primo periodo è riconosciuta nell'anno 2027 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, di importo su base annua complessivamente non superiore, per l'anno 2025, a 28.000 euro e che abbiano compiuto l'età di 75 anni alla data del 31 dicembre 2026. Le somme assegnate con la Carta di cui al primo periodo non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente comma e dal comma 2 e, in particolare, le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, delle strutture sanitarie e delle prestazioni professionali sanitarie presso i quali la Carta può essere utilizzata, nonché le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

2. Per le procedure connesse all'erogazione della Carta di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. L'INPS, salvo quanto previsto dal primo periodo, provvede alle attività derivanti dai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 1, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2027»;

b) all'articolo 35, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per gli anni 2025 e 2026 e non superiore a 12.000 euro per l'anno 2027»;

c) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2026», sono inserite le seguenti: «, nonché di 136 milioni di euro per l'anno 2027».

ART. 54.

(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2027, i requisiti minimi previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 55.

(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

1. Nell'anno 2027 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

ART. 56.

(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermina il tetto reddituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modifiche regolamentari applicando l'indice ISTAT del 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per la determinazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al

2007. La maggiore contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 20 settembre 1980 n. 576 è richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, e deve essere corrisposta integralmente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa Forense. La comunicazione di cui al periodo precedente viene trasmessa da Cassa Forense agli interessati entro e non oltre il termine del 31 maggio 2027.

2. A partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 è pari all'1,75%. Se la media dei redditi è superiore a euro 59.700,00 la percentuale di cui al periodo primo periodo è ridotta nella misura di:

a) 1,50% per lo scaglione di reddito da euro 59.700,01 a euro 89.800,00;

b) 1,30% per lo scaglione di reddito da euro 89.800,01 a euro 104.400,00;

c) 1,15% per lo scaglione di reddito da euro 104.400,01 al tetto reddituale pari a euro 131.800,00.

3. Gli scaglioni di cui al comma 2 sono rivalutati anno per anno secondo la disciplina prevista dal Regolamento unico della previdenza forense.

4. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense conseguentemente ridetermina i trattamenti pensionistici, nei limiti del termine prescrizionale di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione, applicando i criteri di cui al comma 1 e con riferimento alla maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata. I ratei di pensione già maturati sono pagati nei limiti della prescrizione.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E TERZO SETTORE

ART. 57.
(Bonus lavoratrici madri)

1. A decorrere dall'anno 2027, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli o più figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio nel caso di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo nel caso di più di due figli, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 100 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto, dall'INPS, con cadenza trimestrale, e non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. I commi 219 e 220 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono soppressi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 58.

(Fondo "Valore nuovi nati")

1. Al fine di promuovere la cultura del risparmio e della previdenza tra i giovani e di favorire la costituzione di una posizione di risparmio di lungo periodo fin dalla nascita, a decorrere dal 1° gennaio 2027 è istituito con contabilità separata, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un Fondo denominato "Valore nuovi nati", a favore dei nati a decorrere dalla medesima data.

2. Entro tre mesi dalla nascita, l'INPS costituisce una posizione individuale nell'ambito del fondo, intestata al minore, con un versamento a carico dello Stato pari a 100 euro annui fino al compimento del diciottesimo anno di età e ne dà comunicazione ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale. Al finanziamento della posizione possono contribuire, con versamenti volontari, i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 6.

3. L'INPS provvede alla raccolta dei versamenti di cui al comma 2 e alla gestione delle attività di cui al comma 5. La gestione finanziaria delle risorse del fondo è affidata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla Cassa depositi e prestiti s.p.a., secondo criteri di prudenza, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6.

4. I versamenti di cui al comma 2, effettuati da parte dei genitori, dei parenti e degli affini, come individuati al comma 2 fino al compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario, entro un importo massimo pari a 1.000 euro annui, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19 per cento.

5. Le somme accantonate nel fondo sono trasferite, a partire dal compimento del diciottesimo anno di età del beneficiario e su sua richiesta, a una forma pensionistica complementare, anche individuale, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo le ipotesi individuate con il decreto di cui al comma 6. All'atto del trasferimento, l'INPS certifica alla forma pensionistica complementare l'ammontare dei versamenti effettuati. Le somme trasferite non sono considerate contributi versati alla forma pensionistica complementare ai fini della deduzione di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, la Banca d'Italia e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, gestione finanziaria delle risorse del fondo, le modalità e la frequenza dei versamenti, le modalità operative del trasferimento e delle specifiche ipotesi di riscatto, nonché i tempi e le modalità di comunicazioni trasparenti ai beneficiari da parte di INPS.

7. Alle attività previste dal presente articolo, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 59.

(Disposizioni in materia di congedo parentale)

1. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un ulteriore mese» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva di ulteriori due mesi, elevata a tre mesi nel caso di secondo figlio e a quattro mesi nel caso di figlio di terzo o superiore ordine,». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2026.

ART. 60.
(Voucher per i servizi dell'infanzia a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi)

1. Al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie presso l'INPS e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un contributo nel limite di spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, da erogare al termine del periodo di congedo di maternità e di paternità, per un periodo massimo di tre mesi nell'arco degli undici mesi successivi, su richiesta e in alternativa al relativo congedo parentale. Il contributo non può eccedere la misura pari a cinquecento euro mensili, da destinare all'acquisto di servizi di babysitting e per fare fronte agli oneri per i servizi educativi, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Per i genitori entrambi lavoratori autonomi, il contributo è corrisposto ad uno solo. Il contributo di cui presente comma non concorre ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per il calcolo dell'Assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.

230. I criteri di accesso, le modalità di utilizzo del beneficio e le procedure ai fini del monitoraggio e del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto dell'autorità politica delegata alle politiche per la famiglia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 61.
(Misure in favore delle donne vittime di violenza)

1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029

2. Al comma 191, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «triennio 2024-2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2024-2029».

ART. 62.
(Fondo per il finanziamento di iniziative e attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore)

1. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata, a decorrere dall'anno 2027, di 15 milioni di euro annui.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

CAPO III
MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ

ART. 63.
(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi destinati in via permanente al trasporto delle persone con disabilità motoria)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 4,59 milioni di euro nell'anno 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per l'erogazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, di contributi agli Enti iscritti al registro di cui all'articolo 45, che abbiano acquistato autoveicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata sino a 3.000cc e potenza sino a 130kw, forniti di serie con sollevatori elettro-idraulici per il trasporto di soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti o adattati permanentemente entro un mese dall'immatricolazione. Il contributo non può superare il 18 per cento del costo complessivo al netto dell'IVA sostenuto per l'acquisto del veicolo e per l'adattamento.».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite:

a) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai commi da 1, 2 e 3;

b) con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità con riferimento al comma 3-bis. Il decreto stabilisce, in particolare:

1) gli ulteriori requisiti relativi al numero minimo di posti accessibili nonché volti a garantire che gli autoveicoli per i quali sia assegnato un contributo rimangano in maniera duratura nella proprietà di Enti iscritti al registro di cui all'articolo 45 e che, in maniera altrettanto duratura, siano destinati al trasporto di persone con ridotte o impedite capacità motorie;

2) la cadenza dell'erogazione dei contributi, a partire da quelli per gli autoveicoli acquistati nel secondo semestre del 2027;

3) il termine per la richiesta del contributo;

4) l'eventuale affidamento di tutte o parte delle attività per la gestione del ciclo di vita del contributo anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel limite di quota parte della complessiva autorizzazione di spesa di cui al comma 3-bis non superiore a 90.000 euro per l'anno 2027 e a 180.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028.»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e autoveicoli adattati per il trasporto di persone con disabilità motoria».

ART. 64.
(Misure per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale)

1. Al fine di promuovere e favorire l'accesso alla pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e di sostenerne l'inclusione sociale attraverso lo sport, è autorizzata la spesa di 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP), da destinare alla realizzazione di specifici progetti di promozione, avviamento e diffusione della pratica sportiva sul territorio nazionale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di un programma annuale di interventi predisposto dal CIP, d'intesa con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e con il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il CIP trasmette annualmente al medesimo Dipartimento una relazione sull'utilizzo delle risorse, sulle attività realizzate e sui risultati conseguiti.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 65.
(Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo l'articolo 360-octies, è inserito il seguente:

«Art. 360-novies. Imposta sostitutiva sul trattamento economico accessorio - 1. Per l'anno 2027 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigente in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2026, a 50.000 euro. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decretolegge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

ART. 66.
(Disposizioni in materia di assunzioni e di trattamento del pubblico impiego)

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, della legge 19 giugno 2019, n. 56 le parole: «l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «l'anno 2025, al 100 per cento per l'anno 2026, al 75 per cento per l'anno 2027 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2028».

2. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, del 100 per cento per l'anno 2026, del 75 per cento per l'anno 2027 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2028»;

b) al terzo periodo, le parole: «e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2027».

3. All'articolo 9, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le parole: «l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2026 e 2027».

4. All'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole «l'anno accademico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti:

«gli anni accademici 2025/2026 e 2027/2028»;

b) al quarto periodo, le parole: «A decorrere dall'anno accademico 2026/2027» sono sostituite con le seguenti: «Per l'anno accademico 2026/2027 e a decorrere dall'anno accademico 2028/2029,».

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 828:

1) al primo periodo, dopo le parole: «5.660 posti dell'organico dell'autonomia» sono aggiunte le seguenti: «e, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028 è ulteriormente ridotta di 4.925 posti dell'organico dell'autonomia»;

2) al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, una ulteriore riduzione di un numero di posti pari a 2.049 unità»;

b) al comma 829, le parole: «l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2025 e 2027».

6. Per l'anno 2027 le agenzie fiscali, gli enti di regolazione dell'attività economica, gli enti produttori di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorità di bacino distrettuali, le Autorità di sistema portuale e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura non comprese nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, può derogarsi a quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l'invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.

8. Per effetto di quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 del presente articolo, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere alla sostituzione, in ciascun esercizio finanziario, del personale appartenente ai propri ruoli che, nello stesso esercizio finanziario, sia stato collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla vigente disciplina previdenziale, nei limiti delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nella medesima annualità per effetto dei predetti collocamenti a riposo e, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comunque nei limiti di un numero di unità non superiore a quelle cessate nell'annualità stessa, dandone evidenza all'interno dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6. Le predette amministrazioni comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale assunto ai sensi del presente comma e i relativi oneri.».

11. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

12. Per il potenziamento dei compiti e delle attività delle amministrazioni economicofinanziarie, anche finalizzato alle misure di contrasto all'evasione fiscale e altre misure fiscali di cui al capo V del titolo II, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

13. Le risorse del Fondo risorse decentrate del personale delle aree professionali e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dei ministeri possono essere utilizzate anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie in favore dei dipendenti in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

ART. 67.
(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

1. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica» sono soppresse;

2) le parole: «conseguiti nell'anno precedente dalle» sono sostituite dalle seguenti: «in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle»;

3) dopo le parole: «dipendenti contrattualizzati» sono inserite le seguenti: «, conseguiti nell'anno precedente da tali categorie»;

4) dopo le parole: «retribuzioni contrattuali» sono inserite le seguenti «, al netto delle componenti arretrate»;

b) al comma 4:

1) le parole: «predetto comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;

2) le parole: «delle altre categorie del pubblico impiego» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto delle componenti arretrate, conseguiti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione del personale destinatario dell'adeguamento annuale previsto dal comma 1, calcolati con il criterio della media ponderata con la consistenza numerica di tali categorie».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 68.
(Computo dell'Irap sui compensi e onorari per incentivi tecnici)

1. Gli articoli 45, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpretano nel senso che le risorse finanziarie ivi indicate sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP. Sono fatti salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a loro carico del recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, si interpreta nel senso che le somme recuperate a titolo di spese legali a carico delle controparti sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e l'IRAP. Sono fatti salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a loro carico del recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 69.
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, al comma 1 dell'articolo 71, al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 75. 2.Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, è destinata all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno, ferme rimanendo le risorse previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3. Una quota dell'incremento di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027 è destinata all'ulteriore finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.

4. Al fine di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'anno 2027, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l'anno 2027 e fermo restando il limite della tariffa oraria definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nell'allegato 3 alla presente legge, pari complessivamente a 300 milioni di euro, di cui 213 milioni di euro per i dirigenti medici e 87 milioni di euro per il personale sanitario del comparto Sanità. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Restano ferme le disposizioni in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario di lavoro massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari complessivamente a 300 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard come rideterminato dal comma 1.

5. Per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dalle sentenze e dagli accordi transattivi relativi al riconoscimento del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo in favore del personale del comparto sanità che effettui prestazioni giornaliere eccedenti le sei ore, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero della salute, per il successivo trasferimento, entro il 31 marzo 2027, alle regioni, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, di 380 milioni di euro complessivi, di cui 114 milioni di euro per la dirigenza medica e 266 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

7. All'interno dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui al comma 1, una quota di 138 milioni nell'anno 2027, di 236 milioni nell'anno 2028 e di 273 milioni nell'anno 2029 rientra nella

libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche al fine di far fronte agli eventuali oneri derivanti dagli effetti dell'inflazione.

8. Al fine di garantire la massima trasparenza in materia di costi delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate del SSN, con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso non seguito da ricovero per accessi non caratterizzati da condizioni di emergenza o urgenza, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, sono stabilite le caratteristiche del documento riepilogativo da rilasciare all'assistito, in forma digitale o cartacea, contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, nonché le relative modalità di rilascio.

ART. 70.

(Modifiche alla disciplina della compartecipazione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2027 la quota di compartecipazione è definita annualmente dalla regione di residenza in misura fissa tra un minimo di 30 euro ed un massimo, a carico dei soggetti di cui al comma 237, lettere a) e b), di 150 euro mensili; il limite massimo è di 50 euro per i soggetti di cui al comma 237, lettera c).»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di omesso pagamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al 100 per cento della quota non versata.»;

c) al secondo periodo, le parole: «non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a decorrere dall'anno 2024 per tale finalità ai sensi del comma 239» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente per tale finalità ai sensi del comma 239».

2. Al decreto del Ministro della salute del 14 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 18 dicembre 2025, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse, al secondo considerato, le parole: «, nella misura individuata tra il 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato» sono soppresse;

b) all'articolo 1, le parole: «, compresa tra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato, raddoppiabili in caso di omesso pagamento o comunicazione, da applicare, a decorrere dall'anno 2024, al salario netto percepito in Svizzera» sono soppresse.

ART. 71.

(Modifica del tetto di spesa e premialità per investimenti delle aziende farmaceutiche)

1. A decorrere dall'anno 2028, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ulteriormente incrementato, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 di 0,2 per cento.

2. Al fine di sostenere gli investimenti nel settore farmaceutico, in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti, a decorrere dall'anno 2027 la quota di ripiano che

ciascuna azienda farmaceutica eroga in favore delle regioni e province autonome è ridotta di un importo complessivamente non superiore a 160 milioni di euro annui, qualora siano verificate le condizioni di cui al comma 3.

3. La riduzione di cui al comma 2 si applica qualora l'azienda farmaceutica abbia effettuato nell'anno di riferimento del superamento del tetto investimenti addizionali rispetto all'anno precedente in uno o più dei seguenti ambiti: innovazione farmaceutica, sperimentazione clinica, produzione di medicinali, sviluppo delle tecnologie industriali e delle attività logistiche e commerciali a elevata rilevanza strategica. I predetti investimenti devono comunque favorire:

a) capacità, competenze o infrastrutture stabilmente localizzate sul territorio nazionale e contribuire, direttamente o indirettamente, alla produzione, distribuzione o vendita di farmaci destinati anche al Servizio sanitario nazionale e al mercato italiano;

b) il rafforzamento industriale, scientifico, clinico o tecnologico del sistema farmaceutico e sanitario italiano.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro il 31 marzo 2027, sono stabilite le modalità di valutazione degli investimenti di cui al comma 3, ai fini della concessione della riduzione annuale di cui al comma 2, comunque nei limiti dell'importo complessivo annuo di cui al medesimo comma 2 e comunque per ciascuna azienda farmaceutica di importo annuo non superiore alla quota di ripiano regionale dovuta a seguito di superamento del relativo tetto di spesa. Con il medesimo decreto sono stabilite, per ciascuna azienda farmaceutica destinataria della riduzione annuale, anche le modalità di ripartizione della medesima riduzione annuale tra le regioni e le province autonome.

5. L'importo della riduzione di cui al comma 2 è stabilito annualmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy entro il termine perentorio del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento degli investimenti realizzati nei termini indicati al comma 3 con riferimento a ciascuna azienda farmaceutica beneficiaria. Conseguentemente, le aziende farmaceutiche effettuano il ripiano di cui all'articolo 1, comma 580, sesto periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nei tempi ivi previsti, applicando agli importi comunicati dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai sensi del medesimo articolo 1, comma 580, quarto periodo, la riduzione su base regionale di cui al primo periodo del presente comma e nel limite massimo dell'importo di ripiano dovuto per singola regione e provincia autonoma per l'anno di riferimento.

6. Ai fini del ristoro in favore delle regioni e province autonome della minore quota di ripiano corrisposta in relazione a quanto previsto dal presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la compensazione del ripiano farmaceutico, con dotazione pari a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Entro il 30 novembre di ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le quote determinate ai sensi del comma 5, primo periodo. Le aziende beneficiare della riduzione di cui al comma 2, entro il 5 dicembre di ogni anno, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Ministero della salute, al Ministero del Made in Italy e ad AIFA l'importo erogato a titolo di ripiano.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 si applicano anche agli investimenti effettuati nell'anno 2026 e al ripiano per il superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo all'anno 2026.

8. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di compensazione dei crediti delle regioni nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti.

ART. 72.
(Accesso precoce ai farmaci innovativi)

1. In via sperimentale, per il triennio 2027-2029, una quota non superiore a 70 milioni di euro annui del fondo per i farmaci innovativi, di cui all'articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è destinata a rendere tempestivamente disponibili i medicinali per il trattamento di patologie gravi e invalidanti, per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e il trattamento sia indifferibile, in assenza di un'autorizzazione alla rimborsabilità. Conseguentemente, per il predetto triennio 2027-2029, sono ridotti proporzionalmente, per un valore complessivo di 70 milioni di euro annui, gli importi destinati alle finalità di cui all'articolo 1, commi 288 e 290, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. L'accesso precoce ai medicinali non costituisce presupposto giuridico di riconoscimento anticipato della rimborsabilità né di fissazione del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale e non è vincolante ai fini delle successive decisioni assunte dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE) operante presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 3.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, da adottarsi entro il 28 febbraio 2027, sono disciplinate le modalità e la tempistica per la richiesta di accesso precoce da parte delle aziende farmaceutiche, i criteri di valutazione del farmaco, di determinazione del prezzo. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità dirette a disciplinare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Una volta autorizzato l'accesso precoce, il medicinale è inserito in un apposito elenco, aggiornato periodicamente dall'AIFA.

5. L'azienda titolare del medicinale è tenuta a presentare il dossier ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale entro trenta giorni dal provvedimento di autorizzazione per l'immissione in commercio rilasciato dall' AIFA.

6. L'AIFA dispone la sospensione dell'accesso precoce, in qualsiasi momento, nel caso in cui la Commissione Europea non conceda l'AIC nonostante la positive opinion dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), o in presenza di segnalazioni di sicurezza che richiedono ulteriori approfondimenti da parte delle autorità sanitarie o di necessità di approfondimenti istruttori da parte dell'AIFA in merito alla sicurezza, qualità, efficacia e conformità del medicinale. L'AIFA dispone, altresì, la revoca dell'accesso precoce, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

a) l'azienda farmaceutica non rispetta l'obbligo di presentare il dossier per la classificazione e prezzo nei termini previsti dal comma 5;

b) il medicinale o la nuova indicazione terapeutica non ottiene l'inserimento in una classe di rimborsabilità entro dieci mesi dalla presentazione del dossier di cui al comma 5;

c) il medicinale viene ritirato dal mercato o la sua commercializzazione viene sospesa per decisione dell'azienda o delle autorità regolatorie.

7. In caso di revoca dell'accesso precoce di cui al comma 6, lettere a) e b), l'azienda farmaceutica titolare si impegna a garantire gratuitamente, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, la continuità terapeutica dei pazienti avviati al trattamento fino alla determinazione della classe di rimborsabilità definitiva ovvero fino a interruzione del trattamento o, ancora, fino al passaggio ad altra linea di trattamento mediante il ricorso agli strumenti disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, per un periodo non superiore ai dodici mesi.

8. In caso di mancata osservanza del periodo di garanzia della continuità terapeutica per i pazienti in trattamento, l'AIFA comminerà una sanzione per un importo pari al valore del costo che si sarebbe dovuto sostenere per garantire la continuità terapeutica per dodici mesi, incrementato del 10 per cento.

9. L' AIFA con propria deliberazione può stabilire ulteriori misure tecniche occorrenti per dare attuazione al presente articolo.

ART. 73.

(Ripiano dispositivi medici anni 2019-2023 e modifica dei tetti di spesa)

1. Il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato nella misura del 4,7 per cento a decorrere dall'anno 2027. Restano ferme le procedure per la determinazione dei tetti di spesa regionali previste dal medesimo articolo 9-ter, comma 1, lettera b).

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, lo Stato concorre alla copertura degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per un importo complessivo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030 e 2031.

3. La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano degli importi di cui al comma 2 è stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione agli importi complessivamente spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma nel periodo 2019-2023, sulla base di quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

4. Con riferimento agli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i tetti di spesa regionali ivi indicati sono stabiliti al medesimo livello del tetto nazionale.

5. Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 il decreto ministeriale di cui all'articolo 9ter, comma 8, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riguardante l'eventuale superamento a livello nazionale e regionale del tetto di spesa di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 9-ter, è adottato entro il 31 marzo 2027. Conseguentemente le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano i provvedimenti di propria competenza entro il 31 maggio 2027.

6. Le aziende fornitrici di dispositivi medici erogano la quota di propria competenza relativa:

a) all'anno 2019, entro il 30 luglio 2027;

b) all'anno 2020, entro il 30 luglio 2028, al netto del contributo statale di cui al comma 2;

c) all'anno 2021, entro il 30 luglio 2029, al netto del contributo statale di cui al comma 2;

d) all'anno 2022, entro il 30 luglio 2030, al netto del contributo statale di cui al comma 2;

e) all'anno 2023, entro il 30 luglio 2031, al netto del contributo statale di cui al comma 2.

ART. 74.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati)

1. Il tetto di spesa di cui all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo rideterminato dall'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a decorrere dall'anno 2027 è ulteriormente incrementato di 3 punti percentuali, di cui 2 punti percentuali da destinare agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 maggio 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza post acuzie e un punto percentuale da destinare agli effetti derivanti dall'applicazione delle tariffe stabilite dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 agosto 2026, riguardante la determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

ART. 75.

(Disposizioni in favore della lotta alla droga)

1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2025 e 2026 e pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 5 agosto 2026, n. 140, è rifinanziato di euro 20.563.750 annui a decorrere dall'anno 2027.

TITOLO VI
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, INFRASTRUTTURE, INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA E INFRASTRUTTURE

ART. 76.

(Interventi normativi in materia di energia)

1. Tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea, sono autorizzati gli interventi di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83.

2. Per il costante monitoraggio degli interventi di cui al comma 1 e per la verifica dell'impatto degli stessi sul bilancio in coerenza con il ciclo di sorveglianza di cui alla Comunicazione c/2026/4514, le Amministrazioni competenti, per il tramite dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale, che assicura il coordinamento delle informazioni da rendere alla Commissione europea, garantiscono la trasmissione di informazioni aggiornate con cadenza mensile.

ART. 77.

(Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie e per il miglioramento della sicurezza e lo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria)

1. Per il finanziamento del contratto di programma - parte Servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa complessiva di 600 milioni di euro per l'anno 2027 e 970 milioni di euro per l'anno 2028 da destinare a interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria.

2. Per il finanziamento del contratto di programma - parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa complessiva di 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2028 di cui:

a) 1.450 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione di programmi finalizzati al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete ferroviaria nazionale;

b) 1.600 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi, con specifico riferimento alla variante resa necessaria dalle rilevanti condizioni geomeccaniche emerse durante la fase di realizzazione;

c) 500 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto relativo all'accesso alla galleria di base del Brennero – circonvallazione di Trento;

d) 170 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per i progetti di raddoppio delle tratte Frasso Telesino-Telese, Telese-Vitulano e Apice-Orsara della linea ferroviaria Napoli-Bari;

e) 140 milioni di euro nel biennio 2027-2028 per il progetto di raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sulla linea Messina-Catania.

3. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 sono immediatamente disponibili ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti. Fermo restando il limite delle risorse complessivamente assegnate per ciascuna annualità ai sensi dei commi 1, 2 e 6 e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, qualora si renda necessario per il conseguimento degli obiettivi previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere disposta la rimodulazione delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 6 tra interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie.

4. Ai fini del monitoraggio del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi, fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente ivi compresi quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 188 del 1 settembre 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può richiedere al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ulteriori adempimenti necessari alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76.

5. Limitatamente alle annualità 2027 e 2028 e per le finalità connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti ai sensi della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono erogate al soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con cadenza semestrale entro il mese di gennaio e luglio di ogni anno. Ai fini della determinazione dell'importo dei trasferimenti successivi al primo, si tiene conto delle risorse già trasferite e delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

6. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 2 sono integrate nella misura di 350 milioni di euro per l'anno 2029 e di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e le risorse di cui alla lettera e) del comma 2 sono integrate nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2029 a valere sul contratto di programma - parte Investimenti 2027-2031.

ART. 78.
(Misure per la funzionalità degli impianti idroelettrici)

1. Al fine di garantire una rapida manutenzione, recupero e funzionalità dei bacini idroelettrici, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Anche al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti e garantire il trasferimento all'insieme dei clienti finali del sistema elettrico dei benefici ottenuti, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione è contrattualizzata, sino all'80 per cento dei relativi volumi, e comunque per una percentuale non inferiore al 50 per cento dei medesimi, con il Gestore dei servizi energetici s.p.a. (GSE) mediante contratti per differenza a due vie, secondo le modalità ed i criteri definiti, con uno o più provvedimenti, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la durata dei contratti è pari a 20 anni e, in caso di subentro, i contratti sono trasferiti al nuovo concessionario;

b) sono mantenuti adeguati incentivi per i produttori alla gestione efficiente degli impianti, anche in relazione al profilo di produzione, mediante l'eventuale utilizzo nei contratti di profili contrattuali standardizzati o proporzionali all'effettiva produzione;

c) il corrispettivo contrattuale è determinato con riferimento ai costi medi efficienti, comprensivi dei canoni, degli specifici impianti oggetto dei diversi contratti.

3. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato, i provvedimenti di ARERA di cui al comma 2 possono altresì prevedere la cessione, da parte del GSE, dell'energia elettrica oggetto di contrattualizzazione ai sensi del medesimo comma anche attraverso contratti a termine, di durata non superiore ai 5 anni. Le controparti di detti contratti e le condizioni economiche applicate sono individuati attraverso procedure competitive.

4. Le risorse rivenienti dalla valorizzazione dell'energia contrattualizzata ai sensi dei commi 2 e 3 sono destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema.

ART. 79.

(Contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW)

1. Al fine di sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW, il Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. è autorizzato a concedere, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2028 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, in favore dei soggetti che accedono al meccanismo di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026, il cui avviso di avvenuta pubblicazione è contenuto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2026, nel limite di un contingente complessivo di potenza pari a 3 GW. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai profili finanziari e di contabilità pubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità di attuazione e di monitoraggio della spesa del presente comma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

ART. 80.

(Misure a sostegno della produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica)

1. Al fine di rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica disciplinati dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2028 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. per la concessione di contributi per la copertura integrale dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:

a) 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 per gli ospedali pubblici e le strutture sanitarie pubbliche che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

b) 150 milioni di euro per l'anno 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, per gli edifici scolastici pubblici che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

c) 130 milioni di euro per l'anno 2028 per le università statali che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

d) 15 milioni di euro per l'anno 2028, per gli edifici delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

e) 55 milioni di euro per l'anno 2028 per gli edifici e le infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria dell'edificio;

f) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, per gli impianti natatori e gli impianti destinati agli sport del ghiaccio che conseguano una riduzione di almeno il 30% del fabbisogno di energia primaria.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definiti, per ciascuna delle misure di cui al presente articolo, i criteri e le modalità di assegnazione, verifica della riduzione dei fabbisogni di energia primaria ed eventuale revoca delle risorse, nonché i requisiti tecnici degli interventi anche ai fini dell'adeguamento della vigente disciplina attuativa e le modalità di monitoraggio della spesa di cui al presente articolo. Il monitoraggio è attuato, secondo i principi di unicità dell'invio delle informazioni da parte dei soggetti interessati, interoperabilità tra i processi amministrativi e riutilizzo delle informazioni già disponibili presso le pubbliche amministrazioni.

ART. 81.

(Misure per lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo della produzione sostenibile di biometano, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione del sistema energetico, l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e la promozione dell'economia circolare, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, mediante procedure competitive gestite dal Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per la riconversione degli impianti esistenti alimentati a biogas, il potenziamento degli impianti di produzione di biometano esistenti e la realizzazione di nuovi impianti. In particolare, gli incentivi di cui sopra consistono in:

a) un incentivo in conto esercizio i cui oneri sono posti a carico del gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

b) un contributo a fondo perduto in misura non superiore al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

2. L'eventuale cumulo tra gli incentivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato. Il sostegno è riconosciuto per la produzione di biometano destinata a usi diversi dai trasporti, compresi gli impieghi nei settori industriali difficili da decarbonizzare, con esclusione della generazione termoelettrica.

3. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas.

ART. 82.

(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore)

1. Al fine di contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto dalle imprese a forte consumo di energia, preservarne la competitività e favorirne la decarbonizzazione, è istituito, nel rispetto del paragrafo 4.5 della disciplina per gli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF), un regime temporaneo di sostegno destinato alle imprese iscritte nell'elenco tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e operanti nei settori o sottosettori ammissibili ai sensi della medesima disciplina. Il sostegno compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoconsumata, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029 e 2030, e comunque nel limite di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, di 800 milioni di euro nel 2029 e di 700 milioni di euro nel 2030, fermo restando il prezzo minimo previsto dalla disciplina europea; il consumo agevolabile è determinato secondo criteri verificabili, uniformi e non discriminatori, idonei a evitare sovracompensazioni e aumenti incentivati dei consumi. Il beneficio è concesso per un periodo massimo di tre anni. Il beneficiario destina risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto, nei termini previsti dalla disciplina europea, a investimenti aggiuntivi in produzione o approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, recupero di calore, flessibilità della domanda o altre misure di decarbonizzazione, avviati dopo la domanda. Il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a. verifica l'adempimento degli obblighi e dispone, in caso di inosservanza, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altri aiuti è consentito nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e sovracompensazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definiti requisiti, metodologia di calcolo, massimali, modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, indicatori ambientali, obblighi di trasparenza e coordinamento, ammontare degli oneri di gestione nei limiti del 2% delle risorse destinate alla misura con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo.

2. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

ART. 83.

(Sostegno temporaneo al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle piccole e medie imprese non energivore)

1. Al fine di ridurre l'incidenza dei costi energetici sulle piccole e medie imprese, sostenerne la competitività e favorirne la transizione energetica, è istituito, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un regime temporaneo di sostegno destinato alle micro, piccole e medie imprese, che non risultano iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il sostegno è riconosciuto, nel limite massimo di 1.000 milioni di euro nel 2027, di 1.430 milioni di euro nel 2028, di 600 milioni di euro nel 2029 e di 500 milioni di euro nel 2030, in misura non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso rilevato nella pertinente zona di offerta e con riferimento a non più del 50 per cento del consumo annuo del beneficiario negli anni 2028, 2029

e 2030. Il beneficiario destina risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi in impianti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, efficienza energetica, elettrificazione dei processi, pompe di calore, recupero di calore, gestione intelligente dei consumi o altre misure di riduzione delle emissioni, avviati dopo la domanda e completati entro trentasei mesi dalla concessione, salvo il diverso termine stabilito dalla Commissione europea. Il Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verifica l'adempimento degli obblighi e dispone, in caso di inosservanza, la riduzione o il recupero dell'aiuto, maggiorato degli interessi. Il cumulo con altri aiuti è consentito nel rispetto dei massimali applicabili, con divieto di doppio finanziamento e sovracompensazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di accesso, i periodi di riferimento, la metodologia di calcolo, i massimali differenziati per dimensione d'impresa, le modalità di assegnazione, monitoraggio e recupero, gli indicatori ambientali, gli obblighi di trasparenza e il coordinamento con i vigenti meccanismi di incentivazione e autoproduzione di energia rinnovabile e, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di monitoraggio della spesa per gli investimenti del presente articolo. 2. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.430 milioni di euro per l'anno 2028, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

4. Gli eventuali costi di gestione della misura di cui al presente articolo sono posti, nel limite del 2%, a carico delle risorse di cui al comma 1.

ART. 84.
(Piano sociale per il clima)

1. Il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del Piano sociale per il clima (PSC) di cui al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, il Ministero istituisce un'apposita Unità di missione di livello dirigenziale generale, fino al completamento del Piano sociale per il clima e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo provvedimento di organizzazione interna con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 861.441 euro per l'anno 2027 e di euro 912.266 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

2. Gli incarichi dirigenziali relativi al posto di funzione di livello generale e ai tre posti di funzione di livello non generale di cui al comma 1 sono conferiti anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Unità di missione di cui al comma 1, per l'attuazione del Piano sociale per il clima, cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e provvede alle attività in materia di monitoraggio, rendicontazione e controllo avvalendosi del sistema informatico «ReGiS», di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ivi inclusa la raccolta, registrazione e archiviazione dei dati ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/955, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.

4. L'Unità di missione di cui al comma 1 sottoscrive la dichiarazione di gestione, corredata della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima, ai fini della successiva presentazione alla Commissione europea, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, delle domande di pagamento ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955.

5. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, altresì, tra le Direzioni generali esistenti, quella competente ad assicurare l'attuazione operativa delle misure, degli investimenti e delle azioni di rispettiva competenza e a vigilare sull'operato dei soggetti attuatori esterni, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi del Piano sociale per il clima, fermi restando i compiti in capo all'Unità di missione ai sensi dei commi 3 e 4.

6. L'attuazione delle singole misure, investimenti e azioni del Piano sociale per il clima è affidata ai soggetti attuatori individuati dal Piano medesimo ovvero selezionati secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

7. I soggetti attuatori assicurano la piena e tempestiva attuazione delle misure e degli investimenti di rispettiva competenza nel rispetto del cronoprogramma e dei traguardi e obiettivi, adottano ogni iniziativa utile alla rendicontazione delle spese e garantiscono il rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2023/955.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'attuazione delle misure del Piano sociale per il clima, può avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione, di altra amministrazione o organismo competente, che può essere individuato quale organismo intermedio ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060, anche in fase attuativa, in funzione delle necessità operative che emergono nel corso dell'attuazione del Piano medesimo. La convenzione di cui al primo periodo disciplina la delega delle funzioni gestionali in capo all'amministrazione o all'organismo interessato e le modalità di svolgimento delle funzioni medesime, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. I soggetti attuatori e gli organismi intermedi alimentano il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con i dati di rispettiva competenza riguardanti la realizzazione fisica, finanziaria e procedurale, in attuazione dell'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

10. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 7 o di utilizzo irregolare o indebito delle risorse il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede alla revoca, anche parziale, del finanziamento e al recupero delle somme indebitamente erogate, anche mediante compensazione.

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvede, sulla base delle richieste presentate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a effettuare i trasferimenti in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, ovvero dei soggetti attuatori, a valere sulle risorse del Piano medesimo e del corrispondente cofinanziamento nazionale affluite sul conto corrente di tesoreria denominato «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EUItalia - Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee», ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR, previa verifica della dichiarazione di gestione e della documentazione giustificativa sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano sociale per il clima trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, predispone e invia alla Commissione europea le domande di pagamento periodiche ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2023/955, avvalendosi del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1,

comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante scambio elettronico dei dati con il sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC).

13. Il monitoraggio dell'attuazione del Piano sociale per il clima ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/955 è assicurato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite dell'Unità di missione di cui al comma 1, in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

- Ispettorato generale per il PNRR, mediante il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come previsto dall'articolo 1, comma 779, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

14. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, consente la rilevazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale a livello di misura, investimento e azione, nonché la misurazione del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, garantendo l'interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni e degli enti a qualunque titolo interessati e l'alimentazione del sistema elettronico unionale di scambio dati (SFC).

15. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace alimentazione del sistema informatico

«ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano sociale per il clima, i soggetti attuatori e gli organismi intermedi si attengono alle istruzioni tecnicooperative adottate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR d'intesa con l'Unità di missione di cui al comma 1.

16. Ai fini dell'adeguamento del sistema «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, strumentale all'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 9, 12, 13 e 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può avvalersi del supporto tecnico della SOGEI – Società generale di informatica S.p.A. mediante la stipula di specifiche convenzioni o mediante l'adeguamento dei massimali previsti dalle convenzioni in essere, qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, TRASFORMAZIONE DIGITALE, AGRICOLTURA E TURISMO

ART. 85.
(Rifinanziamento del credito di imposta ZES unica)

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti: «2.400 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.250 milioni di euro per l'anno 2028».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 86.
(Attuazione della riforma del "Codice degli incentivi")

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I capitoli di bilancio istituiti nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi del comma 2, relativi rispettivamente alle misure a fondo perduto e alle misure di natura mista o finanziaria, sono articolati nelle sezioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138. Le misure di natura mista prevedono congiuntamente l'erogazione di incentivi di natura finanziaria e di contributi a fondo perduto. Per queste ultime le informazioni di cui al comma 4-bis, devono riportare la quota destinata ai contributi a fondo perduto.»;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento delle risorse del Fondo di cui al presente comma a favore di contabilità speciali, dei conti bancari e postali, previste a legislazione vigente, può essere disposto tenuto conto delle somme necessarie per i pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, in relazione alle somme già oggetto di un impegno giuridicamente vincolante.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la coerenza dell'operatività del Fondo di cui al comma 2 con gli obiettivi di finanza pubblica, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ciascun capitolo e per ogni sezione degli stessi, secondo un modello stabilito d'intesa tra dette amministrazioni, entro il 10 settembre di ciascun anno, il dato relativo al primo semestre dell'esercizio degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto unitamente a una previsione per l'esercizio in corso e per quello successivo degli incassi e dei pagamenti effettuati a valere sulle contabilità speciali e sui conti bancari e postali utilizzati per la gestione delle misure del Fondo, nonché del saldo finanziario netto.

2. A seguito dell'adozione dei decreti ministeriali con i quali sono definite le discipline quadro di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, lo stanziamento di ciascuno dei capitoli di spesa in cui si articola il Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, può essere rimodulato tra le sezioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy.

3. Le risorse disponibili nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 sono versate, entro il 31 marzo 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con i cronoprogrammi di spesa degli interventi e con gli obiettivi di finanza pubblica, al Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012.

4. Per le risorse non confluite sui capitoli di cui al comma 1, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella di cui all'allegato 4 alla presente legge, resta ferma l'applicazione, limitatamente alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, della disciplina prevista dalle predette autorizzazioni, ivi compresa quella attuativa.

5. Per le risorse giacenti nelle contabilità speciali e nei conti bancari e postali relative alle misure che confluiscono nel fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, ma non rientranti nella disciplina di cui al comma 3, resta ferma l'applicazione della disciplina delle originarie autorizzazioni di spesa e delle relative disposizioni attuative.

6. Contestualmente all'adozione di ciascun decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 138 del 2026, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, distintamente per ogni decreto, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 e i relativi cronoprogrammi di spesa su base pluriennale. Gli aggiornamenti delle informazioni di cui al presente comma sono trasmessi con le modalità e le tempistiche di cui al comma 4-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

ART. 87.
(Misure in materia di trasformazione digitale)

1. Per rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici strategici, e per promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione dell'ecosistema di interoperabilità della pubblica amministrazione, è realizzato il riassetto delle società pubbliche operanti nell'ambito della trasformazione digitale, attraverso il trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, della società 3-i s.p.a. alla Sogei s.p.a., da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La società all'esito del trasferimento di cui al comma 1 subentra, altresì, nella gestione e nelle connesse funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), relative:

a) al nodo eIDAS italiano per la circolarità delle identità digitali fra tutti gli Stati membri dell'Unione europea; il subentro è comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2024/1183;

b) all'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e all'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato (INAD) di cui, rispettivamente, agli articoli 6-ter e 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il trasferimento di cui al presente articolo è realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di 3-i s.p.a. risultante da una situazione patrimoniale, riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione, approvata dal Consiglio di amministrazione della 3-i s.p.a., previo parere favorevole del Collegio sindacale e, successivamente, comunicata alle amministrazioni socie e accettata dal Consiglio di amministrazione di Sogei s.p.a.

4. Sogei s.p.a., entro 60 giorni successivi al trasferimento, mediante girata sul certificato azionario, provvede a versare il corrispettivo agli azionisti di 3-i s.p.a. e a modificare lo statuto della medesima società prevedendo, tra l'altro, un nuovo assetto organizzativo delle attività. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società trasferita decadono dalla data di girata sul certificato azionario, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.

5. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, le prestazioni in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti convenzionali, le amministrazioni possono stipulare con la società di cui al comma 2, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, convenzioni di affidamento di analoghi servizi, definendo i costi, i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni.

6. A esito del trasferimento di cui al presente articolo, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 88.
(Misure in materia di investimenti nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e per l'efficientamento energetico della flotta della pesca)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, dopo le parole: «strumentali nuovi», sono inserite le seguenti: «, finalizzati altresì al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi energetici delle strutture aziendali e dei processi produttivi»;

b) al comma 457, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2026 e di 82.100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.».

2. Al fine di favorire interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'ammodernamento sostenibile delle unità della flotta da pesca nazionale, migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro del personale imbarcato, nonché di sostenere la competitività delle imprese di pesca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 2 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca, gestione della capacità della flotta e aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 89.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero del turismo)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 506, dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2025», sono aggiunte le seguenti: «, di 0,15 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2028»;

b) al comma 508, dopo le parole: «110 milioni di euro per l'anno 2025», sono aggiunte le seguenti: «, di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028».

ART. 90.
(Disposizioni in materi di trasferimenti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico)

1. Le risorse assegnate, a legislazione vigente, al Club alpino italiano e destinate alle attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, sono trasferite, dal Medesimo Ministero direttamente al bilancio autonomo del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale anche ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419.

TITOLO VII
MISURE IN MATERIA DI DIFESA E DI AFFARI INTERNI

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI DIFESA

ART. 91.
(Attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa)

1. Tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea, sono autorizzati gli interventi di cui al presente capo.

ART. 92.
(Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo con una dotazione di euro 26.430.000 per l'anno 2027, di euro 423.240.000 per l'anno 2028, di euro 434.900.000 per l'anno 2029, di euro 299.190.000 per l'anno 2030, di euro 242.090.000 per l'anno 2031 e di euro 218.220.000 annui a decorrere dall'anno 2032, da destinare a specifici interventi normativi in materia di implementazione delle "Forze di riserva della Difesa" quale bacino di personale addestrato e prontamente impiegabile in grado di supportare e integrare le Forze armate, e di adeguamento capacitivo della difesa. Il fondo di cui al primo periodo è integrato, per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa, nella misura di euro 206.087.456 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di euro 171.087.456 annui a decorrere dall'anno 2029.

ART. 93.
(Assunzioni giovani per la leva e ausiliari)

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 627, al comma 8:

1) dopo le parole: «i volontari in ferma prefissata, sono inserite le seguenti: «i carabinieri ausiliari della riserva volontaria,»;

2) dopo le parole: «gli allievi carabinieri,», sono inserite le seguenti: «gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria,»;

b) all'articolo 631:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Aeronautica militare», sono inserite le seguenti:

«; carabiniere ausiliario della riserva volontaria»;

2) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «l'allievo carabiniere», sono inserite le seguenti:

«, l'allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria»;

c) all'articolo 703, comma 1, le parole: «Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 709sexies, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali»;

d) all'articolo 706, premettere la seguente partizione: «Sezione I - Carabinieri effettivi»;

e) dopo l'articolo 709, è inserita la seguente partizione:

«Sezione II Carabinieri ausiliari della riserva volontaria Art. 709-bis (Requisiti per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Possono partecipare alle procedure selettive per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) età non superiore a ventisei anni;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) idoneità fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualità di carabiniere ausiliario della riserva volontaria.

2. I vincitori delle procedure selettive di cui al comma 1 sono ammessi alla ferma di un anno. Art. 709-ter (Modalità di reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Le modalità di reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Art. 709-quater (Incentivi per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria per almeno dodici mesi. Art. 709-quinquies (Riservatari per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. I bandi per il reclutamento dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria possono prevedere, nel limite massimo del 10 per cento dei posti disponibili, riserve a favore di:

a) diplomati presso le scuole militari;

b) assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri;

c) figli di militari deceduti in servizio. Art. 709-sexies (Riserve di posti nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri)

1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, in servizio o in congedo, di età non superiore a trentadue anni compiuti, i quali abbiano completato almeno dodici mesi di servizio senza demerito e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'accesso alle predette carriere stabiliti con determinazione del Comandante Generale, sono determinate nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili, da computarsi nel limite del 70 per cento dei posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera a), dando priorità, nella formazione delle graduatorie, al personale arruolato ai sensi dell'articolo 709-bis.

2. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

3. Nella formazione delle graduatorie si tiene conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto nonché delle eventuali specializzazioni acquisite durante i periodi di ferma e rafferma, considerati utili.»;

f) all'articolo 783, premettere la seguente partizione: «Sezione I Carabinieri effettivi»;

g) dopo l'articolo 785, è inserita la seguente sezione:

«Sezione II Carabinieri ausiliari della riserva volontaria Art. 785-bis (Formazione dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria) l. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria seguono l'iter formativo stabilito dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2. In tema di licenza ordinaria ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste all'articolo 592 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Art. 785-ter (Corso di formazione dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Gli arruolati ai sensi dell'articolo 709-bis sono ammessi al corso per allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria di durata non superiore a tre mesi.

2. Il personale di cui al comma 1, al termine del corso e previo superamento di prove finali, consegue la nomina a carabiniere ausiliario della riserva volontaria ed è immesso in ruolo al grado di carabiniere ausiliario della riserva volontaria secondo l'ordine della graduatoria finale.

3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate, nonché il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

4. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria si applicano le norme approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Art. 785-quater (Ferma annuale degli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Gli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria, all'atto dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria della durata di un anno. Art. 785-quinquies (Sospensione dalla nomina a carabiniere della riserva volontaria)

1. La nomina a carabiniere ausiliario della riserva volontaria è sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, se pur giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;

b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;

c) sono sospesi dal servizio;

d) si trovano in licenza straordinaria di convalescenza.»;

h) dopo l'articolo 850, è aggiunto il seguente:

«Art. 850-bis (Appartenenti al ruolo carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Il personale appartenente al ruolo carabinieri ausiliari della riserva volontaria, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle disposizioni in vigore, è impiegato in attività operative e addestrative nell'ambito dei reparti dell'Arma dei carabinieri, sul territorio nazionale e di massima su base regionale, in ragione dell'anzianità di servizio e della professionalità acquisita.

2. Ai sensi del comma 1, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri determina i profili di impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria.

3. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono attribuite le qualifiche di:

a) agente di pubblica sicurezza;

b) agente di polizia giudiziaria.»;

i) all'articolo 878, comma 1:

1) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma e rafferma;»;

2) dopo la lettera l), è inserita la seguente: «l-bis) allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria».

l) dopo sezione IV, è inserita la seguente partizione:

«Sezione IV- bis Carabinieri ausiliari della riserva volontaria Art. 952-bis (Rafferme dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di due anni.

2. La rafferma di cui al comma 1 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri.

3. I criteri e le modalità di ammissione alla rafferma sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Art. 952-ter (Impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria che hanno subito ferite o lesioni in servizio)

1. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria che perdono l'idoneità fisio-psicoattitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio

militare incondizionato, ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4a alla 8a della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alla successiva rafferma in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i carabinieri ausiliari della riserva volontaria possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, all'ulteriore rafferma e sono impiegati in incarichi adeguati al nuovo profilo sanitario posseduto. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria cui è attribuita una inidoneità complessiva ascrivibile alla 4a e alla 5a categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come carabinieri permanentemente non idonei in modo parziale. Art. 952-quater (Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono collocati in congedo illimitato:

a) alla scadenza del termine della ferma o della rafferma;

b) a seguito di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma, escluso il proscioglimento per permanente inidoneità al servizio militare incondizionato. Art. 952-quinquies (Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) e m), nei seguenti casi:

a) domanda presentata dall'interessato;

b) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

c) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;

d) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c);

e) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi di formazione previsti per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio;

f) perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento quale carabiniere ausiliario della riserva volontaria, salvo quanto previsto dall'articolo 952-ter, accertata con riferimento alle direttive tecniche sanitarie approvate con decreto del Ministro della difesa.

2. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico, è disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati.

3. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma è adottato dal Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri e determina la cessazione del rapporto di servizio. Art. 952-sexies (Proscioglimento a domanda dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 933, la domanda di proscioglimento può essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:

a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonché presso imprese od organizzazioni private;

b) gravi motivi familiari, tra i quali:

1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;

2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoghe a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.

2. Entro il dodicesimo mese di servizio i carabinieri della possono presentare domanda di proscioglimento anche per i casi non previsti dal comma 1.

3. La domanda di proscioglimento presentata dall'interessato è inoltrata dal comandante di corpo al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale può esprimersi anche sull'opportunità di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di servizio.

4. I giovani ammessi alla ferma possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.

5. Coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi del comma 4 non possono presentare domanda di partecipazione a concorsi per il reclutamento nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, banditi nell'anno in corso. Art. 952-septies (Proscioglimento a seguito di ferite o lesioni dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. I carabinieri ausiliari della riserva volontaria che perdono l'idoneità fisio-psicoattitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, sono prosciolti dalla ferma o dalla rafferma se le predette ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.

2. Sono, altresì, collocati in congedo illimitato, i carabinieri ausiliari della riserva volontaria che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni, per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, i quali, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato:

a) non presentano domanda per permanere in servizio fino al termine della ferma o della rafferma, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario;

b) non presentano domanda di permanere in servizio, se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.»;

m) all'articolo 988:

1) al comma 1, dopo le parole «e in servizio permanente», sono aggiunte le seguenti: «e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

2) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai militari richiamati della categoria dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria è attribuito lo stato giuridico dei carabinieri effettivi in ferma.»,

n) all'articolo 1013:

1) al comma 1-bis, dopo le parole «e in ferma breve», sono aggiunte le seguenti: «e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

2) al comma 2, dopo le parole «e in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti: «e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

3) al comma 3, dopo le parole «dei volontari delle Forze armate», sono aggiunte le seguenti parole «e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

4) al comma 4, dopo le parole «e in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti: «e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

5) al comma 5, dopo le parole «ovvero in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti parole

«o di carabiniere ausiliario della riserva volontaria»;

6) al comma 5-bis: 6.1) dopo le parole «volontari in servizio», sono aggiunte le seguenti: «e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»; 6.2) dopo le parole «viaggio dei volontari» sono aggiunte le seguenti: «e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria»; 6.3) dopo le parole «da parte dei volontari», sono aggiunte le seguenti: «e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

o) all'articolo 1501:

1) al comma l, dopo le parole «ai volontari in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti:

«e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

2) al comma 2, alinea, dopo le parole «in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti: «e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

3) al comma 3-bis, dopo le parole «in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti: «e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente «Permessi per i volontari inferma prefissata e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

p) all'articolo 1502:

1) al comma 1: 2.1) all'alinea, dopo le parole: «in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti: «e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»; 2.2) alla lettera a): 2.2.1) al numero 1, dopo le parole; «in rafferma annuale», sono aggiunte le seguenti: «e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma»; 2.2.2) al numero 2, dopo le parole: «in ferma prefissata triennale», sono aggiunte le seguenti: «e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma»; 2.3) alla lettera b): 2.3.1) al numero 1, dopo le parole: «e in rafferma annuale», sono aggiunte le seguenti: «e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma»; 2.3.2) al numero 2, dopo le parole. «in ferma prefissata triennale», sono aggiunte le seguenti: «e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma»;

2) al comma 4, lettera a), dopo le parole «dei volontari», sono aggiunte le seguenti: «e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

q) all'articolo 1503:

1) al comma 2: 2.1) alla lettera a), dopo le parole. «in ferma prefissata iniziale», sono aggiunte le seguenti:

«e per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma»; 2.2) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: «a-bis) fino a otto mesi per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma;»;

2) al comma 6, lettera b): 3.1) dopo il numero 1), è aggiunto il seguente: «1-bis) agli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il terzo mese;»; 3.2) al numero 2, dopo le parole «ai volontari in ferma prefissata triennale» sono aggiunte le seguenti: «e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria» e le parole «di cui all'articolo 1791, comma 3, sono sostituite dalle seguenti: «di cui rispettivamente agli articoli 1791, comma 3, e 1799-bis,»;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente «Licenza straordinaria per i volontari inferma prefissata e i carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

r) all'articolo 1504:

1) al comma l, dopo le parole «in ferma prefissata triennale» sono aggiunte le seguenti: «e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari inferma prefissata e dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

s) all'articolo 1505, comma 1, dopo le parole «in ferma prefissata», sono aggiunte le seguenti: «e ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria»;

t) dopo il titolo III è inserito il seguente:

«TITOLO III-bis Carabinieri ausiliari della riserva volontaria Art. 1799-bis (Retribuzione base dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria inferma e rafferma)

1. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria in ferma sono attribuiti:

a) uno stipendio calcolato in misura pari al 65 per cento del parametro stipendiale spettante al carabiniere in ferma volontaria;

b) gli assegni a carattere fisso e continuativo calcolati in misura pari al 65 per cento di quelli spettanti al carabiniere in ferma volontaria.

2. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria in rafferma sono attribuiti lo stipendio e gli assegni a carattere fisso e continuativo nelle misure previste per i carabinieri in ferma volontaria. Art. 1799-ter (Retribuzione accessoria dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria inferma e rafferma)

1. Per i carabinieri ausiliari della riserva volontaria, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previsti dai provvedimenti di contrattazione adottati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria.

2. Al personale di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti di spesa e con le modalità stabilite in sede di contrattazione, eventuali indennità derivanti dallo specifico impiego ivi incluse le indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, nella misura prevista per i carabinieri in ferma volontaria.

3. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria non competono:

a) compensi per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e successive modifiche e integrazioni;

b) premio di congedamento. Art. 1799-quater (Rimborsi in caso di revoca della licenza ordinaria o richiamo dalla stessa spettanti ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria si applicano le disposizioni previste dall'articolo1794.»;

u) dopo l'articolo 2157, è aggiunto il seguente:

«Art. 2157-bis (Retribuzione degli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria)

1. Agli allievi carabinieri ausiliari della riserva volontaria sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all'articolo 1798, commi 1, 3, 4 e 6.»

2. È autorizzato il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1.000 unità per ciascun anno a decorrere dall'anno 2028.

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzata la spesa di euro 41.777.956 per l'anno 2027, di euro 82.795.519 per l'anno 2028, di euro 118.389.899 per l'anno 2029, di euro 156.509.311 per l'anno 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.».

ART. 94.

(Fondo per l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate)

1. Per assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, attraverso la costruzione di nuove caserme demaniali, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, o la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti, nello stato di previsione del

Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione di euro 17.000.000 per l'anno 2027 e di euro 87.000.000 per l'anno 2028.

2. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) le opere di edilizia previste dall'elenco di interventi di cui alla lettera d) sono considerate opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione del capo I del titolo VII del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) si applicano le procedure in materia di contratti pubblici previste dai titoli III e IV della parte II del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

c) l'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente comma equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere stesse;

d) l'elenco di interventi, predisposto sulla base delle proposte del Capo di Stato Maggiore della difesa relative, tra l'altro, all'individuazione e alla localizzazione degli interventi da eseguire e ai parametri progettuali da rispettare, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla sua approvazione;

e) gli interventi devono essere realizzati ricorrendo preferibilmente a stabili demaniali che possono essere abbattuti e ricostruiti sullo stesso sedime; all'accasermamento nel medesimo stabile di reparti di diverse organizzazioni funzionali; ad aree o immobili da acquisire anche mediante permuta con aree o fabbricati di proprietà dello Stato.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto (CUP) e sono assoggettati al monitoraggio previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche e investimenti pubblici.

ART. 95.

(Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali e programma GCAP)

1. Il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 è incrementato nella misura di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028.

2. Le risorse destinate all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, della legge 18 novembre 2024, n. 184, sono incrementate di euro 32.338.720 per l'anno 2027 e di euro 15.563.360 per l'anno 2028.

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI AFFARI INTERNI E SICUREZZA

ART. 96.

(Fondo per l'istituzione della figura dell'ausiliario della riserva volontaria delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare)

1. Per l'adozione di specifici provvedimenti normativi volti a istituire la figura del finanziere ausiliario della riserva volontaria del Corpo della guardia di finanza, dell'agente ausiliario della riserva volontaria della polizia di Stato e dell'agente ausiliario della riserva volontaria del Corpo di polizia penitenziaria, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente con una dotazione di euro 21.615.871 per l'anno 2027, di euro 108.046.946 per l'anno 2028, di euro 210.142.070 per l'anno 2029, di euro 277.804.027 per l'anno 2030 e di euro 251.059.935 annui a decorrere dall'anno 2031, e un fondo di conto capitale con una dotazione di euro 52.540.000 per l'anno 2027 e di euro 38.915.100 per l'anno 2028.

ART. 97.

(Corsi di formazione Viceispettore e Viceispettore tecnico)

1. Al fine di assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle carenze organiche del personale della Polizia di Stato e di evitare flessioni dei relativi livelli di operatività, nonché di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali e di potenziare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al comma 5-bis, la parola «2026» è sostituita dalla seguente: «2027».

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.795.197 per l'anno 2028 e di euro 11.385.574 per l'anno 2029.

ART. 98.

(Valorizzazione del personale dei Corpi di polizia)

1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le risorse destinate ai fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare sono incrementate, a decorrere dall'anno 2027, di euro 32.725.731 per il personale dell'Arma dei carabinieri, euro 17.614.492 per il personale del Corpo della guardia di finanza, euro 29.268.312 per il personale della Polizia di Stato ed euro 11.223.235 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alla remunerazione dei servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché all'incremento dell'efficienza degli istituti penitenziari.

ART. 99.

(Straordinari)

1. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per l'anno 2027 destinata alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

a) Polizia di Stato: 19 milioni di euro;

b) Arma dei carabinieri: 19 milioni di euro;

c) Corpo della guardia di finanza: 9,5 milioni di euro;

d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,5 milioni di euro.

ART. 100.

(Proroga del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

1. Fino al 31 marzo 2027, anche al fine di assicurare la prosecuzione del rafforzamento del controllo del territorio nella città di Milano, è prorogato l'impiego del contingente di 500 unità di personale delle Forze armate di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 190 del 22 ottobre 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 6.148.924.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

3. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al comma 1 del presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231 e al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ART. 101.

(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia per il contrasto della criminalità organizzata)

1. Al fine di potenziare l'attività di contrasto della criminalità organizzata svolta dalle Articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 180 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2027 al 2032, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per un numero massimo di:

a) 60 unità nella Polizia di Stato, di cui 10 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario, a decorrere dal 1° giugno 2027; 40 unità nel ruolo iniziale di ispettori che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° settembre 2027; 10 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia, a decorrere dal 1° giugno 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 2;

b) 60 unità nell'Arma dei carabinieri, di cui 5 unità nel ruolo ufficiali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 666, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e 55 unità nel ruolo ispettori, a decorrere dal 1° luglio 2027 entro il limite di spesa di cui al comma 4;

c) 60 unità nel Corpo della guardia di finanza, di cui 6 del ruolo ufficiali, 36 del ruolo ispettori e 18 del ruolo appuntati e finanzieri, da arruolare nella misura di 1 unità del ruolo ufficiali, 6 unità del ruolo ispettori e 3 unità del ruolo appuntati e finanzieri, a decorrere dal 1° gennaio per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 entro il limite di spesa di cui al comma 6.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 918.343 per l'anno 2027, euro 2.827.154 per l'anno 2028, euro 4.077.753 per l'anno 2029, euro 4.267.090 per l'anno 2030, euro 4.267.090 per l'anno 2031, euro 4.279.205 per l'anno 2032, euro 4.287.858 per l'anno 2033, euro 4.287.858 per l'anno 2034, euro 4.358.522 per l'anno 2035, euro 4.499.852 per l'anno 2036 ed euro 4.521.255 annui a decorrere dall'anno 2037.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 214.689 per l'anno 2027, euro 163.694 per l'anno 2028, euro 88.802 per l'anno 2029, euro 169.200 per l'anno 2030, euro 79.200 per l'anno 2031, euro 79.200 per l'anno 2032, euro 169.200 per l'anno 2033, euro 79.200 per l'anno 2034, euro 79.200 per l'anno 2035, euro 169.200 per l'anno 2036 ed euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2037.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 1.657.049 per l'anno 2027, euro 3.714.983 per l'anno 2028, euro 3.968.509 per l'anno 2029, euro 4.228.989 per l'anno 2030, euro 4.230.512 per l'anno 2031, euro 4.283.764 per l'anno 2032, euro 4.335.493 per l'anno 2033, euro 4.335.493 per l'anno 2034, euro 4.390.477 per l'anno 2035 ed euro 4.445.460 annui a decorrere dall'anno 2036.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 120.000 per l'anno 2027, euro 45.500 annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 43.750 per l'anno 2032 ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di euro 341.496 per l'anno 2027, euro 794.960 per l'anno 2028, euro 1.372.374 per l'anno 2029, euro 1.999.615 per l'anno 2030, euro 2.638.344 per l'anno 2031, euro 3.304.486 per l'anno 2032, euro 3.608.984 per l'anno 2033, euro 3.810.605 per l'anno 2034, euro 3.907.176 per l'anno 2035, euro 3.975.548 per l'anno 2036, euro 4.030.817 per l'anno 2037, euro 4.058.673 per l'anno 2038, euro 4.086.528 per l'anno 2039, euro 4.114.384 per l'anno 2040 ed euro 4.153.096 annui a decorrere dall'anno 2041.

7. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di euro 27.000 per l'anno 2027, euro 34.000 per l'anno 2028, euro 41.000 per

l'anno 2029, euro 48.000 per l'anno 2030, euro 55.000 per l'anno 2031, euro 62.000 per l'anno 2032, ed euro 42.000 annui a decorrere dall'anno 2033.

ART. 102.
(Assunzioni di personale per la polizia locale)

1. A decorrere dall'anno 2027 i comuni, al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana, possono assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato personale del corpo della polizia locale da inquadrare nell'Area degli istruttori prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni locali. Per le finalità di cui al primo periodo, è istituito a decorrere dall'anno 2027 nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui, da ripartire fra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui sono definiti i criteri di riparto, l'individuazione degli enti beneficiari e le modalità di assegnazione. Le assunzioni di cui al primo periodo sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate a ciascun comune.

ART. 103.
(Anticipazione delle risorse per i servizi elettorali)

1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire la tempestiva ed efficace gestione finanziaria delle procedure connesse all'organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie, il Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'adozione del decreto annuale di trasferimento delle somme occorrenti per lo svolgimento delle consultazioni può disporre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel limite del 50 per cento delle misure massime di finanziamento determinate dal decreto di cui al comma 8, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Le somme oggetto di anticipazione non utilizzate dalle amministrazioni interessate per predette consultazioni, sono versate all'entrata del bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e restano acquisite all'erario.».

TITOLO VIII
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ART. 104.
(Buono scuola)

1. All'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «Per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2026 e 2027»;

b) al secondo periodo, le parole «per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

ART. 105.
(Versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti: "2-quinquies. L'editore è tenuto a rendere disponibile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione

cartacea, una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento. La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario, di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea completa dell'opera, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale. L'autorizzazione alla riproduzione comprende la totalità dell'opera e non è soggetta al limite previsto dall'articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633. 2-sexies. La stampa può essere effettuata direttamente dall'acquirente o dallo studente oppure, per suo conto, da un soggetto che presta professionalmente servizi di stampa e, in tal caso, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, della legge n. 633 del 1941. È vietata la realizzazione di copie ulteriori, nonché la cessione, la vendita, la diffusione, la condivisione o la messa a disposizione di terzi del file digitale o della copia cartacea realizzata ai sensi del presente comma. 2-septies. I libri di testo non conformi alle disposizioni dei commi 2-quinquies e 2-sexies non possono costituire oggetto di nuova adozione da parte delle istituzioni scolastiche.";

b) al comma 4, le parole «ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:

«ai principi di cui ai commi 1, 2, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite:

a) le caratteristiche tecniche della versione digitale stampabile per i libri scolastici e universitari;

b) le modalità per assicurare la realizzazione di un'unica copia cartacea completa;

c) la procedura per il ripristino dell'autorizzazione in caso di stampa non completata per cause tecniche;

d) le informazioni che l'editore deve fornire prima dell'acquisto;

e) le modalità di verifica del rispetto delle disposizioni introdotte dal presente articolo, nel rispetto dell'autonomia universitaria e della libertà di insegnamento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

ART. 106.

(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

1. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, 2027, 2028 e 2029»;

b) al secondo periodo, le parole: «e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029».

CAPO II
MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107.

(Potenziamento dell'attività didattica e di ricerca delle università statali e Programma nazionale talenti per la ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, le risorse di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono destinate al finanziamento di progettualità strategiche delle università, finalizzate al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture

universitarie e sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Restano ferme le assegnazioni e gli impegni giuridicamente assunti ai sensi dell'articolo 1, commi da 314 a 337, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il quinquennio 20232027.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i commi da 314 a 337 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.

4. Al fine di promuovere la valorizzazione del capitale umano e rafforzare la competitività internazionale del sistema universitario e della ricerca, è istituito il Programma Nazionale Talenti per la Ricerca, destinato alla selezione annuale di giovani ricercatori di particolare eccellenza iscritti al terzo anno di corsi di dottorato di ricerca, individuati sulla base di una procedura nazionale di valutazione comparativa. Per il Programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

5. Il Programma Nazionale di cui al comma 4, al quale accedono i dottorandi di ricerca selezionati ai sensi suddetto comma, è finalizzato a finanziare a decorrere dal 2029:

a) l'attivazione di uno o più incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di un anno, presso un'università o un ente pubblico di ricerca italiani, per lo svolgimento di un autonomo progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale. L'importo del predetto incarico post-doc è cofinanziato, nella misura del 50 per cento, dall'università o dall'ente pubblico di ricerca di cui al primo periodo, a carico dei rispettivi bilanci, nei limiti previsti dall'articolo 22-ter, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) lo svolgimento di un periodo di ricerca all'estero, della durata massima di un anno, presso università, enti o istituzioni di ricerca di elevata qualificazione, sulla base di un progetto di ricerca previamente approvato dall'istituzione ospitante.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di presentazione delle candidature per l'accesso ai benefici di cui al comma 5, lettera a) o lettera b), i criteri di valutazione delle stesse, nonché le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 4.

ART. 108.
(Misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie e AFAM)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2027, le risorse di cui all'articolo 3, comma 53, quinto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 29, comma 20, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, all'articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, commi 206, 247 e 261, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 6, comma 5-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ferme restando le destinazioni previste dalle medesime disposizioni, confluiscono nella dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «contributi statali per il funzionamento» sono inserite le seguenti: «, dei contributi derivanti da leggi delle regioni a statuto speciale con carattere di stabilità destinati alle spese di cui al comma 2»;

b) al comma 2, lettera d), dopo le parole: «contrattazione integrativa», sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli destinati alla retribuzione del lavoro straordinario»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le entrate di competenza dell'anno di riferimento derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento di

spese per il personale devono essere supportate da norme, progetti, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione e complessivamente certificati dal collegio dei revisori. Resta fermo che alla scadenza dei finanziamenti di cui al primo periodo, destinati alla copertura della spesa per il personale a tempo indeterminato, si provvede a valere sulle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente».

3. All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 183, le parole: «incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento» sono soppresse.

4. All'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri e gli indicatori per il riparto di tale quota sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR), anche con riferimento alla qualità delle politiche di reclutamento, nonché sulla base dei risultati della didattica e della qualità dei servizi offerti agli studenti.».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2028 le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e sono tenute ad operare secondo il sistema di tesoreria unica, in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Contestualmente, le medesime istituzioni aderiscono al sistema SIOPE+, assicurando la completa tracciabilità dei pagamenti e delle operazioni finanziarie. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IX
MISURE IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

ART. 109.
(Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Ferma restando l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, lettere r) e t) e 109, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate:

a) in favore di enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, operanti senza scopo di lucro, che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dei quali siano assicurate la visita e un'adeguata fruizione da parte del pubblico per un numero minimo di giorni all'anno, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei medesimi edifici, ville, parchi e giardini, con esclusione di ogni artefatto, mobile e immobile, diverso, ivi compresi quelli strumentali o pertinenziali;

b) in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, o di fabbricerie disciplinate dagli articoli da 35 a 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro sui beni culturali di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) in favore degli enti dotati di personalità giuridica organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l'organizzazione della manifestazione o del festival, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo;

d) in favore degli istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti;

e) in favore dei comitati e delle edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420, o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

f) in favore di istituti e luoghi della cultura privati, compresi gli archivi e i musei di impresa, accreditati al Sistema museale nazionale ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2018, n. 78, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica.»;

b) al comma 2, le parole: «del comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:

«dei commi 1 e 1-bis»;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui ai commi 1 e 1-bis»;

d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis adottano un sistema di contabilità separata per la gestione delle somme ricevute e impiegate. Le comunicazioni previste dal primo periodo del comma 5 sono rese con periodicità mensile. 5-ter. Il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, effettua un monitoraggio a campione sulla destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis. In caso di uso diverso dei fondi rispetto alla destinazione dichiarata dai soggetti beneficiari, il Ministero della cultura ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale provvede al recupero del valore del credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione, a carico del soggetto beneficiario 5-quater. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1-bis.».

2. Il decreto previsto dal comma 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 17,9 per l'anno 2028, in 34,9 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 110.
(Misure in favore dell'editoria)

1. Il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per gli anni 2027 e

2028, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027, entro i limiti di spesa di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni per l'anno 2028.

3. Per assicurare l'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza sociale, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, con conseguente aumento del limite di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come incrementato dall'articolo 1, comma 498, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 25-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3, l'Agenzia delle entrate procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2027, a 26 milioni di euro per l'anno 2028 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, delle risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già trasferite e disponibili nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio».

ART. 111.

(Misure in materia di programmazione di interventi conservativi volontari del Ministero della cultura)

All'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «In sede di autorizzazione,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva concessione dei contributi di cui al presente comma resta demandata alle determinazioni conclusive del programma ministeriale e nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.».

ART. 112.

(Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione di enti sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP)

1. Alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione degli enti di cui agli articoli 15, comma 2, e 16-bis del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano, nonché degli enti di cui agli articoli 13, commi 2, e 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato italiano paralimpico si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

TITOLO X
MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ART. 113.

(Strutture commissariali sisma e alluvioni)

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,

n. 172, è prorogata fino all'anno 2027. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.003.900 per l'anno 2027, di cui euro 1.791.800 per il comune dell'Aquila e euro 1.212.100 per i comuni del cratere.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto periodo, le parole: «di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029»;

b) il decimo periodo è sostituito dal seguente: «Per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 il contributo di cui all'ottavo periodo è riconosciuto nella misura di 500.000 euro annui».

4. Per le finalità di cui al comma 123, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2023 n. 213, per l'anno 2027, è autorizzata la spesa 200.000 euro per interventi di parte corrente.

5. Al fine di garantire la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nonché di consentire il completamento delle attività di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per i comuni compresi nei territori dei crateri sismici del 2009 e del 2016 incaricati dell'attuazione dei medesimi interventi, il termine del 31 dicembre 2026 di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 2029.

6. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587, 588, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si provvede nei limiti complessivi di 91 milioni di euro per l'anno 2027, 86,07 milioni per l'anno 2028 e 78,27 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate, per gli anni 2027, 2028 e 2029 al «sisma 2016 centro Italia» con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207». Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, un importo pari a euro 484.580 per l'anno 2027 e a euro 501.371 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2029, è destinato alle spese di personale di cui al citato comma 572.

7. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2029 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

8. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027» e le parole: «, al settimo, all'ottavo e al nono anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al settimo, all'ottavo, al nono anno e al decimo anno».

9. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2027.

10. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027».

11. All'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno d' imposta 2025» sono sostituite dalle seguenti:

«fino all'anno d'imposta 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2027».

12. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

13. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

14. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025, 2026 e 2027».

15. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2027, rispettivamente nel limite di 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, per le finalità del comma 1 dell'articolo 13-ter e di 2,5 milioni di euro per il medesimo anno 2027, per le finalità del comma 2 dell'articolo 13-ter. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2027.

16. All’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 5 è sostituito dal seguente «5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi il contributo è riconosciuto nel limite del 50% del costo convenzionale di cui al successivo comma 7, a condizione che venga garantita l’agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.».

17. L’esenzione di cui all’articolo 1, comma 560-bis, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, prorogata per l’anno 2026 dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, si applica anche per l’anno 2027, nel limite complessivo di 300.000 euro. Entro il 30 aprile dell’anno 2027, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo del presente comma, da ripartire tra i comuni della regione Umbria e della regione Marche. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, per il successivo trasferimento ai Comuni interessati, sulla base della ripartizione di decreto di cui al secondo periodo del presente comma.

18. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 592 a 594, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 si applicano anche negli anni 2027, 2028 e 2029.

19. Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, si provvede nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2022 e 2023 Ancona e Umbertide» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante

«Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

20. All'articolo 1, comma 615, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario, previa verifica dell'assenza di esigenze finanziarie per la ricostruzione privata, è autorizzato a utilizzare le somme di cui al presente comma anche per il finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023.».

21. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 596 a 599 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si provvede nei limiti di 14 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2017 e frana 2022 Ischia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nell'ambito delle risorse di cui al secondo periodo, un importo pari a euro 3.695.000 per l'anno 2027, è destinato per le spese di personale di cui all'articolo 1, comma 597, lettere a), b) e d), della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

22. All'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19» sono aggiunte le seguenti: «, o di Fintecna s.p.a. o di società da questa interamente controllate, mediante apposite convenzioni, per assicurare il supporto tecnicoingegneristico e tecnico-amministrativo connesso alle attività di ricostruzione pubblica e privata».

23. All'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'unità di personale dirigenziale di livello non generale di cui al secondo periodo è scelta dal Commissario ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra il personale di cui allo stesso secondo periodo»;

b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale, collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, è anticipato dalle amministrazioni di provenienza ed è corrisposto secondo le seguenti modalità:

1) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le università, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione; qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;

2) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a), il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico esclusivo del Commissario straordinario;

3) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario, il quale provvede direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale».

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 primo periodo si interpretano nel senso che per la posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti del contingente di personale ivi previsto non è richiesto il previo assenso dell'amministrazione di provenienza.».

24. Agli oneri derivanti dal comma 23, lettera b), pari a euro 570.000 per l'anno 2027 si provvede nell'ambito delle risorse per spese di personale previste dal comma 21, terzo periodo.

25. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 600 e 603 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si provvede nei limiti di euro 4.857.000 per l'anno 2027, di cui euro 3.857.000 a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 area etnea» e 1 milione di euro a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate al «sisma 2018 Molise», con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante

«Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 area etnea», è destinato un importo pari a euro 2.686.775 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al citato comma 600, lettere a) e b). Nell'ambito delle predette risorse assegnate al «sisma 2018 Molise», è destinato un importo pari a euro 275.137 per l'anno 2027 per le spese di personale di cui al medesimo comma 600, lettera c).

26. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2027 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2027, in deroga ai limiti temporali previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

27. In favore degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna è autorizzata la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028.

28. Al fine di garantire interventi di ricostruzione privata di qualità ispirati ai principi del restauro, l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, d'intesa con la Soprintendenza competente e su richiesta motivata del singolo comune del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato 16 aprile 2009 n. 3 e 17 luglio 2009 n. 11, può definire, nei limiti delle risorse specificatamente disponibili allo scopo a legislazione vigente e comunque per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro, modalità di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano. In tali casi possono essere riconosciute specifiche maggiorazioni nella concessione del contributo pubblico nell'ambito del Piano di Ricostruzione dei soli territori comunali che abbiano mantenuto prevalentemente inalterato nel tempo le peculiarità del proprio tessuto storico architettonico e le tecniche costruttive originarie, che presentino una popolazione inferiore a 150 abitanti, con superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e con numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3.

29. All'articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge del 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:

«In relazione alle chiese e agli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, danneggiati dal sisma 2009 e di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, utilizzati per le esigenze di culto e non ancora beneficiari dei finanziamenti, i soggetti attuatori degli interventi, per i lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono individuati nei Comuni territorialmente competenti. I

Comuni di cui al periodo precedente possono delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata ai competenti uffici periferici del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, agli Uffici speciali per la ricostruzione e ad altri Comuni». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 114.

(Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità)

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di riuso di sistemi informatici già disponibili, il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse di cui al presente comma , può sottoscrivere una o più convenzioni con la Società Fintecna s.p.a., per l'adeguamento alle proprie esigenze istituzionali della piattaforma "GEDISI - Gestione Digitale Sisma Centro Italia" realizzata e gestita dalla medesima società Fintecna s.p.a. in relazione alle attività di ricostruzione di cui al decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti a carico del Dipartimento Casa Italia per la gestione e l'implementazione della piattaforma informativa di cui al primo periodo, si provvede nel limite di 1.800.000 euro per l'anno 2027, 1.600.000 euro per l'anno 2028 e 650.000 euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di parte corrente assegnate al «attività di monitoraggio della PCM-Dipartimento Casa Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia.

ART. 115.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40)

1. Alla legge 18 marzo 2025, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, lettera b):

1) le parole «previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini dell'individuazione del personale da assegnare alla struttura di supporto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165»;

3) le parole «comma 14» sono sostituite dalle seguenti «commi 14 e 17»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Nei limiti delle risorse del fondo per le spese di funzionamento eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione, i Commissari straordinari possono provvedere anche ad altre spese di parte corrente incluse le misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese».

ART. 116.

(Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)

1. All'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028» sono sostituite dalle seguenti: «, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni

2027, 2028, 2029 e 2030». Ai sensi del primo periodo, entro il 31 marzo 2027, si provvede all'aggiornamento del decreto adottato ai sensi del comma 402, dell'articolo 1 della suddetta legge 30 dicembre 2023, n. 213.

ART. 117.
(Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18 del decreto-legge n. 144 del 2026, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di euro 572.212 per l'anno 2027.».

ART. 118.
(Fondo per le emergenze nazionali)

1. Allo scopo di garantire il rispetto delle regole della governance economica europea, le somme iscritte, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2018, n. 1, che residuano da esercizi precedenti, possono essere utilizzate per le medesime finalità del fondo nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2027, di 100 milioni di euro per l'anno 2028 e di 150 milioni di euro per l'anno 2029, in aggiunta agli stanziamenti di competenza previsti per i medesimi anni.

TITOLO XI
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I
DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

ART. 119.
(Disposizioni varie in favore delle Regioni)

1. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 3, 69, 71, 72, 73, 74 e 75, e fermo quanto previsto dal capo III del presente titolo:

a) all'articolo 1, commi 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «e 2028», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2028 e 2029»;

b) all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, primo periodo, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro». Ai fini del riparto delle risorse aggiuntive di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2027, è integrato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni, entro il 30 giugno 2027, in sede di auto-coordinamento e, in assenza della predetta proposta, sulla base delle capacità fiscali, dei costi standard e, ove definiti, dei livelli adeguati di servizio in materia di trasporto pubblico locale.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 120.
(Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza ai minori)

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 761 è sostituito dal seguente: «761. Ai fini del riparto di cui ai commi 759 e 760, si considerano i fabbisogni standard monetari aggiornati dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, individuati sulla base degli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.».

ART. 121.
(Asili nido)

1. Le risorse eventualmente eccedenti il perseguimento dell'obiettivo del 33 per cento per ciascun comune di cui all'articolo 1, comma 496, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, come determinate in sede di riparto di cui al sesto periodo della medesima lettera b), sono ripartite, per l'anno 2027, entro il 31 gennaio 2027, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei criteri determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, tenendo conto dei posti derivanti da interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'adeguamento di strutture a decorrere dal 2022, anche nei casi di eccedenza del livello di servizio rispetto all' obiettivo del 33 per cento.

ART. 122.
(Integrazione dei compiti del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, tenuto conto delle conclusioni condivise nell'ambito del tavolo tecnico, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 795, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il tavolo ha il compito di:

a) monitorare l'andamento delle principali grandezze finanziarie dei comuni, delle città metropolitane e delle province interessate dalle nuove regole della governance economica europea;

b) individuare e promuovere percorsi di miglioramento dei processi rilevanti per la gestione finanziaria e contabile degli enti locali, con particolare riferimento alla riscossione delle entrate, alla valorizzazione del patrimonio, al potenziamento degli investimenti, alla gestione del fondo anticipazioni di liquidità e all'applicazione dei vincoli relativi all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli enti in disavanzo;

c) proporre, tenuto conto dei dati del monitoraggio, interventi e misure per migliorare la tempestività dei processi di assegnazione, erogazione e utilizzo delle risorse correnti e in conto capitale, anche formulando proposte di semplificazione delle procedure amministrative e contabili;

d) promuovere iniziative volte a rafforzare lo scambio di informazioni tra le amministrazioni e la capacità amministrativa e gestionale dei singoli enti, anche attraverso la diffusione e la valorizzazione delle migliori pratiche e dei modelli organizzativi più efficaci al fine di accrescere la qualità della programmazione, della gestione e del monitoraggio delle risorse pubbliche.».

b) dopo il comma 795, è inserito il seguente:

«795-bis. Per lo svolgimento delle attività, ai lavori del tavolo tecnico di cui al comma 795 possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, nonché di altri enti e organismi pubblici interessati, in relazione alle specifiche materie trattate e alle esigenze di approfondimento emerse nell'ambito delle attività del tavolo. Ai componenti e ai partecipanti ai lavori del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

ART. 123.
(Contributo agli enti locali in difficoltà finanziaria)

1. Nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui all' articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 2 e che hanno contratto le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivi rifinanziamenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

2. Il fondo, da destinare prioritariamente al ripiano anche anticipato del disavanzo degli enti che sono in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con il rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'organismo straordinario di liquidazione, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2027 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 giugno 2027, in proporzione all'importo del disavanzo di amministrazione determinato dal fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, come risultante dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 maggio 2027, e non può essere maggiore dell'importo del disavanzo determinato dal fondo anticipazioni di liquidità.

3. Gli enti locali di cui al comma 2 che non hanno correttamente contabilizzato il fondo anticipazioni di liquidità tra le quote accantonate del risultato di amministrazione nel rendiconto 2025 sono autorizzati a riapprovare lo stesso, accantonando nel risultato di amministrazione il fondo anticipazioni di liquidità per un importo pari alle anticipazioni di liquidità contratte e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025.

4. Gli enti locali di cui al comma 2 che alla data del 31 maggio 2027 non hanno trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche il rendiconto 2025 definitivamente approvato, partecipano al riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base dell'importo delle anticipazioni di liquidità contratte e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025, che costituisce il limite del contributo ammissibile. Il contributo è erogato agli enti del primo periodo solo ad avvenuta trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche del rendiconto 2025 definitivamente approvato.

ART. 124.
(Interventi a favore degli enti con difficoltà finanziarie che hanno contratto anticipazioni di liquidità)

1. Dal 1° gennaio 2027 è cancellato il debito nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti che presentano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, risultanti dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 alla data del

30 settembre 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma si fa riferimento alla popolazione residente al 1° gennaio 2025, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 operano esclusivamente per i comuni, che, entro il 1° marzo 2027, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la delibera consiliare concernente l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e l'impegno:

a) dal 2027 al 2051, ad applicare, al proprio bilancio, un risultato di amministrazione per l'importo determinato con riferimento al rendiconto 2025 non superiore:

1) al limite previsto dall'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E è negativo;

2) al risultato di amministrazione di cui alla lettera A, al netto del fondo anticipazioni di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2025 il risultato di amministrazione di lettera E è positivo o pari a 0;

b) a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, gli importi indicati nel decreto di cui al comma 3. Nel 2027, il versamento di cui alla presente lettera è effettuato entro il 30 settembre.

3. Entro il 30 giugno 2027, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono individuati gli importi di cui al comma 2, lettera b), e le modalità con cui i comuni versano al bilancio dello Stato, in misura pari ai minori oneri, per gli stessi, derivanti dall'applicazione del comma 1, e sono determinate le modalità di versamento al bilancio dello Stato per la conseguente riassegnazione annuale al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato della parte del contributo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni di liquidità cancellate.

4. I comuni che non rispettano i limiti previsti dalla lettera a) del comma 2 sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato, entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati rispettivamente a ciascun comune.

5. Qualora il versamento di cui alla lettera b) del comma 2 non sia effettuato, entro il termine previsto, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati rispettivamente a ciascun comune.

6. A decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2026, per le anticipazioni di liquidità cancellate in attuazione del comma 1, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione. Nelle more della trasmissione delle delibere di cui al comma 2, per i comuni come individuati al comma 1 è sospeso il pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità fino al 31 maggio 2027.

ART. 125.
(Utilizzo risorse eccedenti il ripiano annuale del disavanzo)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando quanto previsto dai rispettivi accordi, qualora decidano di destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari risorse proprie eccedenti, in un determinato esercizio, la misura programmata, possono imputare tali risorse eccedenti, anche al fine di tenere conto del livello delle erogazioni dello Stato e secondo la modulazione ritenuta più opportuna, al ripiano del disavanzo per gli esercizi successivi. Le

risorse eccedenti di cui al primo periodo possono essere destinate anche a una sola delle componenti del disavanzo complessivo e in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

CAPO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI TERRITORIALI

ART. 126.
(Avanzo libero degli enti territoriali)

1. Tenuto conto delle conclusioni condivise nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «a carattere non permanente,» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione di quelle relative al personale a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale,»;

b) dopo il comma 3-sexies, sono inseriti i seguenti:

«3-septies. Le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente degli enti locali che accertano, in ciascun esercizio dell'ultimo triennio rendicontato, un importo della parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera e) del prospetto dimostrativo previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pari o superiore all'importo della parte disponibile risultante, per i medesimi esercizi, dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo, possono essere applicate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio, per un importo non superiore al minore valore tra:

a) l'importo della parte disponibile del risultato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto della gestione definitivamente approvato, al netto della quota della medesima parte disponibile già applicata al bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

b) l'importo della parte disponibile risultante dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione. 3-octies. Le disposizioni del comma 3-septies non si applicano agli enti locali sanzionati ai sensi dell'articolo 161, comma 4. 3-novies. Se il bilancio di previsione impiega la quota accantonata del risultato di amministrazione ai sensi del comma 3 o la quota libera del risultato di amministrazione ai sensi del comma 3-septies, la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono effettuati con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente. Tale verifica è effettuata anche in occasione delle variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio, ai sensi del comma 3-septies, quote libere del risultato di amministrazione presunto.».

2. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole: «a carattere non permanente,» sono sostituite dalle seguenti:

«con esclusione di quelle relative al personale a tempo indeterminato, ai contratti di servizio, alle utenze, alle locazioni passive, agli interessi passivi e ai trasferimenti aventi carattere pluriennale,»;

b) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Le quote libere del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente delle regioni che accertano, in ciascun esercizio dell'ultimo triennio rendicontato, un importo della

parte disponibile del risultato di amministrazione di cui alla lettera e) del prospetto dimostrativo previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pari o superiore all'importo della parte disponibile risultante, per i medesimi esercizi, dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo, possono essere applicate in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e delle variazioni di bilancio, per un importo non superiore al minore valore tra:

a) l'importo della parte disponibile del risultato di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto della gestione definitivamente approvato, al netto della quota della medesima parte disponibile già applicata al bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione;

b) l'importo della parte disponibile risultante dal prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione in corso di predisposizione. 11-ter. Le disposizioni del comma 11-bis non si applicano alle regioni sanzionate ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113. 11-quater. Se il bilancio di previsione impiega la quota accantonata del risultato di amministrazione ai sensi del comma 8 o la quota libera del risultato di amministrazione ai sensi del comma 11-bis, la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono effettuati con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente. Tale verifica è effettuata anche in occasione delle variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio, ai sensi del comma 11-bis, le quote libere del risultato di amministrazione presunto.».

ART. 127.
(Verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

1. Al comma 792 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini della verifica dell'accantonamento di cui al comma 789, rilevano le informazioni riportate da ciascun ente nella colonna c), relative all'accantonamento "Fondo obiettivi di finanza pubblica" dell'allegato a/1) «Risultato di amministrazione - quote accantonate», allegato al rendiconto trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Qualora, a livello del comparto degli enti territoriali:

a) non sia conseguito l'equilibrio di cui al comma 785, sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno rispettato il medesimo equilibrio di bilancio;

b) non sia garantito l'importo complessivo dell'accantonamento al fondo di cui al comma 789, sono individuati gli enti che, nell'esercizio precedente, non hanno effettuato, in tutto o in parte, l'accantonamento al medesimo fondo.»;

b) dopo il comma 792, è inserito il seguente: «792-bis.Per gli enti di cui alle lettere a) e b) del terzo periodo del comma 792 è determinato un incremento del fondo di cui al comma 789, da iscrivere nel bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo a quello oggetto di verifica, entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al primo periodo del comma 792. L'incremento del fondo è pari alla somma, in valore assoluto, del saldo negativo di cui al comma 785 e dell'ammontare del mancato accantonamento, totale o parziale, al fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, registrati nell'esercizio oggetto di verifica. L'incremento del fondo si applica anche nel caso in cui il comparto non abbia conseguito uno solo degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del terzo periodo del comma 792.».

ART. 128.

(Alleggerimento delle modalità del contributo alla finanza pubblica)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 527, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2027 e 2028, il contributo alla finanza pubblica di cui al presente comma è disciplinato secondo le disposizioni di cui ai commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»;

b) al comma 535, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2027 e 2028, il contributo alla finanza pubblica di cui al presente comma è disciplinato secondo le disposizioni di cui ai commi da 789 a 794 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».

ART. 129.

(Misure volte alla tutela degli obiettivi di finanza pubblica)

1. All'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Costituiscono indebitamento ai sensi del presente comma i contratti, relativi a opere e lavori, di partenariato pubblico privato e di concessione di cui al libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Gli enti interessati modificano le scritture contabili per le operazioni di cui al sesto periodo sulla base delle decisioni Eurostat che le riconducono al di fuori del debito della Pubblica Amministrazione di cui è dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All' articolo 6 decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis: Costituiscono indebitamento ai sensi del comma 1 i contratti, relativi a opere e lavori, di partenariato pubblico privato e di concessione di cui al libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le Università modificano le scritture contabili per le operazioni di cui al primo periodo sulla base delle decisioni Eurostat che le riconducono al di fuori del debito della Pubblica Amministrazione di cui è dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

4. Le modifiche di cui al comma 3 si applicano alle operazioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Costituiscono indebitamento i contratti, relativi a opere e lavori, di partenariato pubblico privato e di concessione di cui al libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le Autorità di sistema portuale modificano le scritture contabili per le operazioni di cui al primo periodo sulla base delle decisioni Eurostat che le riconducono al di fuori del debito della Pubblica Amministrazione di cui è dato conto nel portale per il monitoraggio delle operazioni di partenariato pubblico privato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

6. Le modifiche di cui al comma 5 si applicano alle operazioni perfezionate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini di garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società in house richiedono un parere obbligatorio, limitatamente ai profili di rilievo per le classificazioni Eurostat, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i progetti di partenariato pubblico privato e di concessione di cui al libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relativi a opere e lavori. Il parere di cui al presente comma deve essere richiesto antecedentemente alla pubblicazione del bando di gara o, nelle procedure di finanza di progetto ad iniziativa privata,

antecedentemente alla approvazione della proposta. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

8. Fermi restando gli obblighi previsti a legislazione vigente, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può richiedere ai soggetti concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

ART. 130.
(Aggiornamento dei limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di incrementare i limiti di cassa del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, di 300 milioni di euro nell'anno 2028, 700 milioni di euro nell'anno 2029 e di 600 milioni di euro per l'anno 2030, e di tener conto di quanto disposto dall'articolo 28, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, dall'articolo 1-septies, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 30 aprile 2026, n. 63, convertito , con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, dall'articolo 15-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n.152, i predetti limiti di cassa sono complessivamente rideterminati in 8.642 milioni di euro per l'anno 2027, 9.251,4 milioni di euro per l'anno 2028, 9.197,5 milioni di euro per l'anno 2029, 9.097,5 milioni di euro per l'anno 2030, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, 7.400 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 500 milioni di euro per l'anno 2038 e 501,65 milioni di euro per l'anno 2039.

CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

ART. 131.
(Interventi in materia di livelli essenziali delle prestazioni)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 703, le parole «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 498 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «resta fermo l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»;

b) al comma 705, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more della completa attuazione del decreto-legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, mediante la programmazione e l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.»;

c) al comma 708, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «Al registro nazionale accede, altresì, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche tramite SOGEI»;

d) al comma 711:

1) le parole «e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci», sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della completa attuazione del decretolegislativo 6 maggio 2011, n. 68, le amministrazioni regionali e locali concorrono all'attuazione dei commi da 706 a 710 del presente articolo mediante la programmazione e

l'utilizzo delle risorse trasferite e di quelle disponibili a legislazione vigente iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime finalità.».

ART. 132.
(Ipotesi tecniche di supporto alla determinazione dei LEP)

1. Al fine di assicurare l'unitarietà metodologica, la coerenza e la comparabilità delle analisi necessarie alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le amministrazioni di settore si avvalgono della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a partire dalla fase di avvio dei procedimenti di definizione o aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine, la Commissione formula le ipotesi tecniche e metodologiche funzionali alla individuazione dei LEP.

2. Le ipotesi tecniche di cui al comma 1 comprendono, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni:

a) la ricognizione delle funzioni e delle prestazioni riconducibili ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale nello specifico settore considerato;

b) l'individuazione degli indicatori e degli standard di riferimento, nonché dei parametri, delle soglie e delle relative metodologie di misurazione;

c) la definizione dei criteri e delle metodologie per la stima dei fabbisogni standard e dei costi standard funzionali all'erogazione delle prestazioni;

d) la verifica della disponibilità, qualità e interoperabilità delle basi informative necessarie al monitoraggio e alla quantificazione dei fabbisogni. 3.Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard opera in raccordo con le amministrazioni di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze e può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di analisi e di elaborazione, del supporto tecnico e specialistico della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le medesime finalità di cui al primo periodo la Commissione può attivare forme di collaborazione con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali, nel rispetto delle rispettive attribuzioni istituzionali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per l'esercizio delle funzioni consultive, istruttorie e di supporto tecnico per l'attuazione del federalismo fiscale con particolare riferimento ai fabbisogni e costi standard, alle capacità fiscali, alla perequazione e ai relativi sistemi di monitoraggio e valutazione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale di livello non generale di supporto alla medesima Commissione, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a reclutare, per il biennio 2027-2028, mediante l'indizione di un concorso pubblico, attraverso l'attivazione di una procedura di mobilità volontaria o tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici anche di altre amministrazioni pubbliche, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un dirigente di seconda fascia. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua conseguentemente il proprio regolamento di organizzazione alle disposizioni del presente comma e può conferire un incarico dirigenziale non generale anche in deroga alle percentuali previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028.

5. Ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, svolge, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento

dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, nonché all'attività di monitoraggio e di verifica dell'erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni, anche con riferimento ai LEP definiti nei commi da 699 a 714 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle attività previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte in raccordo con le Amministrazioni competenti e con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), istituita dall'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 133.

(Disposizioni in materia di monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni)

1. I Ministeri competenti per materia assicurano il monitoraggio dei livelli di servizio e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Le attività di monitoraggio di cui al presente comma, sono svolte sulla base delle indicazioni metodologiche formulate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

2. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendono disponibili i dati e le informazioni necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio. Le modalità tecniche e operative per la trasmissione, la condivisione e l'interoperabilità dei dati e dei sistemi informativi interessati, nonché il coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione previsti dalla normativa vigente e con quelli disciplinati dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dall'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e dalle relative disposizioni attuative, sono definiti con decreto del Ministro competente per materia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto prioritariamente delle informazioni, dei dati e degli indicatori già disponibili presso le amministrazioni pubbliche e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica, interoperabilità e riuso.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti speciali e norme di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ART. 134.

(Misure correttive e poteri sostitutivi)

1. Anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 133 o al verificarsi di criticità idonee a compromettere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il Ministero competente per materia avvia un confronto con l'amministrazione interessata finalizzato all'individuazione delle cause dello scostamento e delle misure necessarie al relativo superamento e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive. Il cronoprogramma individua:

a) le cause dello scostamento e gli interventi organizzativi, amministrativi e finanziari necessari al suo superamento;

b) le misure da adottare, i soggetti responsabili della loro attuazione e i relativi termini;

c) gli obiettivi intermedi e finali, individuati mediante indicatori verificabili;

d) le modalità e la periodicità della verifica dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti.

2. Il Ministero competente per materia verifica periodicamente l'attuazione del cronoprogramma. In caso di attuazione parziale o di insufficiente conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero individua, d'intesa con l'amministrazione interessata, gli ulteriori interventi necessari e i relativi termini.

3. In caso di mancata presentazione del cronoprogramma di cui al comma 1, di mancata attuazione dello stesso o di persistente mancato conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni, il Ministro competente per materia, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, promuove, ricorrendone i presupposti costituzionali e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. L'attivazione è informata ai principi di leale collaborazione, proporzionalità e temporaneità ed è limitata a quanto necessario per assicurare l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

4. I poteri sostitutivi sono esercitati secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche mediante la nomina di un apposito commissario, limitatamente agli atti e alle attività strettamente necessari a garantire l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 135.
(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

1. Al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2027, 2028 e 2029 ed incrementate per gli anni 2030, 2031 e 2032, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati 5 e 6 alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato 7 alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2027 e 2028 e a decorrere dall'anno 2029, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

3. Una quota pari a 30 milioni di euro dele somme giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria unica intestata a ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo è versata, nell'anno 2027, all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisita all'erario.

4. Tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei relativi oneri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

5. Al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c-ter), dopo le parole «come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e di cui all'articolo 232, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

b) al comma 2-bis:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nei casi di cui all'articolo 211, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e fino al riparto finale dell'attivo, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942 e a norma dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;»;

2) dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis.) su richiesta degli organi della procedura, le somme giacenti sui conti aperti dai medesimi organi nell'ambito degli altri strumenti di composizione della crisi;»;

c) al comma 6-bis, secondo periodo, la parola «sequestrate» è soppressa;

d) al comma 6-ter:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie a dare attuazione alle misure di cui al presente articolo. , ivi comprese la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori presso i quali sono aperti i conti correnti intestati alle procedure ai sensi dell'articolo 34, primo comma , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché i termini entro i quali gli organi della singola procedura saranno chiamati a valutare, sulla base dello stato della procedura stessa, la necessità di adeguamento dei conti correnti già aperti presso operatori non in possesso dei predetti requisiti.»

2) i periodi dal terzo al settimo sono soppressi.

6. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avente i requisiti stabiliti con il decreto adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 6-ter, del decretolegge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione

«Fondo unico giustizia» del conto corrente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto- legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche a tutti i conti correnti intestati alle procedure ai sensi dell'articolo 34, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ai sensi dell'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aperti alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

8. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 78, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità e la firma è autenticata dal difensore. Nelle cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente l'istanza può essere autenticata anche con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

b) all'articolo 79, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della pretesa o della difesa e della ammissibilità processuale della domanda;»;

c) all'articolo 81, comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) formazione mediante attestata partecipazione a corsi di aggiornamento altamente qualificati per specifiche materie;»;

d) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. (Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati) –

1. Il consiglio dell'ordine degli avvocati provvede nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza di ammissione è stata presentata o è pervenuta. 1-bis. L'istanza è accolta se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 76 e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. La verifica della non manifesta infondatezza comprende la valutazione del rispetto dei termini quando previsti dalla legge ai fini della ammissibilità dell'atto difensivo. 1-ter. L'ammissione al beneficio è in via anticipata e provvisoria.».

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica conseguente all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, individuando gli strumenti tecnici necessari a introdurre l'Indicatore della situazione economica equivalente quale parametro per l'accesso al beneficio, a semplificare le relative procedure, ad assicurare controlli efficaci e rafforzare gli strumenti di prevenzione degli abusi e a individuare le eventuali modifiche normative a tali fini necessarie. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 136.
(Disposizioni in materia di Piani di analisi e valutazione della spesa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 747, 748 e 749, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, adottate per l'adempimento della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, si applicano anche per l'anno 2027.

CAPO II
FONDI

ART. 137.
(Rifinanziamento di fondi)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è incrementato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «per l'anno 2026», sono inserite le seguenti: «e di 1.900 milioni di euro per l'anno 2027».

3. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 2027, sono determinati, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e

2029, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. Parte II - Sezione II Approvazione degli stati di previsione

ART. 138.
(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2027, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

ART. 139.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, in 130.000 milioni di euro per l'anno 2027, in 95.000 milioni di euro per l'anno 2028 e in 60.000 milioni di euro per l'anno 2029.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2027, rispettivamente, in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 73.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2027, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte di SACE spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è fissato, per l'esercizio finanziario 2027, in 260.000 milioni di euro.

6. Il limite di cui all'articolo 1, comma 267, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è fissato, per l'anno 2027, in 11.000 milioni di euro.

7. Per l'anno 2027, il limite massimo di impegni che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può assumere è fissato in 120.000 milioni di euro, riferibili all'esposizione di garanzie in essere al 31 dicembre 2026 e all'ammontare di nuove garanzie concedibili nel corso dell'esercizio finanziario 2027.

8. Per l'anno 2027, il Fondo di cui all' articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, opera nel rispetto del limite massimo cumulativo degli impegni assumibili, fissato in 45.000 milioni di euro

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2027, rispettivamente, in 1.137 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 900 milioni di euro e 9.300 milioni di euro.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2027, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2027, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per lo svolgimento dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali, a nomine dei presidenti di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2027, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

15. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economicofinanziaria», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

16. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

17. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile con propria deliberazione alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2027, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

18. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2027, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

20. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2027, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

22. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza e degli atleti paralimpici tesserati con la «Sezione paralimpica Fiamme Gialle».

23. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2027, variazioni compensative, in termini di residui e cassa, con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2021 e seguenti, non utilizzate nel medesimo anno, relative alle missioni «Competitività e sviluppo delle imprese» e «Politiche economicofinanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», classificate nella categoria economica «Acquisizione di attività finanziarie – Acquisto azioni e altre partecipazioni».

24. Il limite di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è fissato, per l'anno 2027, in 700 milioni di euro.

25. A decorrere dall'anno 2027, le risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n.

137, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

ART. 140.

(Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decretolegge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Entrate da recuperi e rimborsi di spese», «Altre entrate extratributarie» e «Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

ART. 141.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

ART. 142.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle regioni, dalle province, dai comuni,, dalle amministrazioni centrali e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2027.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, delle somme versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, a seguito di convenzioni stipulate dal Ministero medesimo con enti pubblici e privati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi, anche internazionali, per la destinazione alle spese per il funzionamento degli uffici

giudiziari e dei servizi, anche di natura informatica, forniti dai medesimi uffici, alle spese di giustizia nonché al potenziamento delle attività connesse alla cooperazione giudiziaria internazionale, nei programmi «Giustizia civile e penale» e «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2027.

ART. 143.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2027, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il medesimo anno, è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 144.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare azioni educative di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti in età scolare.

3. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dagli enti locali in relazione a revoche o rinunce del finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno finanziario 2027, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi alle spese per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

ART. 145.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2027, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione

«Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2027, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2027, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», della missione «Ordine pubblico e sicurezza», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

9. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2026.

10. Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'esercizio finanziario 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

11. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema di erogazione unificata, delle competenze accessorie dovute al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanzeDipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2027, le risorse iscritte nel capitolo 2501, piano gestionale 21, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nei capitoli dei corrispondenti oneri riflessi e dell'IRAP, laddove prevista dalla normativa vigente, in attuazione dell'articolo 1808, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

ART. 146.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

ART. 147.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 803 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 245ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 6 ufficiali delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato, per l'anno 2027, in 229 unità.

4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

5. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale o bancario intestato all'ente, distaccamento o reparto di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e degli assetti operativi, mezzi navali, aerei e terrestri, di pertinenza delle Capitanerie di porto.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2027, quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

ART. 148.
(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

ART. 149.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2027, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 134;

2) Marina n. 148;

3) Aeronautica n. 77;

4) Carabinieri n. 0.

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 52;

3) Aeronautica n. 59.

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 120;

2) Marina n. 83;

3) Aeronautica n. 40;

4) Carabinieri n. 200.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2027, come segue:

1) Esercito n. 390;

2) Marina n. 480;

3) Aeronautica n. 470;

4) Carabinieri n. 137.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2027, come segue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 420;

3) Aeronautica n. 600.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2027, come segue:

l) Esercito n. 490;

2) Marina n. 205;

3) Aeronautica n. 120.

6. Il numero massimo dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2027 ai sensi dell'articolo 803, comma 1, lettera b-quater), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

1) Esercito n. 2.658;

2) Marina n. 0;

3) Aeronautica n.0.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), sostenute a carico del programma «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», e dei programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2027, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

11. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2027 nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa da destinare alle associazioni combattentistiche, di cui all'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa in applicazione dell'articolo 1805bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

13. Il Ministro della difesa è autorizzato, per l'anno finanziario 2027, ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90. Il Ministero della difesa, con proprie determinazioni, assicura l'integrale versamento, nel medesimo esercizio, degli importi iscritti nelle unità elementari di bilancio dello stato di previsione dell'entrata, di cui al comma 4 del predetto articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.

14. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero, nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della missione

« Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare», e la missione « Difesa e sicurezza del territorio», programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza».

16. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

ART. 150.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato, per l'anno finanziario 2027, a provvedere con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tra i competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992.

4. Per l'anno finanziario 2027 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo

1999, n. 70, nonché di progetti di cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 151.
(Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della cultura, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro della cultura, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della cultura, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato "cedolino unico", ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2027, con propri decreti, su proposta del Ministro della cultura, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa, su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

ART. 152.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Per l'anno finanziario 2027, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

ART. 153.
(Stato di previsione del Ministero del turismo)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

ART. 154.
(Totali generali della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 1.222.274.428.476, in euro 1.235.782.832.184 e in euro 1.247.571.679.240 in termini di competenza, nonché in euro 1.244.025.811.905, in euro 1.251.802.720.018 e in euro 1.260.396.740.332 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2027-2029.

ART. 155.
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2027-2029, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

ART. 156.
(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2027, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta dei Ministri competenti e comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra diversi stati di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non

utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito e tra gli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato

«cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea per il rimborso delle spese di missione presso gli organismi dell'Unione europea nei riguardi del personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

12. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2027, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2026, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

13. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi

pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

15. Per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, le risorse iscritte nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte nei pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno

2026. È autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2026.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

17. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2026.

18. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

20. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8-bis, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'anno finanziario 2027, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

21. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2027.

23. Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2027, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, qualora le stesse siano puntualmente individuate, possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2027, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nel programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario», del medesimo stato di previsione.

25. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi delle amministrazioni centrali cui compete la gestione dei programmi spaziali nazionali ed in cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2027, delle somme di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

26. Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e all'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2027, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell'amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l'adozione del regolamento da parte di ciascuna amministrazione per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare nell'anno finanziario 2027, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, negli stati di

previsione dell'entrata e della spesa delle amministrazioni interessate, in applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nel medesimo anno. Ai fini dell'immediata attuazione dei detti provvedimenti legislativi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

28. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere apportate, per l'anno finanziario 2027, nel rispetto dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, variazioni compensative tra stati di previsione, anche in termini di residui e cassa, con riferimento a somme oggetto di rimborso in virtù di apposite convenzioni, intese o accordi stipulati tra le amministrazioni.

29. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme inerenti le spese di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite la piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, destinate alle amministrazioni medesime ai sensi della citata normativa.

30. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata in attuazione di convenzioni, accordi di collaborazione, contributi, rimborsi e finanziamenti.

ART. 157.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Allegati alla sezione I

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Competenza

Descrizione risultato differenziale	*2027*	*2028*	*2029*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	132.381	108.480	70.660
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	425.000	424.009	415.717

Cassa

Descrizione risultato differenziale	*2027*	*2028*	*2029*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	197.592	170.000	128.935
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	490.212	485.528	473.992

Allegato 2
(articolo 21, comma 1)

Codice	*Attività*
06	Estrazione di petrolio greggio e gas naturale
09.1	Attività di supporto all'estrazione di petrolio e gas naturale
35.1	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
35.2	Produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
35.4	Attività di servizi di intermediazione per l'energia elettrica e il gas naturale
49.50.1	Trasporto mediante condotte di gas

Allegato 3
(articolo 69, comma 4)

Regione/Provincia Autonoma	*Quota per prestazioni aggiuntive dirigenti medici*	*Quota per prestazioni aggiuntive personale sanitario comparto*
PIEMONTE	15.590.492	6.367.948
VALLE D'AOSTA	445.555	181.987
LOMBARDIA	35.862.513	14.648.069
PA BOLZANO	1.874.610	765.686
PA TRENTO	1.946.505	795.051
VENETO	17.501.343	7.148.436
FRIULI VENEZIA GIULIA	4.394.815	1.795.065
LIGURIA	5.629.454	2.299.354
EMILIA-ROMAGNA	16.092.336	6.572.926
TOSCANA	13.395.660	5.471.467
UMBRIA	3.132.011	1.279.272
MARCHE	5.417.971	2.212.974
LAZIO	20.505.538	8.375.501
ABRUZZO	4.628.644	1.890.573
MOLISE	1.065.627	435.256
CAMPANIA	19.799.714	8.087.207
PUGLIA	14.084.714	5.752.911
BASILICATA	1.941.737	793.104
CALABRIA	6.652.678	2.717.291
SICILIA	17.234.956	7.039.630
SARDEGNA	5.803.127	2.370.291
TOTALE	213.000.000	87.000.000

Allegato 4

(articolo 86, comma 4)

Stato di previsione delle Imprese e del Made in Italy - Autorizzazioni di spesa mantenute in bilancio.

Capitolo	*Denominazione*	*Piano Gestionale*	*Denominazione*	*Autorizzazione*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*	*2031*
7342	FONDO PER LA COMPETITIVITÀ E LO SVILUPPO	18	FONDO A SOSTEGNO DELL'IMPRESA FEMMINILE	Legge 30 dicembre 2020 n. 178 art. 1, comma 97	6.124.270	5.064.270			3.381.410
7343	CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE	12	CONTRIBUTI MINI CONTRATTO DI SVILUPPO PE RIL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE	Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 articolo 22, comma 1	70.000.000	30.000.000	40.000.000	60.000.000	
7483	FONDO ROTATIVO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE	13	ACCORDI PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'AUTOMOTIVE	Decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 articolo 22, comma 1	244.600.000	84.000.000	74.000.000	94.740.000	
7496	RISORSE PER LA GESTIONE DI MISURE AGEVOLATIVE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	01	RISORSE PER LA GESTIONE DI MISURE AGEVOLATIVE E PROGETTI PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 851	17.977.360	27.824.557	5.526.183	6.000.000	

Allegato 5
(articolo 135, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri

Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**706.819.072**	**517.742.907**	**587.399.105**	**479.936.442**	**635.881.872**	**434.519.133**
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	187.270.993	47.819.374	95.693.543	48.042.613	199.045.220	62.608.863
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	26.776.801	0	3.167	0	18.576.854	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	48.731.335	47.819.374	48.954.574	48.042.613	63.520.824	62.608.863
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	54.217	0	5.424	0	13.631	0
1.4 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	672.865	0	489	0	707.538	0
1.5 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	8.147	0	8.147	0	319.454	0
1.6 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	111.006.638	0	46.708.162	0	111.006.638	0
1.7 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	20.990	0	13.580	0	4.900.281	0
2 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.583.509	16.509.509	17.222.118	16.509.509	17.108.555	16.509.509
2.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (9)	17.583.509	16.509.509	17.222.118	16.509.509	17.708.555	16.509.509
3 Soccorso civile (8)	448.900.000	448.900.000	412.108.500	412.108.500	350.900.000	350.900.000
3.1 Interventi per pubbliche calamita! (4)	448.900.000	448.900.000	412.108.500	412.108.500	350.900.000	350.900.000
4 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	28.033.505	0	28.033.505	0	28.033.505	0
4.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	28.033.505	0	28.033.505	0	28.033.505	0
5 Ricerca e innovazione (17)	47.500	47.500	47.500	47.500	1.000.000	1.000.000
5.1 Ricerca di base e applicata (15)	47.500	47.500	47.500	47.500	1.000.000	1.000.000
6 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	475.000	0	475.000	0	475.000	0
6.1 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	475.000	0	475.000	0	475.000	0
7 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	190.000	190.000	0	0	0	0
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (3)	**190.000**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Giustizia (6)	401.729	0	11.965.729	0	11.965.729	0
1.1 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	401.729	0	11.965.729	0	11.965.729	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	23.916.836	4.276.524	21.853.210	0	26.753.863	0
2.1 Indirizzo politico (2)	121.724	0	121.724	0	165.044	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.479.872	4.276.524	17.431.668	0	16.790.046	2.586.698
2.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	4.169	0	2.269	0	2.269	0
2.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (9)	996.719	0	1.148.697	0	5.319.808	914.063
2.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	4.314.352	0	3.148.852	0	4.476.696	0
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	**88.366.657**	**78.408.738**	**71.142.413**	**58.555.353**	**104.116.193**	**68.680.988**

1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	86.217.235	78.408.738	68.752.825	58.555.353	99.230.222	68.680.988
1.1 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	700	0	700	0	8.785	0
1.2 Incentivazione del sistema produttivo (7)	74.078.629	67.180.988	64.078.629	57.180.988	65.413.361	57.180.988
1.3 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	909.081	0	3.297.750	0	22.301.894	0
1.4 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	11.228.444	11.227.750	1.375.365	1.374.365	11.503.758	11.500.000
1.5 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	82	0	82	0	1.748	0
1.6 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	299	0	299	0	676	0
2 Regolazione dei mercati (12)	4.010	0	4.010	0	25.106	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	4.010	0	4.010	0	25.106	0
3 Comunicazioni (15)	1.401.192	0	1.415.463	0	1.513.163	0
3.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (9)	64.174	0	78.445	0	97.407	0
3.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	898	0	898	0	18.839	0
3.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.336.120	0	1.336.120	0	1.396.917	0
4 Ricerca e innovazione (17)	393.810	0	634.160	0	912.918	0
4.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	393.810	0	634.160	0	912.918	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	350.410	0	335.955	0	2.434.784	0
5.1 Indirizzo politico (2)	15.139	0	44.101	0	74.843	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	335.271	0	291.854	0	2.359.941	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**3.122.534**	**0**	**3.122.534**	**0**	**3.146.667**	**0**
1 Politiche per il lavoro (26)	3.121.779	0	3.121.779	0	3.127.300	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	66	0	66	0	1.988	0
1.2 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	47	0	47	0	976	0
1.3 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	86.083	0	86.083	0	86.083	0
1.4 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	3.035.563	0	3.035.563	0	3.037.835	0
1.5 Contrasto allavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	20	0	20	0	418	0
2 Politiche previdenziali (25)	70	0	70	0	1.475	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	70	0	70	0	1.475	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	68	0	68	0	1.630	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	0	0	0	0	915	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, fimanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	24	0	24	0	715	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	29	0	29	0	616	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	29	0	29	0	616	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	588	0	588	0	15.646	0
5.1 Indirizzo politico (2)	378	0	378	0	7.479	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	210	0	210	0	8.167	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**16.633.129**	**8.012.802**	**13.229.280**	**4.608.953**	**30.380.094**	**21.720.205**
1 Giustizia (6)	16.628.626	8.012.802	13.224.777	4.608.953	30.344.329	21.720.205
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	1.110.685	0	1.110.685	0	1.118.985	0

1.2 Giustizia civile e penale (2)	11.671.533	7.907.947	8.267.684	4.504.098	25.378.936	21.615.350
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	86.173	0	86.173	0	86.173	0
1.4 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	3.760.235	104.855	3.760.235	104.855	3.760.235	104.855
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.503	0	4.503	0	35.765	0
2.1 Indirizzo politico (2)	4.503	0	4.503	0	35.765	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	**8.688.452**	**3.163.181**	**5.626.624**	**0**	**11.585.526**	**399.000**
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	7.104.690	3.163.181	4.288.945	0	10.238.552	399.000
1.1 Protocollo internazionale (1)	431	0	431	0	431	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	302	0	302	0	384	0
1.3 Integrazione europea (7)	542	0	542	0	542	0
1.4 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	242	0	242	0	242	0
1.5 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico- consolari (12)	5.266.391	3.163.181	2.103.210	0	6.584.662	399.000
1.6 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	810	0	810	0	810	0
1.7 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	256	0	256	0	256	0
1.8 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	1.835.716	0	2.183.152	0	3.651.225	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.583.487	0	1.337.404	0	1.346.699	0
2.1 Indirizzo politico (2)	480	0	480	0	480	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.583.007	0	1.336.924	0	1.346.219	0
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	275	0	275	0	275	0
3.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	275	0	275	0	275	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	**11.527.759**	**10.898.816**	**9.148.959**	**8.520.016**	**22.563.564**	**21.706.316**
1 Istruzione scolastica (22)	11.497.620	10.898.816	9.118.820	8.520.016	22.363.289	21.706.316
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	1.485	0	1.485	0	31.260	0
1.2 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	147.319	0	147.319	0	175.713	0
1.3 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	11.348.816	10.898.816	8.970.016	8.520.016	22.156.316	21.706.316
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	30.139	0	30.139	0	200.275	0
2.1 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	30.139	0	30.139	0	200.275	0
MINISTERO DELL'INTERNO	**181.105.178**	**114.706.580**	**150.065.429**	**113.199.409**	**255.268.987**	**142.997.560**
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.119.104	0	1.121.150	0	1.243.592	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.119.104	0	1.121.150	0	1.243.592	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	82.832	9.501	73.332	0	409.742	180.499
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	42.605	0	42.605	0	42.605	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	16.761	9.501	7.261	0	280.584	180.499
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	23.466	0	23.466	0	86.553	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	96.286.087	89.215.449	83.562.074	75.690.825	103.731.902	91.290.602
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	95.054.828	88.976.669	82.152.295	75.690.825	100.911.236	91.290.602
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	480.340	233.282	247.058	0	993.416	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	750.919	5.498	1.162.721	0	1.827.250	0
4 Soccorso civile (8)	54.678.850	25.481.630	60.169.821	37.508.584	96.342.788	51.526.459
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	210.530	311	210.530	311	2.257.829	311

4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	54.468.320	25.481.319	59.959.291	37.508.273	94.084.959	51.526.148
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	25.020.659	0	1.281.872	0	48.166.733	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	25.020.659	0	1.281.872	0	48.166.733	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.917.646	0	3.857.180	0	5.374.230	0
6.1 Indirizzo politico (2)	676	0	676	0	676	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3.916.970	0	3.856.504	0	5.373.554	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	**72.257.579**	**36.440.373**	**18.677.765**	**15.853.602**	**131.142.570**	**125.894.614**
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	58.659.277	34.108.609	15.882.152	14.886.131	111.687.697	108.107.847
1.1 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	53.285.183	31.815.035	4.386.058	3.915.910	30.163.183	27.315.285
1.2 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	160.996	160.996	160.996	160.996	160.996	160.996
1.3 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	1.247.902	1.247.902	1.247.902	1.247.902	1.247.902	1.247.902
1.4 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	653.750	630.000	1.155.873	630.000	1.155.873	630.000
1.5 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	3.056.770	0	188.801	188.801	2.766.956	2.560.877
1.6 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	31.595	31.595	31.595	31.595	337.545	337.545
1.7 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	223.081	223.081	8.710.927	8.710.927	75.855.242	79.850
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	91.607	62.163	88.288	62.163	150.588	115.509
2.1 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	91.607	62.163	88.288	62.163	150.588	115.509
3 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	13.506.695	2.269.601	2.707.325	905.308	19.304.285	17.671.258
3.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	2.269.848	2.269.601	905.555	905.308	16.598.015	16.591.258
3.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	11.236.847	0	1.801.770	0	2.706.270	1.080.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**307.540.378**	**285.998.441**	**233.082.210**	**218.137.700**	**365.105.757**	**299.644.094**
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	278.658.705	265.250.381	212.320.354	201.044.287	304.630.858	271.563.005
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	32.860.390	31.876.080	89.949.440	89.926.080	55.903.263	53.726.958
1.2 Sistemi idrici e idraulici (9)	68.638.592	68.591.092	61.458.592	61.411.092	50.948.755	50.473.755
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	535	0	782	0	26.054	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita! (10)	177.159.188	164.783.209	60.911.540	49.707.115	197.752.786	167.362.292
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	19.788.762	12.927.844	10.896.332	8.500.405	44.013.154	12.826.039
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	1.142.684	87.817	1.724.992	660.378	2.472.409	660.378
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	252	0	252	0	3.731	0
2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)	9.951.935	5.199.789	201.935	199.789	4.529.309	4.525.423
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	159	0	159	0	2.248	0
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.712.119	4.660.238	5.987.381	4.660.238	34.021.582	4.660.238
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	2.981.613	2.980.000	2.981.613	2.980.000	2.983.875	2.980.000
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.958.655	6.941.992	9.609.671	8.593.008	16.271.713	15.255.050
3.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	7.958.655	6.941.992	9.609.671	8.593.008	16.271.713	15.255.050
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.134.256	878.224	255.853	0	190.032	0

4.1 Indirizzo politico (2)	2.686	0	2.686	0	2.686	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.131.570	878.224	253.167	0	187.346	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	**66.175.538**	**66.114.891**	**34.638.285**	**34.577.638**	**25.996.523**	**25.910.000**
1 Ricerca e innovazione (17)	52.862.926	52.858.000	21.265.926	21.261.000	25.414.926	25.410.000
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	52.862.926	52.858.000	21.265.926	21.261.000	25.414.926	25.410.000
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	13.312.412	13.256.891	13.372.159	13.316.638	577.397	500.000
2.1 Diritto allo studio (1)	127	0	127	0	2.659	0
2.2 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	37.955	0	37.955	0	46.537	0
2.3 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (9)	13.256.985	13.256.891	13.316.732	13.316.638	501.968	500.000
2.4 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	10.319	0	10.319	0	12.532	0
2.5 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6.973	0	6.973	0	12.595	0
2.6 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	53	0	53	0	1.106	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	200	0	200	0	4.200	0
3.1 Indirizzo politico (2)	200	0	200	0	4.200	0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	**17.533.942**	**13.567.226**	**11.812.491**	**11.651.992**	**34.336.831**	**31.234.886**
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	17.306.616	13.365.259	11.337.132	11.201.992	33.037.842	30.385.374
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	2.671.271	2.670.873	2.746.891	2.746.493	2.754.816	2.746.493
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9)	632.801	620.000	6.672	0	655.845	225.625
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	14.002.544	10.074.386	8.583.569	8.455.499	29.627.181	27.413.256
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	225.725	201.967	23.758	0	845.302	399.512
2.1 Indirizzo politico (2)	127	0	127	0	127	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	225.598	201.967	23.631	0	845.175	399.512
3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.601	0	451.601	450.000	453.687	450.000
3.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	1.601	0	451.601	450.000	453.687	450.000
MINISTERO DELLA CULTURA	**114.564.510**	**79.203.171**	**99.559**	**63.873.102**	**141.078.713**	**103.443.050**
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	108.384.273	79.203.171	91.662.841	63.873.102	133.783.686	103.443.050
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.217.324	5.742.324	6.721.286	5.742.324	6.721.286	5.742.324
1.2 Tutela dei beni archeologici (6)	235.264	0	235.264	0	235.264	0
1.3 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	290.325	106.995	266.575	106.995	266.575	106.995
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.364.494	0	1.584.494	0	1.584.494	0
1.5 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	18.906.765	17.815.914	17.431.765	16.340.914	17.431.765	16.340.914
1.6 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.640.459	1.458.740	1.640.459	1.458.740	1.640.459	1.204.644
1.7 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	71.447.855	48.332.538	56.541.614	34.476.736	98.662.459	74.300
1.8 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	5.991.787	3.456.660	4.951.384	3.457.393	4.951.384	3.457.393
1.9 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.180.237	0	7.896.489	0	7.295.027	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16.966	0	16.966	0	16.966	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	6.163.271	0	7.879.523	0	7.278.061	0
MINISTERO DELLA SALUTE	**558.804**	**0**	**347.588**	**0**	**450.611**	**0**

1 Tutela della salute (20)	351.604	0	140.388	0	183.504	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	107.442	0	107.442	0	116.184	0
1.2 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	10.277	0	10.277	0	10.277	0
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	174	0	174	0	6.746	0
1.4 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	10.240	0	10.240	0	12.352	0
1.5 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	7.165	0	7.165	0	8.235	0
1.6 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	215.706	0	4.490	0	29.710	0
2 Ricerca e innovazione (17)	7.587	0	7.587	0	8.456	0
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	5.471	0	5.471	0	5.471	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	2.116	0	2.116	0	2.985	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	199.613	0	199.613	0	258.651	0
3.1 Indirizzo politico (2)	251	0	251	0	9.764	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	199.362	0	199.362	0	248.887	0
MINISTERO DEL TURISMO	**32.207.065**	**32.123.123**	**48.439**	**0**	**72.613.066**	**72.273.029**
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.346	0	3.346	0	59.177	0
1.1 Indirizzo politico (2)	2.395	0	2.395	0	39.162	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	951	0	951	0	20.015	0
2 Turismo (31)	32.203.719	32.123.123	45.093	0	72.553.889	72.273.029
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	192	0	192	0	4.023	0
2.2 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (9)	662	0	662	0	4.000	0
2.3 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	32.123.278	32.123.123	155	0	72.276.279	72.273.029
2.4 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	79.587	0	44.084	0	269.587	0
Totale	**1.627.100.597**	**1.246.380.249**	**1.237.900.452**	**1.008.914.207**	**1.833.666.974**	**1.348.422.875**

Allegato 6
(articolo 135, comma 1)

incrementi delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo II dei Ministeri
Triennio 2030 - 2032
(Euro)

Ministero Missione Programma	2030		2031		2032		
	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge	INCREMENTI	di cui predeterminati per legge		NCREMENTI	di cui predeterminati per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**707.027.591**	**517.742.907**	**587.399.105**	**479.936.442**	**635.881.872**	**434.519.133**	
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	187.270.993	47.819.374	95.693.543	48.042.613	199.045.220	62.608.863	
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	26.776.801	0	3.167	0	18.576.854	0	
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	48.731.335	47.819.374	48.954.574	48.042.613	63.520.824	62.608.863	
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	54.217	0	5.424	0	13.631	0	
1.4 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	672.865	0	489	0	707.538	0	
1.5 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	8.147	0	8.147	0	319.454	0	
1.6 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	111.006.638	0	46.708.162	0	111.006.638	0	
1.7 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	20.990	0	13.580	0	4.900.281	0	
2 Ordine pubblico e sicurezza (7)	17.583.509	16.509.509	17.222.118	16.509.509	17.708.555	16.509.509	
2.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (9)	17.583.509	16.509.509	17.222.118	16.509.509	17.708.555	16.509.509	
3 Soccorso civile (8)	448.900.000	448.900.000	412.108.500	412.108.500	350.900.000	350.900.000	
3.1 Interventi per pubbliche calamita! (4)	448.900.000	448.900.000	412.108.500	412.108.500	350.900.000	350.900.000	
4 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	28.033.505	0	28.033.505	0	28.033.505	0	
4.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	28.033.505	0	28.033.505	0	28.033.505	0	
5 Ricerca e innovazione (17)	47.500	47.500	47.500	47.500	1.000.000	1.000.000	
5.1 Ricerca di base e applicata (15)	47.500	47.500	47.500	47.500	1.000.000	1.000.000	
6 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	475.000	0	475.000	0	475.000	0	
6.1 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	475.000	0	475.000	0	475.000	0	
7 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	190.000	190.000	0	0	0	0	
7.1 Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL (3)	190.000	190.000	0	0	0	0	
8 Giustizia (6)	610.248	0	11.965.729	0	11.965.729	0	
8.1 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	610.248	0	11.965.729	0	11.965.729	0	
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	23.916.836	4.276.524	21.853.210	3.228.320	26.753.863	3.500	
9.1 Indirizzo politico (2)	121.724	0	121.724	0	165.044	0	
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	18.479.872	4.276.524	17.431.668	3.228.320	16.790.046	2.586.698	
9.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	4.169	0	2.269	0	2.269	0	
9.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (9)	996.719	0	1.148.697	0	5.319.808	914.063	
9.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	4.314.352	0	3.148.852	0	4.476.696	0	

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	**21.185.669**	**11.227.150**	**13.961.425**	**1.374.365**	**46.935.205**	**11.500.000**
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	19.036.247	11.227.150	11.571.837	1.374.365	42.049.234	11.500.000
1.1 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	700	0	700	0	8.785	0
1.2 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.897.641	0	6.897.641	0	8.232.373	0
1.3 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	909.081	0	3.297.150	0	22.301.894	0
1.4 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	11.228.444	11.227.150	1.375.365	1.374.365	11.503.758	11.500.000
1.5 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	82	0	82	0	1.748	0
1.6 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	299	0	299	0	676	0
2 Regolazione dei mercati (12)	4.010	0	4.010	0	25.106	0
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	4.010	0	4.010	0	25.106	0
3 Comunicazioni (15)	1.401.192	0	1.415.463	0	1.513.163	0
3.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (9)	64.174	0	78.445	0	97.407	0
3.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	898	0	898	0	18.839	0
3.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	1.336.120	0	1.336.120	0	1.396.917	0
4 Ricerca e innovazione (17)	393.810	0	634.160	0	912.918	0
4.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	393.810	0	634.160	0	912.918	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	350.410	0	335.955	0	2.434.784	0
5.1 Indirizzo politico (2)	15.139	0	44.101	0	74.843	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	335.271	0	291.854	0	2.359.941	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**3.122.534**	**0**	**3.122.534**	**0**	**3.146.667**	**0**
1 Politiche per il lavoro (26)	3.121.779	0	3.121.779	0	3.127.300	0
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	66	0	66	0	1.988	0
1.2 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	47	0	47	0	976	0
1.3 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	86.083	0	86.083	0	86.083	0
1.4 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	3.035.563	0	3.035.563	0	3.037.835	0
1.5 Contrasto allavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	20	0	20	0	418	0
2 Politiche previdenziali (25)	70	0	70	0	1.475	0
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	70	0	70	0	1.475	0
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	68	0	68	0	1.630	0
3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	0	0	0	0	919	0
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, fimanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	24	0	24	0	19	0
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	29	0	29	0	616	0
4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	29	0	29	0	616	0
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	588	0	588	0	15.646	0
5.1 Indirizzo politico (2)	378	0	378	0	149	0

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	210	0	210	0	8.167	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**16.633.129**	**8.012.802**	**13.229.280**	**4.608.953**	**30.380.094**	**21.720.205**
1 Giustizia (6)	16.628.626	8.012.802	13.224.777	4.608.953	30.344.329	21.720.205
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	1.110.685	0	1.110.685	0	1.118.985	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	11.671.533	7.907.947	8.267.684	4.504.098	25.378.936	21.615.350
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	86.173	0	86.173	0	86.173	0
1.4 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	3.760.235	104.855	3.760.235	104.855	3.760.235	104.855
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	4.503	0	4.503	0	35.765	0
2.1 Indirizzo politico (2)	4.503	0	4.503	0	35.765	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	**8.688.452**	**3.163.181**	**5.626.624**	**0**	**11.585.526**	**399.000**
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	7.104.690	3.163.181	4.288.945	0	10.238.552	399.000
1.1 Protocollo internazionale (1)	431	0	431	0	431	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	302	0	302	0	384	0
1.3 Integrazione europea (7)	542	0	542	0	542	0
1.4 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	242	0	242	0	242	0
1.5 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico- consolari (12)	5.266.391	3.163.181	2.103.210	0	6.584.662	399.000
1.6 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	810	0	810	0	810	0
1.7 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	256	0	256	0	256	0
1.8 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	1.835.716	0	2.183.152	0	3.651.225	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.583.487	0	1.337.404	0	1.346.699	0
2.1 Indirizzo politico (2)	480	0	480	0	480	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.583.007	0	1.336.924	0	1.346.219	0
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	219	0	275	0	275	0
3.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	219	0	275	0	275	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	**11.527.759**	**10.898.816**	**9.148.959**	**8.520.016**	**22.563.564**	**21.706.316**
1 Istruzione scolastica (22)	11.497.620	10.898.816	9.118.820	8.520.016	22.363.289	21.706.316
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	1.485	0	1.485	0	31.260	0
1.2 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	147.319	0	147.319	0	175.713	0
1.3 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	11.348.816	10.898.816	8.970.016	8.520.016	22.156.316	21.706.316
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	30.139	0	30.139	0	200.275	0
2.1 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	30.139	0	30.139	0	200.275	0
MINISTERO DELL'INTERNO	**181.105.178**	**114.706.580**	**150.065.429**	**113.199.409**	**255.268.987**	**142.997.560**
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	1.119.104	0	1.121.150	0	1.243.592	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	1.119.104	0	1.121.150	0	1.243.592	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	82.832	9.501	73.332	0	409.742	180.499
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	42.605	0	42.605	0	42.605	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	16.761	9.501	7.261	0	280.584	180.499
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	23.466	0	23.466	0	86.553	0

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	96.286.087	89.215.449	83.562.074	75.690.825	103.731.902	91.290.602
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	95.054.828	88.976.669	82.152.295	75.690.825	100.911.236	91.290.602
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	480.340	233.282	247.058	0	993.416	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	750.919	5.498	1.162.721	0	1.827.250	0
4 Soccorso civile (8)	54.678.850	25.481.630	60.169.821	37.508.584	96.342.788	51.526.459
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	210.530	311	210.530	311	2.257.829	311
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	54.468.320	25.481.319	59.959.291	37.508.273	94.084.959	51.526.148
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	25.020.659	0	1.281.872	0	48.166.733	0
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	25.020.659	0	1.281.872	0	48.166.733	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.917.646	0	3.857.180	0	5.374.230	0
6.1 Indirizzo politico (2)	676	0	676	0	676	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3.916.970	0	3.856.504	0	5.373.554	0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	**72.257.579**	**36.440.373**	**18.677.765**	**15.853.602**	**131.142.570**	**125.894.614**
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	58.659.277	34.108.609	15.882.152	14.886.131	111.687.697	108.107.847
1.1 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	53.285.183	31.815.035	4.386.058	3.915.910	30.163.183	27.315.285
1.2 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	160.996	160.996	160.996	160.996	160.996	160.996
1.3 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	1.247.902	1.247.902	1.247.902	1.247.902	1.247.902	1.247.902
1.4 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	653.750	630.000	1.155.873	630.000	1.155.873	630.000
1.5 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	3.056.770	0	188.801	188.801	2.766.956	2.560.877
1.6 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	31.595	31.595	31.595	31.595	337.545	337.545
1.7 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	223.081	223.081	8.710.927	8.710.927	75.855.242	75.850.242
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	91.607	62.163	88.288	62.163	150.588	115.509
2.1 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	91.607	62.163	88.288	62.163	150.588	115.509
3 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	13.506.695	2.269.601	2.707.325	905.308	19.304.285	17.671.258
3.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	2.269.848	2.269.601	905.555	905.308	16.598.015	16.591.258
3.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	11.236.847	0	1.801.770	0	2.706.270	1.080.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**307.540.378**	**285.998.441**	**233.082.210**	**218.137.700**	**365.105.757**	**299.644.094**
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	278.658.705	265.250.381	212.320.354	201.044.287	304.630.858	271.563.005
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	32.860.390	31.876.080	89.949.440	89.926.080	55.903.263	53.726.958
1.2 Sistemi idrici e idraulici (9)	68.638.592	68.591.092	61.458.592	61.411.092	50.948.755	50.473.755
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	535	0	782	0	26.054	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita! (10)	177.159.188	164.783.209	60.911.540	49.707.115	197.752.786	167.362.292
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	19.788.762	12.927.844	10.896.332	8.500.405	44.013.154	12.826.039
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	1.142.684	87.817	1.724.992	660.378	2.472.409	660.378
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	252	0	252	0	3.731	0

2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)	9.951.935	5.199.789	201.935	199.789	4.529.309	4.525.423
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	159	0	159	0	2.248	0
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	5.712.119	4.660.238	5.987.381	4.660.238	34.021.582	4.660.238
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	2.981.613	2.980.000	2.981.613	2.980.000	2.983.875	2.980.000
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	7.958.655	6.941.992	9.609.671	8.593.008	16.271.713	15.255.050
3.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	7.958.655	6.941.992	9.609.671	8.593.008	16.271.713	15.255.050
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.134.256	878.224	255.853	0	190.032	0
4.1 Indirizzo politico (2)	2.686	0	2.686	0	2.686	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.131.570	878.224	253.167	0	187.346	0
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	**66.175.538**	**66.114.891**	**34.638.285**	**34.577.638**	**25.996.523**	**25.910.000**
1 Ricerca e innovazione (17)	52.862.926	52.858.000	21.265.926	21.261.000	25.414.926	25.410.000
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	52.862.926	52.858.000	21.265.926	21.261.000	25.414.926	25.410.000
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	13.312.412	13.256.891	13.372.159	13.316.638	577.397	500.000
2.1 Diritto allo studio (1)	127	0	127	0	2.659	0
2.2 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	37.959	0	37.955	0	46.537	0
2.3 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (9)	13.256.985	13.256.891	13.316.732	13.316.638	501.968	200.000
2.4 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	10.319	0	10.319	0	12.532	0
2.5 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	6.973	0	6.973	0	12.595	0
2.6 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	93	0	53	0	1.106	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	200	0	200	0	4.200	0
3.1 Indirizzo politico (2)	200	0	200	0	4.200	0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	**17.533.942**	**13.567.226**	**11.812.491**	**11.651.992**	**34.336.831**	**31.234.886**
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	17.306.616	13.365.259	11.337.132	11.201.992	33.037.842	30.385.374
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	2.671.271	2.670.873	2.746.891	2.746.493	2.754.816	2.746.493
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9)	632.801	620.000	6.672	0	655.845	225.625
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	14.002.544	10.074.386	8.583.569	8.455.499	29.627.181	27.413.256
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	225.725	201.967	23.758	0	845.302	399.512
2.1 Indirizzo politico (2)	127	0	0	0	127	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	225.598	201.967	23.631	0	845.175	399.512
3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.601	0	451.601	450.000	453.687	450.000
3.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	1.601	0	451.601	450.000	453.687	450.000
MINISTERO DELLA CULTURA	**114.564.510**	**79.203.171**	**99.559.330**	**63.873.102**	**141.078.713**	**103.443.050**
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	108.384.273	79.203.171	91.662.841	63.873.102	133.783.686	103.443.050
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	6.217.324	5.742.324	6.721.286	5.742.324	6.721.286	5.742.324
1.2 Tutela dei beni archeologici (6)	235.264	0	235.264	0	235.264	0
1.3 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	290.325	106.995	266.575	106.995	266.575	106.995
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.364.494	0	1.584.494	0	1.584.494	0
1.5 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	18.906.765	17.815.914	17.431.765	16.340.914	17.431.765	16.340.914

1.6 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	1.640.459	1.458.740	1.640.459	1.458.740	1.640.459	1.204.644
1.7 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	71.447.855	48.332.538	56.541.614	34.476.736	98.662.459	74.300.780
1.8 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	5.991.787	3.456.660	4.951.384	3.457.393	4.951.384	3.457.393
1.9 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000	2.290.000
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.180.237	0	7.896.489	0	7.295.027	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16.966	0	16.966	0	16.966	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	6.163.271	0	7.879.523	0	7.278.061	0
MINISTERO DELLA SALUTE	**558.804**	**0**	**347.588**	**0**	**450.611**	**0**
1 Tutela della salute (20)	351.604	0	140.388	0	183.504	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	107.442	0	107.442	0	116.184	0
1.2 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	10.277	0	10.277	0	10.277	0
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	174	0	174	0	6.746	0
1.4 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	10.240	0	10.240	0	12.352	0
1.5 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	7.765	0	7.765	0	8.235	0
1.6 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	215.706	0	4.490	0	29.710	0
2 Ricerca e innovazione (17)	7.587	0	7.587	0	8.456	0
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	5.471	0	5.471	0	5.471	0
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	2.116	0	2.116	0	2.985	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	199.613	0	199.613	0	258.651	0
3.1 Indirizzo politico (2)	251	0	251	0	9.764	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	199.362	0	199.362	0	248.887	0
MINISTERO DEL TURISMO	**32.207.065**	**32.123.123**	**48.439**	**0**	**72.613.066**	**72.273.029**
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.346	0	3.346	0	59.177	0
1.1 Indirizzo politico (2)	2.395	0	2.395	0	39.162	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	951	0	951	0	20.015	0
2 Turismo (31)	32.203.719	32.123.123	45.093	0	72.553.889	72.273.029
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	192	0	192	0	4.023	0
2.2 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (9)	662	0	662	0	4.000	0
2.3 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	32.123.278	32.123.123	155	0	72.276.279	72.273.029
2.4 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	79.587	0	44.084	0	269.587	0
Totale	**1.560.128.128**	**1.179.199.261**	**1.180.719.464**	**951.733.219**	**1.776.485.986**	**1.291.241.887**

Allegato 7
(articolo 135, comma 2)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese di Titolo dei Ministeri

Triennio 2027 - 2029

(Euro)

Ministero Missione Programma	2027		2028		2029	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	e successivi RIDUZIONI	e successivi di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	**36.291.451**	**5.985.115**	**37.506.603**	**6.003.190**	**41.948.331**	**6.103.390**
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	19.280.999	118.977	19.953.458	127.429	23.258.114	130.044
1.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	1.415.563	0	1.430.548	0	1.278.670	0
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	5.634.937	0	6.453.935	0	7.969.270	0
1.3 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	95.041	38.669	131.144	41.801	250.935	42.869
1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	3.168.354	0	3.020.360	0	3.286.928	0
1.5 Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito (6)	231.390	0	217.432	0	795.392	0
1.6 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	176.915	0	230.854	0	280.327	0
1.7 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	192.425	0	251.386	0	284.921	0
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	6.336.563	0	6.181.700	0	6.779.063	0
1.9 Servizi finanziari e monetazione (9)	1.867.116	0	1.867.116	0	1.930.222	0
1.10 Gestione degli interventi finanziari dello Stato, partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico (13)	162.695	80.308	168.983	85.628	402.386	87.175
2 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	4.528	0	4.528	0	4.528	0
2.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	4.528	0	4.528	0	4.528	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.299.658	1.000	3.346.299	1.000	3.970.382	1.000
3.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (9)	3.299.658	1.000	3.346.299	1.000	3.970.382	1.000
4 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	68.875	68.875	68.875	68.875	68.875	68.875
4.1 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	68.875	68.875	68.875	68.875	68.875	68.875
5 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	2.746	0	2.146	0	2.746	0
5.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (8)	2.746	0	2.146	0	2.746	0
6 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	4.819.523	4.765.313	4.831.486	4.772.439	4.843.337	4.779.774
6.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (9)	32.163	32.163	32.163	32.163	32.163	32.163
6.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	49.996	0	54.833	0	59.349	0
6.3 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (11)	4.214	0	4.214	0	4.214	0
6.4 Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (13)	3.793.298	3.793.298	3.793.298	3.793.298	3.793.298	3.793.298
6.5 Tutela della privacy (14)	939.852	939.852	946.978	946.978	954.313	954.313
7 Giovani e sport (30)	365.750	365.750	365.750	365.750	365.750	365.750
7.1 Attività ricreative e sport (1)	365.750	365.750	365.750	365.750	365.750	365.750
8 Giustizia (6)	785.282	0	807.326	0	919.172	0
8.1 Giustizia amministrativa (7)	545.804	0	545.804	0	545.804	0
8.2 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	239.478	0	261.522	0	373.368	0
9 Debito pubblico (34)	142.256	0	157.256	0	157.256	0
9.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	142.256	0	157.256	0	157.256	0
10 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	6.827.112	665.200	7.274.157	667.697	7.663.449	757.947

10.1 Indirizzo politico (2)	42.825	0	69.468	0	70.960	0
10.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	160.149	0	227.354	0	280.195	0
10.3 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (4)	5.849.815	193.433	5.849.834	193.433	5.943.494	283.683
10.4 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (9)	312.079	20.517	529.446	23.014	770.745	23.014
10.5 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (7)	462.244	451.250	598.055	451.250	598.055	451.250
11 Fondi da ripartire (33)	694.722	0	694.722	0	694.722	0
11.1 Fondi da assegnare (1)	694.722	0	694.722	0	694.722	0
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	**2.124.476**	**909.440**	**2.615.757**	**1.341.443**	**3.096.897**	**1.464.551**
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	1.260.240	816.023	1.802.894	1.229.364	1.956.603	1.324.843
1.1 Vigilanza sul sistema cooperativo e camerale (6)	622.532	257.983	768.595	257.983	770.107	257.983
1.2 Incentivazione del sistema produttivo (7)	61.600	26.255	76.222	42.418	76.900	42.418
1.3 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	35.221	20.712	125.200	121.158	125.485	117.033
1.4 Politiche industriali, per la competitività, il Made in Italy e gestione delle crisi d'impresa (13)	316.230	286.958	356.116	331.172	507.018	430.776
1.5 Interventi in materia di difesa nazionale (14)	328	0	128	0	460	0
1.6 Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie (15)	224.329	224.115	476.633	476.633	476.633	476.633
2 Regolazione dei mercati (12)	250.090	2.068	249.990	3.216	255.749	7.729
2.1 Politiche sulla concorrenza, tutela dei consumatori e la normativa tecnica (4)	250.090	2.068	249.990	3.216	255.749	7.729
3 Comunicazioni (15)	302.409	6.227	301.136	5.916	441.459	0
3.1 Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio (9)	16.004	6.227	15.444	5.916	10.040	0
3.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (8)	9.006	0	9.128	0	9.188	0
3.3 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	277.399	0	276.564	0	422.231	0
4 Ricerca e innovazione (17)	16.083	2.256	14.943	2.256	15.480	2.256
4.1 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	16.083	2.256	14.943	2.256	15.480	2.256
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	295.654	82.866	246.794	100.691	427.606	129.723
5.1 Indirizzo politico (2)	28.433	0	28.647	0	36.943	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	267.221	82.866	218.147	100.691	390.663	129.723
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	**7.688.398**	**2.719.775**	**9.361.364**	**4.117.040**	**8.994**	**4.115.961**
1 Politiche per il lavoro (26)	5.229.384	2.141.209	5.408.959	2.149.000	5.343.061	2.147.921
1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)	2.816	0	3.606	0	4.614	0
1.2 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	179.028	175.459	179.250	175.459	179.383	175.459
1.3 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (10)	1.880.593	1.863.889	1.890.457	1.873.389	1.890.934	1.873.389
1.4 Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro (12)	686.877	0	855.269	0	786.690	0
1.5 Contrasto allavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro (13)	2.480.070	101.861	2.480.377	100.152	2.481.440	99.073
2 Politiche previdenziali (25)	348.259	64.303	348.357	64.303	348.624	64.303
2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (3)	348.259	64.303	348.357	64.303	348.624	64.303
3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	697.449	507.763	2.082.324	1.890.737	2.022.631	1.890.737

3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (2)	605.728	417.513	1.990.209	1.800.487	1.930.281	1.800.487
3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, fimanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (12)	91.721	90.250	92.115	90.250	92.350	90.250
4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.943	0	2.289	0	2.361	0
5 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (6)	1.943	0	2.289	0	2.361	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.411.363	6.500	1.519.435	13.000	1.277.766	13.000
6.1 Indirizzo politico (2)	1.366.329	0	1.467.375	0	1.221.101	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	45.034	6.500	52.060	13.000	56.665	13.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	**8.173.630**	**995.527**	**10.356.642**	**1.173.932**	**11.634.005**	**1.133.501**
1 Giustizia (6)	7.667.793	979.027	9.901.827	1.173.932	11.178.198	1.133.501
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	1.500.916	0	1.535.744	0	1.398.888	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	3.690.038	392.401	4.326.732	587.306	5.463.124	546.875
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	164.623	0	190.520	0	221.184	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	1.026.261	586.626	1.041.192	586.626	844.260	586.626
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	1.285.955	0	2.807.639	0	3.250.742	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	505.837	16.500	454.815	0	455.807	0
2.1 Indirizzo politico (2)	326.690	16.500	215.710	0	197.963	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	179.147	0	239.105	0	257.844	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	**52.079.962**	**44.623.792**	**51.840.498**	**43.976.564**	**45.548.649**	**37.530.117**
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	37.997.264	32.123.792	37.575.393	31.476.564	36.542.899	30.030.117
1.1 Protocollo internazionale (1)	133.024	0	136.647	0	137.607	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	31.773.344	31.288.022	31.114.516	30.629.194	29.668.069	29.182.747
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	131.254	111.199	133.154	111.199	133.775	111.199
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	79.570	56.233	96.419	67.833	96.419	67.833
1.5 Integrazione europea (7)	19.307	0	25.059	0	25.059	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	1.055.828	4.182	942.478	4.182	942.478	4.182
1.7 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico- consolari (12)	3.489.899	660.770	3.480.899	660.770	3.480.899	660.770
1.8 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	676.137	0	775.986	0	758.176	0
1.9 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	45.663	3.386	54.585	3.386	94.288	3.386
1.10 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	9.009	0	9.009	0	9.009	0
1.11 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	584.229	0	806.641	0	1.197.120	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	436.759	0	537.013	0	275.136	0
2.1 Indirizzo politico (2)	335.949	0	340.949	0	949	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	100.810	0	196.064	0	274.187	0
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	13.645.939	12.500.000	13.728.092	12.500.000	8.730.614	7.500.000
3.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	13.645.939	12.500.000	13.728.092	12.500.000	8.730.614	7.500.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	**6.460.277**	**2.062.710**	**8.252.800**	**3.962.710**	**25.846.928**	**21.498.353**
1 Istruzione scolastica (22)	6.172.901	2.062.710	8.014.191	3.962.710	25.626.445	21.498.353
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	2.661.679	4.503	2.564.146	4.503	2.568.810	4.503
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	1.158.802	215.755	1.173.481	215.755	1.173.873	215.755
1.3 Istituzioni scolastiche non statali (9)	13.918	13.918	13.918	13.918	13.918	13.918
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	25.121	0	25.121	0	24.671	0

1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	238.862	4.940	261.478	4.940	333.033	4.940
1.6 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	2.067.679	1.823.594	3.968.215	3.723.594	21.504.308	21.259.237
1.7 Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole (20)	6.840	0	7.832	0	7.832	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	287.376	0	238.609	0	220.483	0
2.1 Indirizzo politico (2)	19.670	0	19.894	0	19.984	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	267.706	0	218.715	0	200.499	0
MINISTERO DELL'INTERNO	**27.713.287**	**933.903**	**32.132.416**	**285**	**36.238.828**	**1.395.753**
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	450.136	0	585.977	0	841.382	0
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo (2)	450.136	0	585.977	0	841.382	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	137.342	9.931	119.885	23.750	169.235	23.750
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	44.766	0	30.676	0	38.076	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	62.801	4.750	40.865	0	82.776	0
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	29.775	5.181	48.344	23.750	48.383	23.750
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	18.621.535	560.159	21.803.576	661.734	21.809.662	673.202
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	11.307.407	146.392	13.988.477	163.785	14.272.495	163.785
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	2.742.799	0	2.830.537	0	3.041.490	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	4.571.329	413.767	4.984.562	497.949	4.495.677	509.417
4 Soccorso civile (8)	3.019.447	92.744	3.464.462	92.744	7.839.016	92.744
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	86.796	0	87.098	0	87.098	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	2.932.651	92.744	3.377.364	92.744	7.751.918	92.744
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	1.543.466	269.860	1.724.987	218.914	1.198.352	603.914
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	1.543.466	269.860	1.724.987	218.914	1.198.352	603.914
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.941.361	1.209	4.433.529	2.143	4.381.181	2.143
6.1 Indirizzo politico (2)	1.181.540	0	1.606.394	0	1.143.524	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.759.821	1.209	2.827.135	2.143	3.237.657	2.143
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	**24.044.180**	**1.692.188**	**11.218.803**	**1.820.404**	**9.124.632**	**1.938.461**
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	7.118.265	1.644.354	7.874.611	1.779.160	7.776.820	1.901.467
1.1 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	209.950	0	209.950	0	209.950	0
1.2 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	29.200	0	186.655	0	143.280	0
1.3 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	5.618.946	1.236.376	5.809.689	1.315.595	5.822.675	1.315.595
1.4 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	180.867	90.492	251.860	91.519	236.790	91.519
1.5 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	14.032	0	136.065	0	92.016	0
1.6 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	582.871	306.905	650.449	344.358	627.504	448.941
1.7 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	474.607	10.581	622.151	27.688	603.573	45.412
1.8 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	7.792	0	7.792	0	41.032	0

2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	198.356	25.775	176.985	25.775	151.685	22.775
2.1 Indirizzo politico (2)	29.914	0	2.270	0	2.270	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	168.442	25.775	174.715	25.775	149.415	22.775
3 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	16.727.559	22.059	3.167.207	15.469	1.196.127	14.219
3.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	427.093	20.306	416.940	10.153	419.211	8.903
3.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	16.300.466	1.753	2.750.267	5.316	776.916	5.316
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	**29.617.168**	**18.501.066**	**30.199.717**	**18.728.438**	**35.756.002**	**22.974.805**
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	383.141	22.587	422.837	22.145	450.796	23.092
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	149.912	11.822	231.205	22.145	241.939	23.092
1.2 Sistemi idrici e idraulici (9)	68.790	10.765	73.441	0	76.419	0
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	23.356	0	26.382	0	26.496	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita! (10)	141.083	0	91.809	0	105.942	0
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	24.536.908	18.416.926	24.638.673	18.510.610	29.296.926	22.680.709
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	4.429.237	839.178	4.442.501	969.765	4.775.942	976.313
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	1.025.107	1.013.531	654.636	643.031	654.636	643.031
2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)	265.410	460	348.144	0	356.088	485
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	65.392	61.847	499.447	495.904	4.662.513	4.658.970
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	17.555.656	16.501.910	17.497.819	16.401.910	17.505.856	16.401.910
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	1.196.106	0	1.196.126	0	1.341.891	0
3 Casa e assetto urbanistico (19)	1.215	0	1.324	0	1.324	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	1.215	0	1.324	0	1.324	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.595.417	15.948	2.625.612	15.948	3.674.850	15.948
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	2.595.417	15.948	2.625.612	15.948	3.674.850	15.948
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.100.487	45.605	2.511.271	179.735	2.332.106	255.056
5.1 Indirizzo politico (2)	965.993	13.650	1.236.827	26.499	1.014.879	33.250
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.134.494	31.955	1.274.444	153.236	1.317.227	221.806
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	**15.892.985**	**8.946.018**	**16.620.703**	**9.692.096**	**16.828.145**	**9.893.588**
1 Ricerca e innovazione (17)	9.002.916	8.045.815	9.209.977	8.257.815	9.361.580	8.459.307
1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	8.871.756	7.915.190	9.078.817	8.127.190	9.230.148	8.328.682
1.2 Valutazione e tutela della sicurezza della ricerca (23)	131.160	130.625	131.160	130.625	131.432	130.625
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	5.597.377	900.203	5.997.479	1.434.281	6.042.945	1.434.281
2.1 Diritto allo studio (1)	1.571.694	678.558	2.105.847	1.212.636	2.105.772	1.212.636
2.2 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (4)	517	0	517	0	517	0
2.3 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (9)	678.566	374	685.147	374	730.688	374
2.4 Programmazione e valutazione delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (6)	2.887.572	18.050	2.770.690	18.050	2.770.690	18.050
2.5 Programmazione e valutazione del sistema universitario (7)	3.829	0	3.829	0	3.829	0
2.6 Pianificazione della didattica delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (8)	112.813	0	89.063	0	89.063	0
2.7 Sviluppo della formazione post universitaria (9)	342.386	203.221	342.386	203.221	342.386	203.221
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.292.692	0	1.413.247	0	1.423.620	0
3.1 Indirizzo politico (2)	16.493	0	17.191	0	17.063	0

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.276.199	0	1.396.056	0	1.406.557	0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE	**2.485.373**	**309.705**	**3.056.316**	**386.863**	**3.123.616**	**386.863**
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.396.396	309.705	2.976.477	386.863	3.043.351	386.863
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	376.270	91.487	187.565	92.782	187.565	92.782
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9)	100.998	980	84.816	980	70.468	980
1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.919.128	217.238	2.704.096	293.101	2.785.318	293.101
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	34.739	0	25.576	0	25.977	0
2.1 Indirizzo politico (2)	20.863	0	11.376	0	11.777	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	13.876	0	14.200	0	14.200	0
3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	54.238	0	54.263	0	54.288	0
3.1 Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (18)	54.238	0	54.263	0	54.288	0
MINISTERO DELLA CULTURA	**7.321.085**	**3.348.572**	**7.858.284**	**3.288.192**	**8.080.081**	**3.302.167**
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	6.842.806	3.193.793	7.363.383	3.133.413	7.527.133	3.147.388
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	1.222.524	1.171.267	1.179.352	1.171.810	1.179.421	1.171.810
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (9)	116.328	0	115.558	0	115.558	0
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	111.364	0	111.364	0	111.364	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	381.209	33.844	331.283	33.844	332.259	33.844
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.310.419	662.129	1.282.312	662.129	1.283.675	662.129
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	909.507	137.059	893.140	137.059	898.591	137.059
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	881.800	288.687	1.123.214	288.687	1.130.900	288.968
1.8 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	1.721.490	842.377	2.157.394	781.454	2.261.453	756.318
1.9 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	6.915	0	7.726	0	47.359	38.830
1.10 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	107.394	31.723	88.197	31.723	88.164	31.723
1.11 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	2.770	0	6.685	0	6.685	0
1.12 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	71.086	26.707	67.158	26.707	71.704	26.707
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	478.279	154.779	494.901	154.779	552.948	154.779
2.1 Indirizzo politico (2)	274.659	0	275.889	0	319.522	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	203.620	154.779	219.012	154.779	233.426	154.779
MINISTERO DELLA SALUTE	**11.967.303**	**7.344.923**	**17.565.652**	**12.433.545**	**15.009.796**	**11.438.923**
1 Tutela della salute (20)	9.504.551	6.793.840	9.772.736	6.804.008	8.267.735	6.786.406
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	5.204.645	4.842.208	5.228.336	4.840.396	5.240.798	4.907.084
1.2 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	1.624.374	0	1.709.331	0	325.352	0
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	144.314	0	161.033	0	167.605	0
1.4 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	1.651.953	1.568.006	1.667.960	1.568.006	1.590.250	1.482.216
1.5 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	234.563	73.727	271.137	73.727	289.925	73.727

1.6 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	644.702	309.899	734.939	321.879	653.805	323.379
2 Ricerca e innovazione (17)	644.775	551.083	5.724.737	5.629.537	4.749.927	4.652.517
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	182.626	90.071	5.261.870	5.168.525	4.286.440	4.191.505
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	462.149	461.012	462.867	461.012	463.487	461.012
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	1.817.977	0	2.068.179	0	1.992.134	0
3.1 Indirizzo politico (2)	714.705	0	1.103.671	0	845.950	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	1.103.272	0	964.508	0	1.146.184	0
TTT r'';;.\L	**L_bkl =_=!**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
MINISTERO DEL TURISMO	**2.244.321**	**166.870**	**2.948.000**	**815.245**	**3.551.863**	**1.415.245**
1 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	174.965	0	166.855	0	167.161	0
1.1 Indirizzo politico (2)	19.455	0	19.564	0	19.870	0
1.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	155.510	0	147.291	0	147.291	0
2 Turismo (31)	2.069.356	166.870	2.781.145	815.245	3.384.702	1.415.245
2.1 Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (2)	119.433	0	144.638	0	163.406	0
2.2 Vigilanza, regolamentazione delle professioni turistiche (9)	95.114	0	114.509	0	114.509	0
2.3 Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione (6)	1.787.641	166.870	2.444.794	815.245	3.044.794	1.415.245
2.4 Informatizzazione, digitalizzazione e analisi statistica del settore turistico (7)	67.168	0	77.204	0	61.993	0
Totale	**234.103.896**	**98.539.604**	**241.533.555**	**108.738.947**	**264.782.216**	**124.591.678**